

Gazzetta ufficiale

delle Comunità europee

Edizione
in lingua italiana

Legislazione

Sommario

I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

- ★ **Direttiva 2002/53/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole** 1
- ★ **Direttiva 2002/54/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa alla commercializzazione delle sementi di barbabietole** 12
- ★ **Direttiva 2002/55/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa alla commercializzazione delle sementi di ortaggi** 33
- ★ **Direttiva 2002/56/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa alla commercializzazione dei tuberi-seme di patate** 60
- ★ **Direttiva 2002/57/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa alla commercializzazione delle sementi di piante oleaginose e da fibra** 74

Prezzo: 22 EUR

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.

Spedizione in abbonamento postale, articolo 2, comma 20/C, legge 662/96 — Milano.

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

DIRETTIVA 2002/53/CE DEL CONSIGLIO

del 13 giugno 2002

relativa al catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 37,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo ⁽¹⁾,

previa consultazione del Comitato economico e sociale,

considerando quanto segue:

- (1) La direttiva 70/457/CEE del Consiglio, del 29 settembre 1970, relativa al catalogo comune delle varietà delle specie delle piante agricole ⁽²⁾, ha subito diverse e sostanziali modificazioni ⁽³⁾. A fini di razionalità e chiarezza, occorre pertanto procedere alla codificazione di detta direttiva.
- (2) La produzione delle sementi e dei materiali di moltiplicazione agricoli occupa un posto importante nell'agricoltura della Comunità.
- (3) Per questa ragione, il Consiglio ha già adottato talune direttive relative rispettivamente alla commercializzazione delle sementi di barbabietole (2002/54/CE) ⁽⁴⁾, delle sementi di piante foraggere (66/401/CEE) ⁽⁵⁾, delle sementi di cereali (66/402/CEE) ⁽⁶⁾, dei tuberi-seme di patate (2002/56/CE) ⁽⁷⁾ e delle sementi di piante oleaginose e da fibra (2002/57/CE) ⁽⁸⁾.
- (4) È necessario compilare un catalogo comune delle varietà. Tale catalogo può essere compilato soltanto sulla base di cataloghi.

(5) Occorre quindi che tutti gli Stati membri compilino uno o più cataloghi nazionali delle varietà ammesse nel loro territorio alla certificazione e alla commercializzazione.

(6) La compilazione dei cataloghi deve essere effettuata secondo norme unificate affinché le varietà ammesse siano distinte, stabili e sufficientemente omogenee e possiedano un valore agronomico e d'utilizzazione soddisfacente.

(7) Occorre tener conto delle norme stabilite a livello internazionale per talune disposizioni relative all'ammissione delle varietà a livello nazionale.

(8) Gli esami per l'ammissione di una varietà esigono che sia determinato un notevole numero di criteri e di condizioni minime di esecuzione unificati.

(9) Le prescrizioni relative alla durata di un'ammissione, ai motivi del suo ritiro e all'esecuzione di una selezione conservatrice devono essere unificate e occorre prevedere una reciproca informazione degli Stati membri per quanto riguarda l'ammissione ed il ritiro di talune varietà.

(10) È opportuno stabilire delle regole per l'ammissibilità delle denominazioni delle varietà nonché per l'informazione all'interno degli Stati membri.

(11) È necessario che le sementi e le piante alle quali si applica la presente direttiva possano essere commercializzate liberamente all'interno della Comunità dal momento della loro inserzione nel catalogo comune.

(12) Tuttavia occorre riconoscere agli Stati membri il diritto di far valere, mediante una procedura particolare, le loro eventuali obiezioni su una varietà.

(13) È opportuno che la Commissione provveda alla pubblicazione delle varietà inserite nel catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, serie C.

(14) Occorre prevedere disposizioni che riconoscano l'equivalenza degli esami e dei controlli delle varietà effettuati nei paesi terzi.

⁽¹⁾ Parere del 9 aprile 2002 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

⁽²⁾ GU 225 del 12.10.1970, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 98/96/CE (GU L 25 dell'1.2.1999, pag. 27).

⁽³⁾ Cfr. allegato I, parte A.

⁽⁴⁾ Cfr. pag. 12 della presente Gazzetta ufficiale.

⁽⁵⁾ GU 125 dell'11.7.1966, pag. 2298/66. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2001/64/CE (GU L 234 dell'1.9.2001, pag. 60).

⁽⁶⁾ GU 125 dell'11.7.1966, pag. 2309/66. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2001/64/CE.

⁽⁷⁾ Cfr. pag. 60 della presente Gazzetta ufficiale.

⁽⁸⁾ Cfr. pag. 74 della presente Gazzetta ufficiale.

- (15) È opportuno che le norme comunitarie non si applichino alle varietà per le quali sia provato che le sementi o i materiali di moltiplicazione sono destinati all'esportazione in paesi terzi.
- (16) Grazie ai progressi scientifici e tecnici è attualmente possibile selezionare varietà mediante modificazione genetica. Pertanto, nello stabilire se ammettere o meno varietà geneticamente modificate ai sensi della direttiva 90/220/CEE del Consiglio, del 23 aprile 1990, sull'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati ⁽¹⁾, gli Stati membri dovrebbero tener conto dei rischi connessi con l'emissione deliberata nell'ambiente. Occorrerebbe inoltre stabilire le condizioni di ammissione di tali varietà geneticamente modificate.
- (17) La commercializzazione di nuovi alimenti e di nuovi ingredienti per alimenti è disciplinata a livello comunitario dal regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾. Pertanto è opportuno che gli Stati membri tengano conto dei rischi di sanità alimentare nello stabilire se ammettere o meno le varietà. Occorrerebbe inoltre stabilire le condizioni di ammissione di tali varietà.
- (18) Alla luce dei progressi scientifici e tecnici, occorre stabilire delle regole relative all'ammissione di varietà di cui le sementi e i materiali di moltiplicazione sono trattati chimicamente.
- (19) È necessario garantire che vengano conservate le risorse fitogenetiche delle sementi. A tal fine occorre stabilire le condizioni che, nell'ambito della normativa concernente la commercializzazione delle sementi, rendano possibile, mediante l'utilizzazione in situ la conservazione di specie minacciate da erosione genetica.
- (20) Le misure necessarie per l'applicazione della presente direttiva sono adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze d'esecuzione conferite alla Commissione ⁽³⁾.
- (21) La presente direttiva deve applicarsi fatti salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini d'attuazione delle direttive di cui all'allegato I, parte B,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

1. La presente direttiva riguarda l'ammissione delle varietà di barbabietole, di piante foraggere, di cereali, di patate, di piante oleaginose e da fibra in un catalogo comune delle

⁽¹⁾ GU L 117 dell'8.5.1990, pag. 15. Direttiva abrogata dalla direttiva 2001/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 106 del 17.4.2001, pag. 1).

⁽²⁾ GU L 43 del 14.2.1997, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

varietà delle specie di piante agricole le cui sementi o i cui materiali di moltiplicazione possono essere commercializzati secondo le disposizioni delle direttive relative rispettivamente alla commercializzazione delle sementi di barbabietole (2002/54/CE), delle sementi di piante foraggere (66/401/CEE), delle sementi di cereali (66/402/CEE), dei tuberi-seme di patate (2002/56/CE) e delle sementi di piante oleaginose e da fibra (2002/57/CE).

2. Il catalogo comune delle varietà viene compilato in base ai cataloghi nazionali degli Stati membri.

3. La presente direttiva non si applica alle varietà per le quali è provato che sementi e materiali di moltiplicazione sono destinati soltanto all'esportazione verso i paesi terzi.

Articolo 2

Ai sensi della presente direttiva s'intendono per «disposizioni ufficiali», le disposizioni adottate:

- da autorità di uno Stato o;
- sotto la responsabilità dello Stato, da persone giuridiche di diritto pubblico o privato o;
- per attività ausiliarie, sempre sotto il controllo dello Stato, da persone fisiche vincolate da giuramento,

a condizione che le persone indicate sub b) e c) non traggano profitto particolare dal risultato di dette disposizioni.

Articolo 3

1. Ogni Stato membro compila uno o più cataloghi delle varietà ammesse ufficialmente alla certificazione e alla commercializzazione nel suo territorio. I cataloghi possono essere consultati da chiunque.

2. Nel caso di varietà (linee inbred, ibridi) destinate unicamente a servire da componenti per le varietà finali, le disposizioni di cui al paragrafo 1 si applicano solo se le relative sementi devono essere commercializzate sotto la stessa denominazione.

Le condizioni secondo le quali il paragrafo 1 si applica anche ad altre varietà componenti possono essere fissate con la procedura di cui all'articolo 23, paragrafo 2. Nel frattempo, nel caso di cereali diversi dal granturco, gli Stati membri stessi possono applicare dette disposizioni ad altre varietà componenti per quanto riguarda le sementi destinate alla certificazione nei loro territori.

Le varietà componenti sono indicate come tali.

3. Gli Stati membri possono stabilire che l'ammissione di una varietà nel catalogo comune o nel catalogo di un altro Stato membro equivale all'ammissione nel loro proprio catalogo. In tal caso, lo Stato membro è dispensato dagli obblighi previsti dagli articoli 7, 9, paragrafo 4, e 10, paragrafi da 2 a 5.

Articolo 4

1. Gli Stati membri provvedono affinché una varietà venga ammessa solo ove sia distinta, stabile e sufficientemente omogenea. Essa deve inoltre possedere un valore agronomico e di utilizzazione soddisfacente.

2. L'esame del valore agronomico e di utilizzazione non è necessario:

- a) per l'ammissione delle varietà di graminacee, se il costituente dichiara che le sementi della sua varietà non sono destinate ad essere utilizzate come piante foraggere;
- b) per l'ammissione delle varietà le cui sementi sono destinate ad essere commercializzate in un altro Stato membro, il quale le abbia ammesse in considerazione del loro valore agronomico e di utilizzazione;
- c) per l'ammissione di varietà (linee inbred, ibridi) utilizzate esclusivamente come componenti di varietà ibride che soddisfano i requisiti di cui al paragrafo 1.

3. Nel caso di varietà cui si applica il paragrafo 23, lettera a), si può decidere, con la procedura di cui all'articolo 23, paragrafo 2, e nella misura in cui sia giustificato nell'interesse della libera circolazione delle sementi all'interno della Comunità, che le varietà devono, a un esame appropriato, risultare atte all'uso cui si dichiarano destinate. In questi casi devono essere fissate le condizioni per l'esame.

4. Nel caso di una varietà geneticamente modificata ai sensi dell'articolo 2, paragrafi 1 e 2, della direttiva 90/220/CEE, la varietà può essere ammessa solo se sono state adottate tutte le misure appropriate atte ad evitare effetti nocivi sulla salute umana e sull'ambiente.

5. Tuttavia, se materiale derivato da una varietà vegetale è destinato ad essere utilizzato come alimento o ingrediente alimentare rientrante nel campo d'applicazione del regolamento (CE) n. 258/97, questi prodotti o ingredienti alimentari non devono:

- presentare rischi per il consumatore,
- indurre in errore il consumatore,
- differire dagli altri prodotti o ingredienti alimentari alla cui sostituzione essi sono destinati, al punto che il loro consumo normale possa comportare svantaggi per il consumatore sotto il profilo nutrizionale.

6. Nell'interesse della conservazione delle risorse fitogenetiche come specificato all'articolo 20, paragrafo 2, gli Stati membri possono non rispettare i criteri di ammissione indicati nella prima frase del paragrafo 1, purché siano stabilite condizioni specifiche con la procedura di cui all'articolo 23, paragrafo 2, tenendo conto dei requisiti di cui all'articolo 20, paragrafo 3 a) e b).

Articolo 5

1. Una varietà è distinta se, indipendentemente dall'origine — artificiale o naturale — della varietà iniziale da cui proviene, si distingue nettamente per uno o più caratteri importanti da qualsiasi altra varietà nota nella Comunità.

I caratteri si debbono poter riconoscere con precisione e descrivere con altrettanta precisione.

Una varietà nota nella Comunità è qualsiasi varietà che, al momento in cui la richiesta di ammissione della varietà da giudicare è presentata nei debiti modi:

- figura nel catalogo comune della varietà delle specie delle piante agricole o nel catalogo delle varietà delle specie di ortaggi,
- o, pur senza figurare in uno dei suddetti cataloghi, è ammessa o in corso di ammissione nello Stato membro in questione o è ammessa in un altro Stato membro alla certificazione e alla commercializzazione o alla certificazione per altri paesi,

a meno che, prima della decisione in merito alla richiesta di ammissione della varietà da giudicare, non siano più soddisfatti in tutti gli Stati membri i requisiti sopra indicati.

2. Una varietà è stabile se resta conforme alla definizione dei suoi caratteri essenziali, dopo le sue riproduzioni o moltiplicazioni successive, o alla fine di ogni ciclo, qualora il costituente abbia definito un ciclo particolare di riproduzioni o di moltiplicazioni.

3. Una varietà è sufficientemente omogenea se le piante che la compongono, a parte qualche rara aberrazione, tenendo conto delle particolarità del loro sistema di riproduzione sono simili o geneticamente identiche per l'insieme delle caratteristiche considerate a tal fine.

4. Una varietà possiede un valore agronomico o di utilizzazione soddisfacente se, visto l'insieme delle sue qualità, costituisce, rispetto alle altre varietà ammesse nel catalogo dello Stato membro in questione, almeno per la produzione in una determinata regione, un netto miglioramento per la coltivazione o per la gestione dei raccolti o per l'impiego dei prodotti ottenuti. L'eventuale deficienza di talune caratteristiche può essere compensata dalla presenza di altre caratteristiche favorevoli.

Articolo 6

Gli Stati membri vigilano a che le varietà provenienti da altri Stati membri siano soggette, in particolare per quanto concerne la procedura d'ammissione, alle stesse condizioni applicate alle varietà nazionali.

Articolo 7

1. Gli Stati membri stabiliscono che l'ammissione delle varietà sia subordinata ad esami ufficiali, effettuati principalmente in campo e volti ad accertare la rispondenza di caratteri sufficienti per descrivere la varietà. I metodi impiegati per l'accertamento dei caratteri devono essere precisi e provati. Ai fini della distinzione, gli esami in coltura comprendono almeno le varietà paragonabili disponibili, note nella Comunità ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1. Per l'applicazione dell'articolo 9 sono comprese altre varietà paragonabili disponibili.

2. Con la procedura di cui dall'articolo 23, paragrafo 2, sono fissati, tenendo conto dello stato delle conoscenze tecniche e scientifiche:

- a) i caratteri minimi sui quali devono vertere gli esami per le varie specie;
- b) le condizioni minime cui devono soddisfare gli esami;
- c) le modalità per l'esecuzione degli esami di coltura, nell'intento di stabilire il valore di coltivazione o d'impiego; tali modalità possono determinare:
 - le procedure e le condizioni in base alle quali tutti gli Stati membri o più Stati membri possono convenire di includere negli esami di coltura, a titolo di assistenza amministrativa, varietà per le quali sia stata presentata una richiesta di ammissione in un altro Stato membro,
 - i termini della cooperazione tra le autorità degli Stati membri partecipanti,
 - l'incidenza dei risultati degli esami di coltura,
 - le norme relative all'informazione sugli esami di coltura per la stima del valore di coltivazione o d'impiego.

3. Ove l'esame dei componenti genealogici si renda indispensabile per lo studio degli ibridi e delle varietà sintetiche, gli Stati membri, su richiesta del costitutore, vigilano a che i risultati dell'esame e la descrizione dei componenti genealogici siano tenuti segreti.

- 4. a) Nel caso di una varietà geneticamente modificata di cui all'articolo 4, paragrafo 4, deve essere effettuata una valutazione del rischio per l'ambiente analoga a quella prevista dalla direttiva 90/220/CEE.

b) Le procedure atte a garantire che la valutazione del rischio per l'ambiente e di altri elementi pertinenti siano equivalenti a quella prevista dalla direttiva 90/220/CEE sono stabilite su proposta della Commissione con regolamento del Consiglio fondato sulla pertinente base giuridica del trattato. Finché tale regolamento non entrerà in vigore, le varietà geneticamente modificate sono accettate ai fini dell'inclusione in un catalogo nazionale soltanto dopo essere state ammesse alla commercializzazione conformemente alle direttiva 90/220/CEE.

c) Gli articoli da 11 a 18 della direttiva 90/220/CEE non sono più d'applicazione alle varietà geneticamente modificate una volta che sia entrato in vigore il regolamento menzionato alla lettera b).

d) I dati tecnico-scientifici per l'attuazione della valutazione del rischio ambientale sono adottati con la procedura di cui all'articolo 23, paragrafo 2.

5. a) Lo Stato membro deve garantire che una varietà destinata ad essere utilizzata per gli scopi previsti nel presente paragrafo possa essere ammessa solo se:

— l'alimento o l'ingrediente alimentare sia già stato autorizzato conformemente al regolamento (CE) n. 258/97, oppure se

— le decisioni relative all'autorizzazione previste dal regolamento (CE) n. 258/97 sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 23, paragrafo 2.

b) Nel caso di cui alla lettera a), secondo trattino, occorre tener conto dei criteri di cui all'articolo 4, paragrafo 5, e dei principi di valutazione previsti nel regolamento (CE) n. 258/97.

c) I dati tecnico-scientifici per l'attuazione delle misure di cui alla lettera b) sono adottati con la procedura di cui all'articolo 23, paragrafo 2.

Articolo 8

Gli Stati membri prescrivono che il richiedente, all'atto del deposito della domanda di ammissione di una varietà, indichi se per quest'ultima è già stata presentata domanda in un altro Stato membro, di quale Stato membro si tratta e il risultato di tale domanda.

Articolo 9

1. Gli Stati membri provvedono alla pubblicazione ufficiale del catalogo delle varietà ammesse nel loro territorio, seguite dal nome del responsabile o dei responsabili della selezione conservatrice nei rispettivi paesi. Quando più persone sono responsabili della selezione conservatrice di una varietà, la pub-

blicazione del loro nome non è indispensabile. Nel caso in cui non sia effettuata la pubblicazione, il catalogo indica l'autorità che dispone dell'elenco dei nomi dei responsabili della selezione conservatrice.

2. Quando ammettono una varietà, gli Stati membri vigilano a che essa abbia, se possibile, la stessa denominazione negli altri Stati membri.

Ove si sappia che sementi o materiali di moltiplicazione di una determinata varietà sono commercializzati in altro paese sotto una denominazione diversa, quest'ultima dovrà figurare anch'essa nel catalogo.

3. Gli Stati membri, tenendo conto delle informazioni disponibili, provvedono inoltre affinché una varietà che non si distingue nettamente:

— da una varietà precedentemente ammessa nello Stato membro in questione o in un altro Stato membro, o

— da un'altra varietà sulla quale sia già stato espresso un giudizio, per quanto concerne la distinzione, la stabilità e l'omogeneità secondo norme che corrispondono a quelle della presente direttiva, senza tuttavia essere una varietà nota nella comunità ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1,

porti la denominazione di tale varietà. Tale disposizione non si applica se la denominazione può indurre in errore o dare adito a confusione per quanto concerne le varietà oppure se altri fatti si oppongono al suo impiego in base alle disposizioni dello Stato membro interessato in materia di denominazioni varietali ovvero se un diritto di un terzo ostacola il libero impiego di tale denominazione in relazione con la varietà.

4. Per ciascuna varietà ammessa, gli Stati membri approntano un fascicolo che comprende chiaramente una descrizione della varietà e un riassunto chiaro di tutti i fatti su cui si basa l'ammissione. La descrizione delle varietà si riferisce alle piante ottenute direttamente da sementi e piante della categoria «sementi e piante certificate».

5. Gli Stati membri vigilano affinché le varietà geneticamente modificate che sono state ammesse siano chiaramente indicate come tali nel catalogo delle varietà. Essi provvedono inoltre affinché chiunque commercializzi tali varietà indichi chiaramente nel proprio catalogo di vendita che si tratta di specie geneticamente modificate.

6. Per quanto riguarda l'ammissibilità della denominazione di una varietà, si applica l'articolo 63 del regolamento (CE) n. 2100/94 del Consiglio, del 27 luglio 1994, concernente la normativa comunitaria per ritrovati vegetali ⁽¹⁾.

Le disposizioni di applicazione per quanto riguarda l'ammissibilità di denominazioni di varietà possono essere adottate conformemente alla procedura prevista dall'articolo 23, paragrafo 2.

⁽¹⁾ GU L 227 dell'1.9.1994, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 2506/95 (GU L 258 del 28.10.1995, pag. 3).

Articolo 10

1. Ogni richiesta o ritiro di richiesta di ammissione di una varietà, ogni iscrizione in un catalogo di varietà nonché le varie modifiche del medesimo sono immediatamente notificate agli altri Stati membri e alla Commissione.

2. Gli Stati membri comunicano agli altri Stati membri e alla Commissione, per ogni nuova varietà ammessa, una breve descrizione delle caratteristiche più importanti relativa alla sua utilizzazione. La presente disposizione non si applica nel caso di varietà (linee inbred, ibridi) che sono destinate unicamente a servire da componenti per le varietà finali. A richiesta, gli Stati membri comunicano anche i caratteri che differenziano la varietà in questione da altre varietà analoghe.

3. Ogni Stato membro tiene a disposizione degli altri Stati membri e della Commissione i fascicoli di cui all'articolo 9, paragrafo 4, relativi alle varietà ammesse o che non siano più ammesse. Le informazioni reciproche concernenti questi fascicoli rimangono confidenziali.

4. Gli Stati membri provvedono a che i fascicoli di ammissione siano resi accessibili — a titolo personale ed esclusivo — a coloro che abbiano dimostrato un interesse giustificato a tale riguardo. Tali disposizioni non sono applicabili quando, ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 3, i dati devono essere tenuti confidenziali.

5. In caso di rifiuto o di revoca dell'ammissione di una varietà, i risultati degli esami vengono comunicati agli interessati.

Articolo 11

1. Gli Stati membri stabiliscono che le varietà ammesse vengono mantenute mediante selezione conservatrice.

2. La selezione conservatrice deve poter essere sempre controllata in base alle registrazioni effettuate dal responsabile o dai responsabili della varietà. Tali registrazioni devono estendersi anche alla produzione di tutte le generazioni precedenti le sementi o i materiali di moltiplicazione di base.

3. Al responsabile della varietà possono essere chiesti campioni. Se necessario, essi possono essere prelevati ufficialmente.

4. Se la selezione conservatrice ha luogo in uno Stato membro diverso da quello in cui la varietà è stata ammessa, gli Stati membri interessati si prestano reciprocamente assistenza amministrativa per quanto concerne i controlli.

Articolo 12

1. L'ammissione di una varietà è valida sino alla fine del decimo anno civile successivo all'ammissione medesima.

L'ammissione delle varietà accordata dalle autorità dell'ex Repubblica democratica tedesca prima dell'unificazione tedesca resta valida al più tardi sino alla fine del decimo anno civile che segue l'iscrizione di tali varietà nel catalogo compilato dalla Repubblica federale di Germania a norma dell'articolo 3, paragrafo 1.

2. L'ammissione di una varietà può essere rinnovata per periodi determinati, ove la coltura sia così estesa da giustificarla ovvero essa debba essere mantenuta nell'interesse della conservazione delle risorse fitogenetiche, sempre che risultino soddisfatti i previsti requisiti di distinzione, di omogeneità e di stabilità, ovvero i criteri stabiliti in virtù dell'articolo 20, paragrafi 2 e 3. Tranne nel caso delle risorse fitogenetiche ai sensi dell'articolo 20, le domande di rinnovo devono essere presentate non oltre due anni prima della scadenza dell'ammissione.

3. L'ammissione deve essere provvisoriamente prorogata sino a che venga presa una decisione quanto alla domanda di rinnovo.

Articolo 13

1. Gli Stati membri provvedono affinché siano dissipati i dubbi sorti dopo l'ammissione di una varietà per quanto concerne la valutazione della sua distinzione o della sua denominazione al momento dell'ammissione.

2. Se, dopo l'ammissione di una varietà, risulta che la condizione della distinzione ai sensi dell'articolo 5 non è stata soddisfatta al momento dell'ammissione, quest'ultima è sostituita da un'altra decisione o eventualmente è annullata, conformemente alla presente direttiva.

Per effetto della decisione sostitutiva la varietà non è più considerata come una varietà nota nella Comunità ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1, a partire dal momento della sua ammissione iniziale.

3. Se, dopo l'ammissione di una varietà, risulta che la denominazione ai sensi dell'articolo 9 non era accettabile al momento dell'ammissione, la denominazione viene adattata in modo tale da renderla conforme alla presente direttiva. Gli Stati membri possono permettere che la denominazione precedente sia temporaneamente utilizzata a titolo supplementare. Le modalità d'impiego della precedente denominazione a titolo supplementare possono essere fissate con la procedura di cui all'articolo 23, paragrafo 2.

4. Le modalità d'applicazione dei paragrafi 1 e 2 possono essere stabilite con la procedura di cui all'articolo 23, paragrafo 2.

Articolo 14

1. Gli Stati membri provvedono a che l'ammissione di una varietà venga revocata:

a) qualora, in sede d'esame, risulti che una varietà non è più distinta, stabile o sufficientemente omogenea,

b) qualora il responsabile o i responsabili della varietà ne facciano richiesta a meno che una selezione conservatrice resti assicurata.

2. Gli Stati membri possono revocare l'ammissione di una varietà:

a) in caso di mancata osservanza delle disposizioni legislative, regolamentari o amministrative adottate in applicazione della presente direttiva,

b) qualora, all'atto dell'inoltro della domanda di ammissione o nel corso della procedura di esame, siano state fornite indicazioni false o fraudolente in merito agli elementi da cui dipende l'ammissione.

Articolo 15

1. Gli Stati membri provvedono a ritirare una varietà dal loro catalogo, qualora l'ammissione di tale varietà sia revocata o la validità dell'ammissione sia giunta a scadenza.

2. Gli Stati membri possono prevedere sul loro territorio un periodo transitorio per la certificazione e la commercializzazione delle sementi o dei tuberi seme di patate che si protragga al massimo fino al 30 giugno del terzo anno successivo alla scadenza dell'ammissione.

Per le varietà che in base all'articolo 16, paragrafo 1, sono state comprese nel catalogo comune delle varietà di cui all'articolo 17, il periodo transitorio che scade per ultimo fra quelli accordati dai vari Stati membri di ammissione a norma del primo comma si applica alla commercializzazione in tutti gli Stati membri quando le sementi o i tuberi seme della varietà in questione non sono state sottoposte a nessuna restrizione di commercializzazione per quanto riguarda la varietà.

Articolo 16

1. Gli Stati membri vigilano affinché, con effetto a partire dalla data di pubblicazione di cui all'articolo 17, le sementi delle varietà ammesse in applicazione delle disposizioni della presente direttiva o in base a principi corrispondenti a quelli stabiliti dalla presente direttiva non siano soggette ad alcuna restrizione di mercato per quanto concerne la varietà.

2. A richiesta di uno Stato membro questo può essere autorizzato, con la procedura di cui all'articolo 23, paragrafo 2, ovvero all'articolo 23, paragrafo 3, nel caso di varietà geneticamente modificate, a vietare l'impiego, in tutto o in parte del suo territorio, della varietà in questione o a prescrivere le condizioni appropriate di coltivazione della varietà e, nel caso di cui alla lettera c), le condizioni di impiego dei prodotti derivanti dalla sua coltivazione:

a) qualora sia appurato che la coltivazione di tale varietà possa risultare dannosa dal punto di vista fitosanitario per la coltivazione di altre varietà o specie;

b) qualora, in base ad esami ufficiali in coltura, effettuati nello Stato membro richiedente, applicando per analogia le disposizioni dell'articolo 5, paragrafo 4, si sia constatato che la varietà non produce, in nessuna parte del territorio di tale Stato, risultati corrispondenti a quelli ottenuti con un'altra varietà comparabile ammessa nel territorio di detto Stato membro o se è notorio che la varietà, per natura e classe di maturità, non è atta ad essere coltivata in alcuna parte del territorio di detto Stato membro. La domanda è presentata entro la fine del terzo anno di calendario successivo a quello dell'ammissione;

c) qualora sussistano valide ragioni, diverse da quelle già indicate o che possono esserlo nel caso della procedura di cui all'articolo 10, paragrafo 2, per ritenere che la varietà presenta un rischio per la salute umana o l'ambiente.

Articolo 17

Conformemente alle informazioni fornite dagli Stati membri e via via che esse le pervengono, la Commissione provvede a pubblicare nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, serie C, sotto la designazione «Catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole», tutte le varietà le cui sementi e materiali di moltiplicazione, ai sensi dell'articolo 16, non sono soggetti ad alcuna restrizione di commercializzazione per quanto concerne la varietà nonché le indicazioni di cui all'articolo 9, paragrafo 1, relative al responsabile o ai responsabili della selezione conservatrice. La pubblicazione indica gli Stati membri che hanno beneficiato di un'autorizzazione in base all'articolo 16, paragrafo 2, o in base all'articolo 18.

Tale pubblicazione comprende le varietà per le quali si applica un periodo transitorio a norma dell'articolo 15, paragrafo 2, secondo comma. Vi si indica inoltre la durata del periodo transitorio e, se del caso, gli Stati membri nei quali quest'ultimo non è previsto.

La pubblicazione indica chiaramente le varietà geneticamente modificate.

Articolo 18

Se è accertato che la coltivazione di una varietà, iscritta nel catalogo comune delle varietà, possa in uno Stato membro, nuocere dal punto di vista fitosanitario alla coltivazione di altre varietà o specie, presentare un rischio per l'ambiente o per la salute umana, il suddetto Stato membro può essere autorizzato, su sua richiesta e secondo la procedura di cui all'articolo 23, paragrafo 2, ovvero all'articolo 23, paragrafo 3, nel caso di una varietà geneticamente modificata, a vietare in tutto o in parte del suo territorio la commercializzazione delle sementi o dei materiali di moltiplicazione di tale varietà. In caso di pericolo imminente di propagazione di organismi nocivi, di pericolo imminente per la salute umana o per l'ambiente, questo divieto può essere fissato dallo Stato membro interessato nella domanda depositata sin dal momento della decisione definitiva che dovrà essere presa entro tre mesi secondo la procedura di cui all'articolo 23, paragrafo 2, ovvero all'articolo 23, paragrafo 3, se si tratta di una varietà geneticamente modificata.

Articolo 19

Quando una varietà non è più ammessa in uno Stato membro in cui era stata ammessa inizialmente, uno o più altri Stati membri possono mantenere l'ammissione di tale varietà qualora perdurino le condizioni di ammissione e se una selezione conservatrice resta assicurata.

Articolo 20

1. Con la procedura di cui all'articolo 23, paragrafo 2, possono essere stabilite condizioni specifiche per tener conto di nuovi sviluppi per quanto riguarda le condizioni di commercializzazione delle sementi trattate chimicamente.

2. Fatto salvo il regolamento (CE) n. 1467/94 del Consiglio, del 20 giugno 1994, concernente la conservazione, la caratterizzazione, la raccolta e l'utilizzazione delle risorse genetiche in agricoltura ⁽¹⁾, con la procedura di cui all'articolo 23, paragrafo 2, sono stabilite condizioni specifiche per tener conto di nuovi sviluppi per quanto riguarda la conservazione in situ e l'utilizzazione sostenibile delle risorse fitogenetiche mediante la coltivazione e la commercializzazione di sementi di ecotipi e varietà adatti alle condizioni naturali, locali e regionali e minacciati da erosione genetica.

3. Le condizioni specifiche di cui al paragrafo 2 includono in particolare i seguenti punti:

a) gli ecotipi e le varietà vengono accettati conformemente alle disposizioni della presente direttiva. La procedura di accettazione ufficiale tiene conto di specifiche caratteristiche ed esigenze qualitative. In particolare si tiene conto dei risultati di valutazioni non ufficiali e delle conoscenze acquisite con l'esperienza pratica durante la coltivazione, la riproduzione e l'impiego nonché delle descrizioni dettagliate delle varietà e delle loro rispettive denominazioni, così come sono notificate agli Stati membri interessati, elementi che, se sufficienti, danno luogo all'esenzione dall'obbligo dell'esame ufficiale. Tali ecotipi e varietà, in seguito alla loro accettazione, sono indicati come «varietà da conservazione» nel catalogo comune;

b) adeguate restrizioni quantitative.

Articolo 21

Con la procedura di cui all'articolo 23, paragrafo 2, possono essere stabilite condizioni specifiche che tengano conto di nuovi sviluppi per quanto concerne la conservazione delle risorse genetiche.

⁽¹⁾ GU L 159 del 28.6.1994, pag. 1.

Articolo 22

1. Su proposta della Commissione, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, dà atto:

- a) che gli esami ufficiali delle varietà effettuati in un paese terzo offrono le stesse garanzie degli esami effettuati negli Stati membri conformemente all'articolo 7;
- b) che i controlli delle selezioni conservatrici effettuati in un paese terzo offrono le stesse garanzie dei controlli effettuati dagli Stati membri.

2. Il paragrafo 1 si applica anche a ogni nuovo Stato membro per il periodo che va dal giorno della sua adesione alla data alla quale deve mettere in vigore le disposizioni legislative, regolamentari o amministrative necessarie per conformarsi alle disposizioni della presente direttiva.

Articolo 23

1. La Commissione è assistita dal comitato permanente per le sementi ed i materiali di moltiplicazione agricoli, orticoli e forestali istituito con l'articolo 1 della decisione 66/399/CEE del Consiglio ⁽¹⁾.

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo si applicano gli articoli 4 e 7 della decisione 1999/468/CE.

Il periodo stabilito dall'articolo 4, paragrafo 3, della decisione 1999/468/CE è fissato a un mese.

3. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE.

Il periodo stabilito dall'articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.

4. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.

Articolo 24

Con riserva di quanto disposto agli articoli 16 e 18, la presente direttiva si applica fatte salve le disposizioni delle legislazioni

nazionali giustificate da motivi di tutela della salute e della vita delle persone e degli animali o di preservazione dei vegetali o di protezione della proprietà industriale o commerciale.

Articolo 25

Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

La Commissione ne informa gli altri Stati membri.

Articolo 26

1. La direttiva 70/457/CEE, come modificata dalle direttive di cui all'allegato I, parte A, è abrogata, fatti salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini d'attuazione delle stesse di cui all'allegato I, parte B.

2. I riferimenti alla direttiva abrogata si intendono fatti alla presente direttiva e vanno letti secondo la tavola di concordanza di cui all'allegato II.

Articolo 27

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Articolo 28

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Lussemburgo, addì 13 giugno 2002.

Per il Consiglio

Il Presidente

M. RAJOY BREY

⁽¹⁾ GU 125 dell'11.7.1966, pag. 2289/66.

ALLEGATO I

PARTE A

DIRETTIVA ABROGATA E MODIFICAZIONI SUCCESSIVE

(di cui all'articolo 26)

Direttiva 70/457/CEE (GU L 225 del 12.10.1970, pag. 1)	
Direttiva 72/274/CEE del Consiglio (GU L 171 del 29.7.1972, pag. 37)	unicamente per quanto riguarda i riferimenti alle disposizioni della direttiva 70/457/CEE di cui agli articoli 1 e 2
Direttiva 72/418/CEE del Consiglio (GU L 287 del 26.12.1972, pag. 22)	unicamente l'articolo 7
Direttiva 73/438/CEE del Consiglio (GU L 356 del 27.12.1973, pag. 79)	unicamente l'articolo 7
Direttiva 78/55/CEE del Consiglio (GU L 16 del 20.1.1978, pag. 23)	unicamente l'articolo 6
Direttiva 79/692/CEE del Consiglio (GU L 205 del 13.8.1979, pag. 1)	unicamente l'articolo 3
Direttiva 79/967/CEE del Consiglio (GU L 293 del 20.11.1979, pag. 16)	unicamente l'articolo 2
Direttiva 80/1141/CEE del Consiglio (GU L 341 del 16.12.1980, pag. 27)	unicamente l'articolo 1
Direttiva 86/155/CEE del Consiglio (GU L 118 del 7.5.1986, pag. 23)	unicamente l'articolo 5
Direttiva 88/380/CEE del Consiglio (GU L 187 del 16.7.1988, pag. 31)	unicamente l'articolo 6
Direttiva 90/654/CEE del Consiglio (GU L 353 del 17.12.1990, pag. 48)	unicamente per quanto riguarda i riferimenti alle disposizioni della direttiva 70/457/CEE di cui all'articolo 2 ed all'allegato II.6
Direttiva 98/95/CE del Consiglio (GU L 25 dell'1.2.1999, pag. 1)	unicamente l'articolo 6
Direttiva 98/96/CE del Consiglio (GU L 25 dell'1.2.1999, pag. 27)	unicamente l'articolo 6

PARTE B

TERMINI DI ATTUAZIONE IN DIRITTO NAZIONALE

(di cui all'articolo 26)

Direttiva	Termini di attuazione
70/457/CEE	1° luglio 1972 ⁽¹⁾ ⁽²⁾
70/274/CEE	1° luglio 1972 (articolo 1) 1° gennaio 1973 (articolo 2)
72/418/CEE	1° luglio 1972 (articolo 7)
73/438/CEE	1° luglio 1974 (articolo 7)
78/55/CEE	1° luglio 1977 (articolo 6)
79/692/CEE	1° luglio 1977 (articolo 3, punto 9) 1° luglio 1982 (altre disposizioni)
79/967/CEE	1° luglio 1982 (articolo 2)
80/1141/CEE	1° luglio 1980 (articolo 1)
86/155/CEE	1° marzo 1986 (articolo 5)
88/380/CEE	1° gennaio 1986 (articolo 6, punti 5 e 6) 1° luglio 1990 (altre disposizioni)
90/654/CEE	
98/95/CE	1° febbraio 2000 (Rettifica GU L 126 del 20.5.1999, pag. 23)
98/96/CE	1° febbraio 2000

⁽¹⁾ Per la Danimarca, l'Irlanda e il Regno Unito il 1° luglio 1971; per la Grecia il 1° gennaio 1986; per la Spagna il 1° marzo 1986; per il Portogallo il 1° gennaio 1989 per quanto riguarda la commercializzazione delle sementi di piante foraggere per le specie *Lolium multiflorum* Lam., *Lolium perenne* L. e *Vicia sativa* L. e per quanto riguarda la commercializzazione delle sementi di cereali per le specie *Hordeum vulgare* L., *Oryza sativa* L., *Triticum aestivum* L. emend. Fiori e Paol., *Triticum durum* Desf. e *Zea mays* L.; il 1° gennaio 1991 per le altre specie.

⁽²⁾ Il 1° gennaio 1995 per l'Austria, la Finlandia e la Svezia.

- La Finlandia e la Svezia possono rinviare, fino al 31 dicembre 1995 al più tardi, l'applicazione nei loro territori della presente direttiva per quanto concerne la commercializzazione nei loro territori di sementi delle varietà elencate nei rispettivi cataloghi nazionali delle varietà delle specie di piante agricole e delle varietà delle specie di ortaggi, che non sono state ufficialmente accettate ai sensi delle disposizioni della suddetta direttiva. Le sementi delle suddette varietà non possono essere commercializzate nel territorio di altri Stati membri durante il suddetto periodo.
- Le varietà delle specie di piante agricole e delle specie di ortaggi che, alla data dell'adesione o successivamente, sono elencate sia nei rispettivi cataloghi nazionali della Finlandia e della Svezia sia nei cataloghi comuni non sono soggette ad alcuna restrizione di commercializzazione relativamente alle varietà.
- Durante il periodo indicato nel primo trattino, le varietà riportate nei rispettivi cataloghi nazionali della Finlandia e della Svezia che siano state ufficialmente accettate ai sensi delle disposizioni delle suddette direttive sono inserite, rispettivamente, nei cataloghi comuni delle varietà delle specie di piante agricole e delle specie di ortaggi.

ALLEGATO II

TAVOLA DI CONCORDANZA

Direttiva 70/457/CEE	Presente direttiva
Articolo 1, paragrafo 1	Articolo 1, paragrafo 1
Articolo 1, paragrafo 2	Articolo 1, paragrafo 2
Articolo 22	Articolo 1, paragrafo 3
Articolo 2	Articolo 2
Articolo 3, paragrafo 1	Articolo 3, paragrafo 1
Articolo 3, paragrafo 1 bis	Articolo 3, paragrafo 2
Articolo 3, paragrafo 2	Articolo 3, paragrafo 3
Articolo 3, paragrafo 3	Articolo 3, paragrafo 4
Articolo 3, paragrafo 4	Articolo 3, paragrafo 5
Articolo 4	Articolo 4
Articolo 5	Articolo 5
Articolo 6	Articolo 6
Articolo 7	Articolo 7
Articolo 8	Articolo 8
Articolo 9	Articolo 9
Articolo 10	Articolo 10
Articolo 11	Articolo 11
Articolo 12	Articolo 12
Articolo 12 bis	Articolo 13
Articolo 13	Articolo 14
Articolo 14	Articolo 15
Articolo 15	Articolo 16
Articolo 16	—
Articolo 17	—
Articolo 18	Articolo 17
Articolo 19	Articolo 18
Articolo 20	Articolo 19
Articolo 20 bis	Articolo 20
Articolo 21, paragrafo 1	Articolo 22, paragrafo 1
Articolo 21, paragrafo 3	Articolo 22, paragrafo 2
Articolo 23	Articolo 23, paragrafi 1, 2 e 4
Articolo 23 bis	Articolo 23, paragrafi 1, 3 e 4
Articolo 24	Articolo 24
Articolo 24 bis	Articolo 21
—	Articolo 25 ⁽¹⁾
—	Articolo 26
—	Articolo 27
—	Articolo 28
—	ALLEGATO I
—	ALLEGATO II

⁽¹⁾ 98/95/CE, articolo 9, paragrafo 2, e 98/96/CE, articolo 8, paragrafo 2.

DIRETTIVA 2002/54/CE DEL CONSIGLIO**del 13 giugno 2002****relativa alla commercializzazione delle sementi di barbabietole**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 37,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo ⁽¹⁾,

previa consultazione del Comitato economico e sociale,

considerando quanto segue:

- (1) La direttiva 66/400/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1966, relativa alla commercializzazione delle sementi di barbabietole ⁽²⁾, ha subito diverse e sostanziali modificazioni ⁽³⁾. A fini di razionalità e chiarezza, occorre pertanto procedere alla codificazione di detta direttiva.
- (2) Le barbabietole da zucchero e da foraggio, qui di seguito denominate «barbabietole», occupano un posto importante nell'agricoltura della Comunità.
- (3) I risultati soddisfacenti della coltura di barbabietole dipendono in vasta misura dall'utilizzazione di sementi adeguate.
- (4) Una maggiore produttività in materia di coltura di barbabietole nella Comunità sarà ottenuta con l'applicazione da parte degli Stati membri di norme unificate e il più possibile rigorose circa la scelta delle varietà ammesse alla commercializzazione. Pertanto, un catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole è previsto dalla direttiva 2002/53/CE del Consiglio ⁽⁴⁾.
- (5) Occorre stabilire per la Comunità un sistema di certificazione unificato fondato sulle esperienze acquisite dall'applicazione dei sistemi degli Stati membri e dell'Organizzazione di cooperazione e sviluppo economico. Nel quadro del consolidamento del mercato interno, conviene che il sistema comunitario sia applicabile alla produzione in vista della commercializzazione e alla commercializzazione all'interno della Comunità, senza possibilità

di deroga unilaterale da parte degli Stati membri suscettibile di impedire la libera circolazione delle sementi all'interno della Comunità.

- (6) Per regola generale, le sementi di barbabietole devono poter essere commercializzate solo se, conformemente alle norme di certificazione, siano state ufficialmente esaminate e certificate come sementi di base o sementi certificate. La scelta dei termini tecnici «sementi di base» e «sementi certificate» è basata sulla terminologia internazionale già esistente. Si dovrà rendere possibile, a determinate condizioni, la commercializzazione di sementi selezionate di generazioni anteriori alle sementi di base e di sementi in natura.
- (7) È opportuno non applicare le norme comunitarie alle sementi per le quali sia provato che sono destinate alla esportazione in paesi terzi.
- (8) Per migliorare la qualità delle sementi di barbabietole nella Comunità devono essere previste determinate condizioni per quanto concerne, in particolare, la poliploidia, la monogermia, nonché la segmentazione, la purezza specifica, la facoltà germinativa e il tenore di umidità.
- (9) Per garantire l'individualità delle sementi, devono essere stabilite norme comunitarie relative all'imballaggio, al prelievo di campioni, alla chiusura e al contrassegno. A questo scopo, le etichette devono recare le indicazioni necessarie all'esercizio del controllo ufficiale nonché all'informazione dell'agricoltore e porre in evidenza il carattere comunitario della certificazione.
- (10) Occorre stabilire delle regole relative alla commercializzazione delle sementi trattate chimicamente e delle sementi adatte alla coltivazione biologica ed anche regole relative alla conservazione delle risorse genetiche che permettano la conservazione, mediante un'utilizzazione in situ, delle varietà minacciate da erosione genetica.
- (11) Delle deroghe dovranno essere ammesse a particolari condizioni, nel rispetto dell'articolo 14 del trattato. È necessario che gli Stati membri che fanno ricorso a tali deroghe si prestino assistenza reciproca in campo amministrativo per quanto riguarda i controlli.
- (12) Per garantire, in fase di commercializzazione, il rispetto sia delle condizioni relative alla qualità delle sementi, sia delle disposizioni intese a garantirne l'identità, gli Stati membri devono prevedere disposizioni di controllo adeguate.

⁽¹⁾ Parere del 9 aprile 2002 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

⁽²⁾ GU L 125 dell'11.7.1966, pag. 2290/66. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 98/96/CE (GU L 25 dell'1.2.1999, pag. 27).

⁽³⁾ Cfr. allegato V, parte A.

⁽⁴⁾ Cfr. pagina 1 della presente Gazzetta ufficiale.

- (13) Le sementi rispondenti a tali condizioni devono essere soggette nel rispetto dell'articolo 30 del trattato, soltanto alle restrizioni di commercializzazione previste dalle norme comunitarie.
- (14) È necessario certificare, a determinate condizioni, sementi moltiplicate in un altro paese a partire da sementi di base certificate in uno Stato membro come sementi moltiplicate nello stesso Stato membro.
- (15) Occorre prevedere che le sementi di barbabietole raccolte in paesi terzi possano essere commercializzate nella Comunità soltanto se offrono le stesse garanzie delle sementi ufficialmente certificate nella Comunità e conformi alle norme comunitarie.
- (16) In periodi nei quali l'approvvigionamento di sementi certificate delle diverse categorie incontra difficoltà, occorre ammettere provvisoriamente sementi per le quali siano fissati requisiti ridotti, nonché di qualità inferiore come anche sementi appartenenti a varietà che non figurano né nel catalogo comune né nel catalogo nazionale delle varietà.
- (17) Al fine di armonizzare i metodi tecnici di certificazione dei vari Stati membri e per avere possibilità di raffronto tra le sementi certificate all'interno della Comunità e quelle provenienti da paesi terzi, è opportuno stabilire negli Stati membri prove comparative comunitarie per consentire un controllo annuale a posteriori delle sementi della categoria «sementi certificate».
- (18) È opportuno organizzare esperimenti temporanei finalizzati alla ricerca di migliori soluzioni per la modifica di talune disposizioni della presente direttiva.
- (19) Le misure necessarie per l'applicazione della presente direttiva sono adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze d'esecuzione conferite alla Commissione ⁽¹⁾.
- (20) La presente direttiva deve applicarsi fatti salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di attuazione delle direttive di cui all'allegato V, parte B,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

La presente direttiva riguarda le sementi di barbabietole commercializzate all'interno della Comunità.

⁽¹⁾ GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

Essa non si applica alle sementi di barbabietole per le quali sia provata la destinazione all'esportazione in paesi terzi.

Articolo 2

1. Ai fini della presente direttiva si intende per:
- a) «commercializzazione»: la vendita, la conservazione a fini di vendita, l'offerta in vendita e qualsiasi collocamento, fornitura o trasferimento mirante allo sfruttamento commerciale di sementi a terzi, con o senza compenso.

Non vengono considerate come commercializzazione le compravendite di sementi non miranti allo sfruttamento commerciale delle varietà, come le seguenti operazioni:

- la fornitura di sementi a organismi ufficiali di valutazione e ispezione,
- la fornitura di sementi a prestatori di servizi, per lavorazione o imballaggio, purché essi non acquisiscano titoli sulle sementi fornite.

Non viene parimenti considerata come commercializzazione la fornitura di sementi in determinate condizioni a prestatori di servizi per la produzione di talune materie prime agricole a fini industriali, ovvero la propagazione di sementi a questo scopo, purché essi non acquisiscano titoli sulle sementi fornite né sul prodotto del raccolto. Il fornitore delle sementi trasmette al servizio di certificazione una copia delle pertinenti disposizioni del contratto concluso con il prestatore di servizi comprendente le norme e le condizioni cui si conformano in quel momento le sementi fornite.

Le modalità di applicazione delle presenti disposizioni sono stabilite con la procedura di cui all'articolo 28, paragrafo 2.

- b) Barbabietole: le barbabietole da zucchero e da foraggio della specie *Beta vulgaris* L.
- c) Sementi di base: le sementi
- i) prodotte sotto la responsabilità del costituente secondo rigorose norme selettive per quanto riguarda la varietà,
 - ii) previste per la produzione di sementi della categoria «sementi certificate»,
 - iii) conformi, fatto salvo quanto disposto all'articolo 5, alle condizioni dell'allegato I per le sementi di base e
 - iv) per le quali, all'atto di un esame ufficiale, sia stata constatata la rispondenza alle condizioni summenzionate.

- d) Sementi certificate: le sementi
- i) provenienti direttamente da sementi di base,
 - ii) previste per la produzione di barbabietole,
 - iii) conformi, fatto salvo quanto disposto all'articolo 5, lettera b), alle condizioni dell'allegato I per le sementi certificate e
 - iv) — per le quali, all'atto di un esame ufficiale, sia stata constatata la rispondenza alle condizioni summenzionate oppure
— per le quali sia stata constatata la rispondenza alle condizioni di cui all'allegato I, parte A, mediante un esame ufficiale o mediante un esame eseguito sotto sorveglianza ufficiale.

e) Sementi monogermi: sementi geneticamente monogermi.

f) Sementi di precisione: le sementi destinate alle seminatrici di precisione che, conformemente alle disposizioni dell'allegato I, parte B, punto 3, lettera b), commi bb) e cc), danno solo una piantula.

g) Disposizioni ufficiali: le disposizioni che sono adottate

- i) da autorità di uno Stato o
- ii) sotto la responsabilità dello Stato, da persone giuridiche di diritto pubblico o privato o
- iii) per attività ausiliarie, sempre sotto il controllo dello Stato, da persone fisiche vincolate da giuramento,

a condizione che le persone indicate ai punti ii) e iii) non traggano profitto particolare dal risultato di dette disposizioni.

h) Piccoli imballaggi CE: gli imballaggi contenenti le seguenti sementi certificate:

- i) sementi monogermi o di precisione: a concorrenza di 100 000 glomeruli o semi, o a concorrenza di un peso netto di 2,5 kg, esclusi eventualmente gli antiparassitari granulati, le sostanze di rivestimento o altri additivi solidi;
- ii) sementi diverse da quelle monogermi o di precisione: a concorrenza di un peso netto di 10 kg esclusi eventualmente gli antiparassitari granulati, le sostanze di rivestimento o altri additivi solidi.

2. I diversi tipi di varietà, compresi i componenti, destinati alla certificazione alle condizioni della presente direttiva, possono essere specificati e definiti conformemente alla procedura di cui all'articolo 28, paragrafo 2.

3. Quando si effettua l'esame sotto sorveglianza ufficiale di cui al paragrafo 1, lettera d), punto iv), secondo trattino, debbono essere soddisfatte le seguenti condizioni:

- a) l'ispettore
 - i) deve possedere le necessarie qualificazioni tecniche;
 - ii) non deve trarre alcun profitto personale dallo svolgimento delle ispezioni;
 - iii) dev'essere ufficialmente autorizzato dall'autorità competente per la certificazione delle sementi dello Stato membro interessato; tale autorizzazione comprende, da parte degli ispettori, la prestazione di giuramento o la firma di una dichiarazione d'impegno a rispettare le norme che disciplinano i controlli ufficiali;
 - iv) deve svolgere le ispezioni sotto sorveglianza ufficiale conformemente alle norme applicabili alle ispezioni ufficiali;
- b) la coltura da seme da ispezionare dev'essere ottenuta da sementi sottoposte, con risultati soddisfacenti, a controlli ufficiali a posteriori;
- c) una parte delle colture da seme dev'essere controllata da ispettori ufficiali. Tale parte deve essere del 10 % per le colture ad autoimpollinazione e del 20 % per quelle a impollinazione incrociata ovvero, per le specie per le quali gli Stati membri prevedono controlli ufficiali di laboratorio che ricorrono a processi morfologici, fisiologici o, se del caso, biochimici per identificare la varietà e determinare la purezza, rispettivamente del 5 % e del 15 %;
- d) una parte dei campioni delle partite di sementi dalle colture da seme raccolte dev'essere conservata per controlli ufficiali a posteriori e, se del caso, per controlli ufficiali di laboratorio relativi all'identità e alla purezza delle varietà.

Gli Stati membri determinano le sanzioni irrogabili in caso di violazione delle norme che disciplinano l'esame sotto sorveglianza ufficiale di cui al primo comma. Le sanzioni previste debbono essere efficaci, proporzionate e dissuasive. Le sanzioni possono comprendere il ritiro del riconoscimento di cui al primo comma, lettera a), punto iii), agli ispettori ufficiali giudicati colpevoli di aver violato, per negligenza o deliberatamente, le norme che disciplinano i controlli ufficiali. Qualora sia accertata una siffatta violazione, la certificazione della semente controllata è annullata, a meno che possa essere dimostrato che la semente in questione soddisfa comunque tutte le condizioni pertinenti.

4. Per l'esecuzione dei controlli sotto sorveglianza ufficiale possono essere adottate ulteriori misure, con la procedura di cui all'articolo 28, paragrafo 2.

Fino al momento in cui verranno adottate tali misure occorre rispettare le condizioni stabilite dall'articolo 2 della decisione 89/540/CEE della Commissione ⁽¹⁾.

(1) GU L 286 del 4.10.1989, pag. 24. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 96/396/CE (GU L 128 del 29.5.1996, pag. 23).

Articolo 3

1. Gli Stati membri prescrivono che possano essere commercializzate soltanto le sementi di barbabietole ufficialmente certificate come «sementi di base» o «sementi certificate».

2. Gli Stati membri vigilano affinché gli esami ufficiali delle sementi siano effettuati secondo i metodi internazionali in uso, ove tali metodi esistano.

Articolo 4

In deroga all'articolo 3, paragrafo 1, gli Stati membri prescrivono che possano essere commercializzate:

- le sementi selezionate di generazioni anteriori alle sementi di base e
- le sementi in natura commercializzate ai fini del condizionamento, a condizione che sia garantita l'individualità di tali sementi.

Articolo 5

Gli Stati membri possono tuttavia autorizzare, in deroga all'articolo 3:

- a) la certificazione ufficiale e la commercializzazione di sementi di base non rispondenti alle condizioni dell'allegato I per quanto riguarda la facoltà germinativa; all'uopo, sono adottate disposizioni opportune perché il fornitore garantisca una determinata facoltà germinativa che egli indica, per la commercializzazione, su una speciale etichetta recante il suo nome e indirizzo, nonché il numero di riferimento del lotto;
- b) nell'interesse di un rapido approvvigionamento di sementi, la certificazione ufficiale e la commercializzazione, fino al primo destinatario commerciale, di sementi delle categorie «sementi di base» o «sementi certificate», per le quali non sia terminato l'esame ufficiale volto a controllare la rispondenza alle condizioni dell'allegato I per quanto riguarda la facoltà germinativa. La certificazione è concessa a condizione che sia presentato un rapporto di analisi provvisoria della semente e sia indicato il nome e l'indirizzo del primo destinatario; sono adottate disposizioni opportune perché il fornitore garantisca la facoltà germinativa risultante dall'analisi provvisoria; tale facoltà germinativa deve essere indicata, per la commercializzazione, su un'etichetta speciale recante il nome e l'indirizzo del fornitore, nonché il numero di riferimento del lotto.

Queste disposizioni non sono applicabili alle sementi importate dai paesi terzi, fatti salvi i casi previsti nell'articolo 22 limitatamente alle moltiplicazioni effettuate al di fuori della Comunità.

Gli Stati membri che fanno ricorso alla deroga di cui alle lettere a) o b) si garantiscono la reciproca assistenza amministrativa per quanto concerne i controlli.

Articolo 6

1. In deroga all'articolo 3, paragrafo 1, gli Stati membri possono autorizzare i produttori insediati nel proprio territorio a commercializzare:

- a) piccoli quantitativi di sementi, a scopi scientifici o per lavori di selezione;
- b) quantitativi adeguati di sementi per altri scopi di prova o sperimentazione, purché le sementi siano di una varietà per la quale sia stata depositata una richiesta di iscrizione nel catalogo nello Stato membro considerato.

Nel caso di materiali geneticamente modificati, tale autorizzazione può essere concessa solo se sono state adottate tutte le misure appropriate atte ad evitare effetti nocivi sulla salute umana e sull'ambiente. Ai fini della valutazione del rischio ambientale da effettuare al riguardo si applicano quindi le disposizioni previste all'articolo 7, paragrafo 4, della direttiva 2002/53/CE.

2. Gli obiettivi per i quali possono essere concesse le autorizzazioni di cui al paragrafo 1, lettera b), le disposizioni relative al contrassegno degli imballaggi, nonché i quantitativi e le condizioni per la concessione, da parte degli Stati membri, di queste autorizzazioni sono stabiliti con la procedura di cui all'articolo 28, paragrafo 2.

3. Le autorizzazioni concesse, prima del 14 dicembre 1998 dagli Stati membri ai produttori insediati nel loro territorio per gli scopi di cui al paragrafo 1 rimangono valide in attesa che siano definite le disposizioni di cui al paragrafo 2. Successivamente, tutte tali autorizzazioni sono conformi alle disposizioni stabilite conformemente al paragrafo 2.

Articolo 7

Gli Stati membri possono stabilire, per quanto si riferisce all'allegato I, condizioni supplementari o più rigorose per la certificazione della loro produzione.

Articolo 8

Gli Stati membri stabiliscono, a richiesta del costituente, che la descrizione eventualmente richiesta dei componenti genealogici sia tenuta segreta.

Articolo 9

1. Gli Stati membri prescrivono che durante la procedura di controllo delle varietà e durante l'esame delle sementi per la certificazione, i campioni siano prelevati ufficialmente secondo metodi adeguati.

2. Per l'esame delle sementi per la certificazione i campioni sono prelevati da lotti omogenei; nell'allegato II sono indicati il peso massimo di un lotto e il peso minimo del campione.

Articolo 10

1. Gli Stati membri prescrivono che possono essere commercializzate sementi di base e sementi certificate soltanto in partite sufficientemente omogenee e in imballaggi chiusi, muniti, conformemente agli articoli 11, 12 o 13 a seconda dei casi, di un sistema di chiusura e di un contrassegno.

2. Gli Stati membri possono prevedere deroghe al paragrafo 1 per la commercializzazione di piccoli quantitativi al consumatore diretto per quanto riguarda l'imballaggio, il sistema di chiusura e il contrassegno.

Articolo 11

1. Gli Stati membri prescrivono che gli imballaggi di sementi di base e di sementi certificate, quando non si tratta di sementi di quest'ultima categoria presentate sotto forma di piccoli imballaggi CE, siano chiusi ufficialmente o sotto controllo ufficiale in modo che non si possano aprire senza deteriorare il sistema di chiusura o senza lasciare tracce di manomissione sull'etichetta ufficiale prevista dall'articolo 12, o sull'imballaggio stesso.

Per assicurare la chiusura, il sistema di chiusura comporta almeno l'incorporazione dell'etichetta ufficiale o l'apposizione di un sigillo ufficiale.

Le misure previste dal secondo comma non sono indispensabili nel caso di un sistema di chiusura non riutilizzabile.

Con la procedura di cui all'articolo 28, paragrafo 2, si può constatare se un determinato sistema di chiusura risponde alle disposizioni del presente paragrafo.

2. Gli Stati membri prescrivono che, salvo nel caso di frazionamento in piccoli imballaggi CE, si può procedere ad una o più chiusure successive soltanto ufficialmente o sotto controllo ufficiale. In tal caso, sull'etichetta prevista dall'articolo 12, viene anche fatta menzione dell'ultima chiusura effettuata, della data e del servizio che l'ha effettuata.

3. Gli Stati membri prescrivono che i piccoli imballaggi CE siano chiusi in modo che non si possano aprire senza deteriorare il sistema di chiusura o senza lasciare tracce di manomissione sul contrassegno o sull'imballaggio stesso. Secondo la procedura prevista dall'articolo 28, paragrafo 2, si può constatare se un determinato sistema di chiusura risponde alle disposizioni del presente paragrafo. È possibile procedere a una o più nuove chiusure soltanto sotto controllo ufficiale.

Articolo 12

Gli Stati membri prescrivono che gli imballaggi di sementi di base e di sementi certificate, quando non si tratta di sementi di questa ultima categoria presentate sotto forma di piccoli imballaggi CE,

a) siano muniti all'esterno di un'etichetta ufficiale non ancora utilizzata, conforme ai requisiti fissati all'allegato III, parte

A, e redatta in una delle lingue ufficiali della Comunità. Il colore dell'etichetta è bianco per le sementi di base e azzurro per le sementi certificate. Se l'etichetta è munita di un occhio la sua fissazione è sempre assicurata mediante un sigillo ufficiale. Se, nel caso previsto all'articolo 5, lettera a), le sementi di base non soddisfano ai requisiti fissati nell'allegato I per quanto riguarda la facoltà germinativa, tale circostanza è menzionata sull'etichetta. È autorizzato l'impiego di etichette ufficiali adesive. Secondo la procedura di cui all'articolo 28, paragrafo 2, può essere autorizzata, sotto controllo ufficiale, la stampa sull'imballaggio, in modo indelebile e secondo il modello dell'etichetta, delle indicazioni prescritte;

b) contengano un attestato ufficiale, dello stesso colore dell'etichetta, che riproduca almeno le indicazioni previste per l'etichetta all'allegato III, parte A I, punti 3, 5, 6, 11 e 12. L'attestato deve presentarsi in modo che non possa essere scambiato con l'etichetta di cui alla lettera a). Esso non è indispensabile quando le indicazioni sono stampate in modo indelebile sull'imballaggio o se, conformemente alla lettera a), è utilizzata un'etichetta adesiva o un'etichetta costituita da materiale non lacerabile.

Articolo 13

1. Gli Stati membri prescrivono che i piccoli imballaggi CE:

a) siano muniti all'esterno, conformemente all'allegato III, parte B, di un'etichetta del fornitore, di una scritta stampata o di un timbro in una delle lingue ufficiali delle Comunità; per gli imballaggi trasparenti tale etichetta può essere inserita all'interno purché sia leggibile attraverso l'imballaggio; il colore dell'etichetta è bianco per le sementi di base e blu per le sementi certificate;

b) siano muniti di un numero d'ordine attribuito ufficialmente e apposto all'esterno dell'imballaggio o sull'etichetta del fornitore di cui alla lettera a); in caso di utilizzazione di un talloncino adesivo ufficiale, il colore dell'etichetta è bianco per le sementi di base e blu per le sementi certificate; le modalità di apposizione di tale numero d'ordine possono essere fissate secondo la procedura prevista all'articolo 28, paragrafo 2.

2. Gli Stati membri possono prescrivere che per il contrassegno dei piccoli imballaggi CE confezionati sul loro territorio sia utilizzato un talloncino adesivo ufficiale su cui siano in parte riportate le indicazioni di cui all'allegato III, parte B; quando le indicazioni sono riportate sul talloncino stesso, il contrassegno previsto al paragrafo 1, lettera a), non è richiesto.

Articolo 14

Gli Stati membri possono prevedere che, in caso di domanda, i piccoli imballaggi CE siano chiusi e contrassegnati ufficialmente o sotto controllo ufficiale secondo l'articolo 11, paragrafo 1, e l'articolo 12.

Articolo 15

Gli Stati membri prendono tutte le disposizioni opportune per permettere il controllo dell'identità delle sementi nel caso dei piccoli imballaggi e in particolare all'atto del frazionamento dei lotti di sementi. A tale scopo essi possono prevedere che i piccoli imballaggi, frazionati nel loro territorio, siano chiusi ufficialmente o sotto controllo ufficiale.

Articolo 16

1. In casi diversi da quelli già considerati dalla presente direttiva è possibile disporre, secondo la procedura di cui all'articolo 28, paragrafo 2 che gli imballaggi di sementi di base o di sementi certificate di qualsiasi tipo debbano recare un'etichetta del fornitore (sotto forma di etichetta distinta da quella ufficiale oppure di informazioni del fornitore stampate sull'imballaggio stesso). Anche le indicazioni che debbono figurare su tale etichetta sono stabilite con la procedura di cui all'articolo 28, paragrafo 2.

2. L'etichetta di cui al paragrafo 1 è redatta in modo da non poter essere confusa con l'etichetta ufficiale di cui all'articolo 12.

Articolo 17

Nel caso di sementi di una varietà geneticamente modificata, ogni etichetta apposta sulla relativa partita e ogni documento, ufficiale o meno, che la accompagni in virtù della presente direttiva, indicano chiaramente che la varietà è stata geneticamente modificata.

Articolo 18

Gli Stati membri prescrivono che ogni trattamento chimico di sementi di base o di sementi certificate sia menzionato o sull'etichetta ufficiale o sull'etichetta del fornitore, nonché sull'imballaggio o all'interno dello stesso.

Articolo 19

Al fine di trovare migliori soluzioni per la modifica di talune disposizioni stabilite dalla presente direttiva si può decidere l'organizzazione, a determinate condizioni, di esperimenti temporanei a livello comunitario, con la procedura di cui all'articolo 28, paragrafo 2.

Nell'ambito di tali esperimenti, gli Stati membri possono essere esentati da taluni obblighi previsti dalla presente direttiva. La portata di tale esenzione è definita in rapporto alle condizioni cui essa si applica. La durata di un esperimento non deve superare sette anni.

Articolo 20

Gli Stati membri vigilano affinché le sementi commercializzate in applicazione delle disposizioni della presente direttiva, sia vincolanti che facoltative, non siano soggette ad alcuna restri-

zione di commercializzazione diversa da quelle previste dalla presente direttiva o da altre direttive per quanto riguarda le loro caratteristiche, le disposizioni relative all'esame, il contrassegno e la chiusura.

Articolo 21

Le sementi selezionate di generazioni anteriori alle sementi di base possono essere commercializzate in applicazione dell'articolo 4, primo trattino, a condizione che:

- a) siano state ufficialmente controllate dal servizio competente per la certificazione, conformemente alle norme che disciplinano la certificazione delle sementi di base;
- b) siano contenute in imballaggi conformi alle disposizioni della presente direttiva, e
- c) tali imballaggi siano provvisti di un'etichetta ufficiale, recante almeno le seguenti indicazioni:
 - il servizio di certificazione e lo Stato membro o le relative sigle,
 - il numero di riferimento della partita,
 - il mese e l'anno della chiusura, oppure
 - il mese e l'anno dell'ultimo prelievo ufficiale di campioni ai fini della certificazione,
 - la specie, indicata almeno in caratteri latini con la sua denominazione botanica, che può essere riportata in forma abbreviata e senza i nomi degli autori o con la sua denominazione comune, o con entrambe; indicare se si tratta di barbabietola da zucchero o di barbabietole da foraggio,
 - la varietà, indicata almeno in caratteri latini,
 - la dicitura «sementi pre-base»,
 - il numero delle generazioni anteriori alle sementi della categoria «sementi certificate».

L'etichetta è di color bianco ed è barrata diagonalmente da una linea viola.

Articolo 22

1. Gli Stati membri prescrivono che le sementi di barbabietole:

- provenienti direttamente da sementi di base ufficialmente certificate in uno o più Stati membri o in un paese terzo al quale sia stata concessa l'equivalenza conformemente all'articolo 23, paragrafo 1, lettera b), e
- raccolte in un altro Stato membro,

devono a richiesta e fatte salve le disposizioni della direttiva 2002/53/CE, essere certificate ufficialmente come sementi certificate in ciascuno degli Stati membri, se sono state sottoposte sul campo di produzione ad un'ispezione che soddisfi le condizioni previste all'allegato I, parte A, per la categoria interessata

e se è stata constatata, al momento di un esame ufficiale, la rispondenza alle condizioni previste all'allegato I, parte B, per la stessa categoria.

Allorché in questi casi le sementi sono state prodotte direttamente a partire da sementi ufficialmente certificate di generazioni anteriori alle sementi di base, gli Stati membri possono autorizzare anche la certificazione ufficiale come sementi di base, se le condizioni previste per tale categoria sono state rispettate.

2. Le sementi di barbabietole raccolte nella Comunità e destinate ad essere certificate conformemente al paragrafo 1 sono:

- confezionate e provviste di un'etichetta ufficiale rispondente alle condizioni di cui all'allegato IV, lettere A e B, conformemente a quanto prevede l'articolo 11, paragrafo 1, e
- accompagnate da un documento ufficiale rispondente alle condizioni di cui all'allegato IV, lettera C.

Le disposizioni di cui al primo comma, relative all'imballaggio e al contrassegno, possono non essere applicate nel caso in cui le autorità responsabili del controllo in loco, quelle preposte al rilascio dei documenti per le sementi non definitivamente certificate ai fini della certificazione e quelle responsabili della certificazione stessa coincidano ovvero convengano sull'esenzione.

3. Gli Stati membri prescrivono inoltre che le sementi di barbabietole:

- provenienti direttamente da sementi di base ufficialmente certificate in uno o più Stati membri o in un paese terzo a cui è stata concessa l'equivalenza conformemente all'articolo 23, paragrafo 1, lettera b),
- raccolte in un paese terzo,

devono, a richiesta, essere certificate ufficialmente come sementi certificate in ciascuno Stato membro in cui le sementi di base sono state prodotte o certificate ufficialmente, se sono state sottoposte sul campo di produzione ad un'ispezione che soddisfi le condizioni previste in una decisione di equivalenza presa conformemente all'articolo 23, paragrafo 1, lettera a), per la categoria interessata e si è constatato, al momento di un esame ufficiale, che sono state rispettate le condizioni previste all'allegato I, parte B, per la stessa categoria. Anche gli altri Stati membri possono autorizzare la certificazione ufficiale di tali sementi.

Articolo 23

1. Su proposta della Commissione, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, dà atto:

- a) nel caso previsto nell'articolo 22, che le ispezioni in campo in un paese terzo soddisfano alle condizioni dell'allegato I, parte A;
- b) che sementi di barbabietole raccolte in un paese terzo e che offrano le stesse garanzie quanto alle loro caratteristiche nonché alle disposizioni adottate per il loro esame,

per assicurarne l'identità, per i contrassegni e per il controllo, sono per questi aspetti equivalenti alle sementi di base o alle sementi certificate raccolte all'interno della Comunità e conformi alle disposizioni della presente direttiva.

2. Il paragrafo 1 si applica anche a ogni nuovo Stato membro per il periodo che va dal giorno della sua adesione alla data alla quale deve mettere in vigore le disposizioni legislative, regolamentari o amministrative necessarie per conformarsi alle disposizioni della presente direttiva.

Articolo 24

1. Al fine di eliminare difficoltà temporanee di approvvigionamento generale di sementi di base o di sementi certificate, che si manifestino nella Comunità e non possano essere superate in altro modo, può essere deciso, secondo la procedura prevista all'articolo 28, paragrafo 2, che gli Stati membri autorizzino, per un periodo determinato, la commercializzazione nell'intera Comunità di quantitativi necessari per superare le difficoltà di approvvigionamento di sementi di una categoria soggetta a requisiti ridotti o di sementi di una varietà non inclusa nel «Catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole» o nei cataloghi nazionali delle varietà degli Stati membri.

2. Quando si tratti di una categoria di sementi di una determinata varietà, l'etichetta ufficiale è quella prevista per la corrispondente categoria; per le sementi di varietà, non incluse nei cataloghi sopracitati, l'etichetta ufficiale è di colore marrone. L'etichetta deve indicare sempre che si tratta di una categoria soggetta a requisiti ridotti.

3. Possono essere adottate norme d'applicazione delle disposizioni del paragrafo 1 secondo la procedura di cui all'articolo 28, paragrafo 2.

Articolo 25

1. Gli Stati membri vigilano affinché siano effettuati controlli ufficiali sulla commercializzazione di sementi di barbabietola, perlomeno mediante sondaggi, per verificare la conformità ai requisiti e alle condizioni della presente direttiva.

2. Fatta salva la libera circolazione delle sementi all'interno della Comunità, gli Stati membri adottano tutte le misure necessarie affinché, all'atto della commercializzazione di quantitativi di sementi superiori a 2 kg importate da paesi terzi, vengano fornite loro le seguenti indicazioni:

- a) specie,
- b) varietà,
- c) categoria,
- d) paese di produzione e servizio di controllo ufficiale,

- e) paese speditore,
- f) importatore,
- g) quantitativi di sementi.

Le modalità secondo cui dette indicazioni debbono essere fornite possono essere stabilite secondo la procedura di cui all'articolo 28, paragrafo 2.

Articolo 26

1. Nell'ambito della Comunità vengono effettuati esami comparativi comunitari al fine di controllare a posteriori campioni di sementi certificate di barbabietole prelevati mediante sondaggi. L'esame dei requisiti cui devono soddisfare le sementi può essere effettuato al momento del controllo a posteriori. L'organizzazione degli esami e i relativi risultati sono sottoposti alla valutazione del Comitato di cui all'articolo 28, paragrafo 2.

2. Gli esami comparativi servono ad armonizzare i metodi tecnici di certificazione per ottenere l'equivalenza dei risultati. Conseguito tale obiettivo, gli esami formeranno oggetto di una relazione annuale d'attività, da notificarsi in via riservata agli Stati membri e alla Commissione. La Commissione determina, secondo la procedura prevista nell'articolo 28, paragrafo 2, la data alla quale la relazione è redatta per la prima volta.

3. La Commissione adotta, con la procedura di cui all'articolo 28, paragrafo 2, le disposizioni necessarie per effettuare gli esami comparativi. Sementi di barbabietole raccolte in paesi terzi possono essere incluse negli esami comparativi.

Articolo 27

Le modifiche da apportare al testo degli allegati in funzione dell'evoluzione delle conoscenze scientifiche e tecniche sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 28, paragrafo 2.

Articolo 28

1. La Commissione è assistita dal Comitato permanente per le sementi e i materiali di moltiplicazione agricoli, orticoli e forestali istituito dall'articolo 1 della decisione 66/399/CEE del Consiglio ⁽¹⁾.

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo si applicano gli articoli 4 e 7 della decisione 1999/468/CE.

Il periodo di cui all'articolo 4, paragrafo 3, della decisione 1999/468/CE è fissato a un mese.

3. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.

⁽¹⁾ GU 125 dell'11.7.1966, pag. 2289/66.

Articolo 29

Le presente direttiva si applica fatte salve le disposizioni delle legislazioni nazionali giustificate da motivi di tutela della salute e della vita delle persone e degli animali o di preservazione dei vegetali o di protezione della proprietà industriale e commerciale.

Articolo 30

1. Con la procedura di cui all'articolo 28, paragrafo 2, possono essere stabilite condizioni specifiche che tengano conto di nuovi sviluppi per quanto riguarda:

- a) le condizioni di commercializzazione di sementi trattate chimicamente;
- b) le condizioni di commercializzazione di sementi per quanto riguarda la conservazione in situ e l'utilizzazione sostenibile delle risorse fitogenetiche, compresi i miscugli di sementi di specie che comprendono anche le specie elencate all'articolo 1 della direttiva 2002/53/CE, associate a specifici habitat naturali o seminaturali e minacciate da erosione genetica;
- c) le condizioni di commercializzazione di sementi adatte alla produzione biologica.

2. Le condizioni specifiche di cui al paragrafo 1, lettera b), comprendono in particolare i seguenti punti:

- a) le sementi di queste specie devono essere di provenienza nota e approvata dall'autorità competente di ciascuno Stato membro ai fini della commercializzazione nei settori specifici;
- b) pertinenti restrizioni quantitative.

Articolo 31

Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

La Commissione ne informa gli altri Stati membri.

Articolo 32

La Commissione, entro e non oltre il 1° febbraio 2004, procede ad una valutazione dettagliata delle semplificazioni delle procedure di certificazione introdotte dall'articolo 1 della direttiva 98/96/CE. La valutazione verte in particolare sulle eventuali ripercussioni sulla qualità delle sementi.

Articolo 33

1. La direttiva 66/400/CE come modificata dalle direttive indicate di cui all'allegato V, parte A, è abrogata, fatti salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini d'attuazione delle stesse di cui all'allegato V, parte B.

2. I riferimenti alla direttiva abrogata si intendono fatti alla presente direttiva e vanno letti secondo la tavola di concordanza contenuta nell'allegato VI.

Articolo 34

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Articolo 35

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Lussemburgo, addì 13 giugno 2002.

Per il Consiglio

Il Presidente

M. RAJOY BREY

ALLEGATO I

CONDIZIONI PER LA CERTIFICAZIONE

A. Coltura

1. I precedenti colturali del campo non devono essere incompatibili con la produzione di sementi di *Beta vulgaris* della varietà coltivata e il campo di produzione deve essere sufficientemente esente da piante provenienti dalla coltura precedente.
2. La coltura deve presentare identità e purezza della varietà in grado sufficiente.
3. Il produttore di sementi deve sottoporre all'esame del servizio di certificazione tutte le moltiplicazioni di sementi di una varietà.
4. Nel caso di sementi certificate di qualsiasi categoria si deve procedere almeno ad un'ispezione sul campo, che sia ufficiale o sotto sorveglianza ufficiale, e nel caso delle sementi di base almeno a due ispezioni sul campo, una per i planchons ed una per le piante da seme.
5. Lo stato colturale del campo di produzione e lo stato di sviluppo della coltura devono consentire un controllo sufficiente dell'identità e della purezza della varietà.
6. Le distanze minime da fonti vicine di polline sono le seguenti:

Coltura	Distanza minima
1. Per la produzione di sementi di base: — da qualsiasi fonte di polline del genus Beta	1 000 m
2. Per la produzione di sementi certificate	
a) di barbabietole da zucchero:	
— da qualsiasi fonte di polline del genus Beta non compresa sotto	1 000 m
— se l'impollinatore o uno degli impollinatori previsti è diploide, da fonti di polline di barbabietola da zucchero tetraploide	600 m
— se l'impollinatore previsto è esclusivamente tetraploide, da fonti di polline di barbabietola da zucchero diploide	600 m
— da fonti di polline di barbabietola da zucchero la cui ploidia sia sconosciuta	600 m
— se l'impollinatore o uno degli impollinatori previsti è diploide, da fonti di polline di barbabietola da zucchero diploide	300 m
— se l'impollinatore previsto è esclusivamente tetraploide, da fonti di polline di barbabietola da zucchero tetraploide	300 m
— tra due campi destinati alla produzione di sementi di barbabietola da zucchero in cui non si fa ricorso alla maschio-sterilità	300 m
b) di barbabietola da foraggio:	
— da qualsiasi fonte di polline del genus Beta non compresa sotto	1 000 m
— se l'impollinatore o uno degli impollinatori previsti è diploide, da fonti di polline di barbabietola da foraggio tetraploide	600 m
— se l'impollinatore previsto è esclusivamente tetraploide, da fonti di polline di barbabietola da foraggio diploide	600 m
— da fonti di polline di barbabietola da foraggio la cui ploidia sia sconosciuta	600 m
— se l'impollinatore o uno degli impollinatori previsti è diploide, da fonti di polline di barbabietole da foraggio diploide	300 m
— se l'impollinatore previsto è esclusivamente tetraploide, da fonti di polline di barbabietola da foraggio tetraploide	300 m
— tra due campi destinati alla produzione di sementi di barbabietola da foraggio in cui non si fa ricorso alla maschio-sterilità	300 m

Le distanze suindicate possono non essere osservate se esiste una protezione sufficiente contro qualsiasi impollinatore estraneo indesiderabile. Non è necessario alcun isolamento tra colture di sementi nelle quali viene utilizzato lo stesso impollinatore.

Per stabilire la ploidia dei due componenti «portasemi» ed «emittente di polline» delle colture destinate alla produzione di sementi ci si deve riferire al catalogo comune delle specie di varietà di piante agricole stabilito ai sensi della direttiva 2002/53/CE, oppure ai cataloghi nazionali delle varietà compilati ai sensi della stessa direttiva. Qualora l'informazione mancasse per una varietà, la ploidia va ritenuta sconosciuta e in questo caso si osserva una distanza minima di isolamento di 600 m.

B. Sementi

1. Le sementi devono presentare identità e purezza della varietà in grado sufficiente.
2. La presenza di malattie che riducano il valore d'impiego delle sementi non è tollerata che nella misura più limitata possibile.
3. Le sementi devono inoltre rispondere alle seguenti condizioni:

a)	Purezza minima specifica (% in peso) ⁽¹⁾	Facoltà germinativa minima (% dei glomeruli o semipuri)	Tenore massimo di umidità (% in peso) ⁽¹⁾
aa) Barbabietole da zucchero			
— Sementi monogermi	97	80	15
— Sementi di precisione	97	75	15
— Sementi plurigermi di varietà la cui percentuale in diploidia supera 85	97	73	15
— Altre sementi	97	68	15
bb) Barbabietole da foraggio			
— Sementi plurigermi di varietà la cui percentuale in diploidia supera 85, sementi monogermi, sementi di precisione	97	73	15
— Altre sementi	97	68	15

La percentuale in peso di semi di altre piante non deve superare 0,3.

⁽¹⁾ Esclusi eventualmente gli antiparassitari granulati, le sostanze di rivestimento e altri additivi solidi.

- b) Condizioni supplementari richieste per le sementi monogermi e per le sementi di precisione:

- aa) Sementi monogermi:

almeno il 90 % dei glomeruli germinati devono dare una sola piantula.

La percentuale in glomeruli che porta tre piantine o più non supera il 5 % calcolato sui glomeruli germinati.

- bb) Sementi di precisione di barbabietole da zucchero:

al minimo 70 % dei glomeruli germinati porta una sola piantina. La percentuale in glomeruli che dà tre piantine o più non supera il 5 % calcolato sui glomeruli germinati.

- cc) Sementi di precisione di barbabietole da foraggio:

per le varietà la cui percentuale in diploidi supera 85, almeno il 58 % dei glomeruli germinati devono dare una sola piantula. Per tutte le altre sementi, almeno il 63 % dei glomeruli germinati devono dare una sola piantula. La percentuale di glomeruli che danno tre piantule o più non deve superare il 5 % rispetto ai germinati.

- dd) Per le sementi della categoria «sementi di base», la percentuale in peso di materia inerte non deve superare l'1,0 %. Per le sementi della categoria «sementi certificate», la percentuale in peso di materia inerte non deve superare lo 0,5 %. Per quanto concerne le sementi confettate delle due categorie, l'osservanza della

rispettiva disposizione viene verificata su campioni prelevati, a norma dell'articolo 9, paragrafo 1, da sementi trasformate parzialmente decorticate (per strofinamento o frantumazione) ma non ancora confettate, fermo restando l'esame ufficiale della purezza analitica minima sulle sementi confettate.

c) Altre condizioni speciali

Gli Stati membri provvedono a che nelle zone dichiarate indenni dalla rizomania in virtù di specifiche procedure comunitarie non possano essere introdotte sementi di barbabietole la cui percentuale in peso di materia inerte superi lo 0,5 %.

ALLEGATO II

Peso massimo di un lotto: 20 tonnellate.

Peso minimo di un campione: 500 grammi.

Il peso di un lotto non può eccedere per più del 5 % il peso massimo prescritto.

ALLEGATO III

CONTRASSEGNO

A. Etichetta ufficiale

I. *Indicazioni prescritte*

1. «Normativa CE».
2. Servizio di certificazione e Stato membro o sigla degli stessi.
3. Numero di riferimento del lotto.
4. Mese e anno della chiusura, indicati con l'espressione: «chiuso ...» (mese, anno), o mese e anno dell'ultimo prelievo ufficiale di campioni per la decisione relativa alla certificazione, indicati con l'espressione: «campione prelevato ...» (mese, anno).
5. Specie, indicata almeno in caratteri latini con la sua denominazione botanica che può essere riportata in forma abbreviata, senza i nomi degli autori, o con il suo nome comune, o con entrambi; indicare se si tratta di barbabietole da zucchero o da foraggio.
6. Varietà, indicata almeno in caratteri latini.
7. Categoria.
8. Paese di produzione.
9. Peso netto o lordo dichiarato o numero dichiarato di glomeruli o di semi puri.
10. In caso d'indicazione del peso e d'utilizzazione di antiparassitari granulati, di sostanze di rivestimento o di altri additivi solidi, l'indicazione della natura dell'additivo e il rapporto approssimativo tra il peso di glomeruli o di semi puri e il peso totale.
11. Per le sementi monogermi: la menzione «monogermi».
12. Per le sementi di precisione: la menzione «precisione».
13. In caso di rianalisi, per lo meno della facoltà germinativa, possono essere menzionati l'indicazione «rianalizzato ... (mese ed anno)» e il servizio responsabile della rianalisi. Queste indicazioni possono figurare su un talloncino autoadesivo ufficiale apposto sull'etichetta ufficiale.

II. *Dimensioni minime*

110 mm × 67 mm.

B. Etichetta del fornitore o scritta sull'imballaggio (piccolo imballaggio CE)

Indicazioni prescritte

1. «Piccolo imballaggio CE».
2. Nome e indirizzo del fornitore responsabile del contrassegno o relativo segno di identificazione.
3. Numero d'ordine attribuito ufficialmente.
4. Servizio che ha attribuito il numero d'ordine e nome dello Stato membro o loro sigla.
5. Numero di riferimento quando il numero d'ordine ufficiale non consente di identificare il lotto.
6. Specie, indicata almeno in caratteri latini. Indicare se si tratta di barbabietole da zucchero o da foraggio.
7. Varietà, indicata almeno in caratteri latini.

8. «Categorie».
 9. Peso netto o lordo o numero di glomeruli o di semi puri.
 10. In caso di indicazione del peso e d'utilizzazione di antiparassitari granulati, di sostanze di rivestimento o di altri additivi solidi, l'indicazione della natura dell'additivo e il rapporto approssimativo tra il peso di glomeruli o di semi puri e il peso totale.
 11. Per le sementi monogermi: la menzione «monogermi».
 12. Per le sementi di precisione: la menzione «precisione».
-

ALLEGATO IV

ETICHETTA E DOCUMENTO PREVISTI NEL CASO DI SEMENTI NON DEFINITIVAMENTE CERTIFICATE E RACCOLTE IN UN ALTRO STATO MEMBRO**A. Indicazioni prescritte per l'etichetta**

- Autorità responsabile dell'ispezione sul campo di produzione e Stato membro o sigla dei medesimi.
- Specie, indicata almeno in caratteri latini con la sua denominazione botanica, che può essere riportata in forma abbreviata, senza i nomi degli autori, o con il suo nome comune, o con entrambi; indicazione che precisa se si tratta di barbabietole da zucchero o da foraggio.
- Varietà, indicata almeno in caratteri latini.
- Categoria.
- Numero di riferimento del campo o della partita.
- Peso netto o lordo dichiarato.
- La menzione «sementi non definitivamente certificate».

B. Colore dell'etichetta

L'etichetta è di colore grigio.

C. Indicazioni prescritte per il documento

- Autorità che rilascia il documento.
 - Specie, indicata almeno in caratteri latini con la sua denominazione botanica, che può essere riportata in forma abbreviata, senza i nomi degli autori, o con il suo nome comune, o con entrambi; indicare se si tratta di barbabietole da zucchero o da foraggio.
 - Varietà, indicata almeno in caratteri latini.
 - Categoria.
 - Numero di riferimento delle sementi utilizzate e indicazione del paese o dei paesi che hanno effettuato la certificazione delle sementi.
 - Numero di riferimento del campo o della partita.
 - Superficie coltivata per la produzione della partita oggetto del documento.
 - Quantità di sementi raccolte e numero di colli.
 - Attestato che sono state soddisfatte le condizioni prescritte per la coltura da cui le sementi provengono.
 - Se del caso, i risultati dell'analisi preliminare delle sementi.
-

ALLEGATO V

PARTE A

DIRETTIVA ABROGATA E MODIFICAZIONI SUCCESSIVE

(di cui all'articolo 33)

Direttiva 66/400/CEE (GU 125 dell'11.7.1966, pag. 2290/66)	
Direttiva 69/61/CEE del Consiglio (GU L 48 del 26.2.1969, pag. 4)	
Direttiva 71/162/CEE del Consiglio (GU L 87 del 17.4.1971, pag. 24)	unicamente l'articolo 1
Direttiva 72/274/CEE del Consiglio (GU L 171 del 29.7.1972, pag. 37)	unicamente per quanto concerne i riferimenti alle disposizioni della direttiva 66/400/CEE di cui agli articoli 1 e 2
Direttiva 72/418/CEE del Consiglio (GU L 287 del 26.12.1972, pag. 22)	unicamente l'articolo 1
Direttiva 73/438/CEE del Consiglio (GU L 356 del 27.12.1973, pag. 79)	unicamente l'articolo 1
Direttiva 75/444/CEE del Consiglio (GU L 196 del 26.7.1975, pag. 6)	unicamente l'articolo 1
Direttiva 76/331/CEE della Commissione (GU L 83 del 30.3.1976, pag. 34)	
Direttiva 78/55/CEE del Consiglio (GU L 16 del 20.1.1978, pag. 23)	unicamente l'articolo 1
Direttiva 78/692/CEE del Consiglio (GU L 236 del 26.8.1978, pag. 13)	unicamente l'articolo 1
Direttiva 87/120/CEE della Commissione (GU L 49 del 18.2.1987, pag. 39)	unicamente l'articolo 1
Direttiva 88/95/CEE della Commissione (GU L 56 del 2.3.1988, pag. 42)	
Direttiva 88/332/CEE del Consiglio (GU L 151 del 17.6.1988, pag. 82)	unicamente l'articolo 1
Direttiva 88/380/CEE del Consiglio (GU L 187 del 16.7.1988, pag. 31)	unicamente l'articolo 1
Direttiva 90/654/CEE del Consiglio (GU L 353 del 17.12.1990, pag. 48)	unicamente per quanto concerne i riferimenti alle disposizioni della direttiva 66/400/CEE di cui agli articoli 2 e all'allegato III.1, lettera a)
Direttiva 96/72/CE del Consiglio (GU L 304 del 27.11.1996, pag. 10)	unicamente l'articolo 1 punto 1
Direttiva 98/95/CE del Consiglio (GU L 25 dell'1.2.1999, pag. 1)	unicamente l'articolo 1 e l'articolo 9, paragrafo 2
Direttiva 98/96/CE del Consiglio (GU L 25 dell'1.2.1999, pag. 27)	unicamente l'articolo 1, l'articolo 8, paragrafo 2 e l'articolo 9

PARTE B

TERMINI DI ATTUAZIONE IN DIRITTO NAZIONALE

(di cui all'articolo 33)

Direttiva	Termine di attuazione
66/400/CEE	1° luglio 1968 (articolo 14, paragrafo 1) 1° luglio 1969 (altre disposizioni) ⁽¹⁾ ⁽²⁾
69/61/CEE	1° luglio 1969 ⁽³⁾
71/162/CEE	1° luglio 1970 (articolo 1, paragrafo 3) 1° luglio 1972 (articolo 1, paragrafo 1) 1° luglio 1971 (altre disposizioni) ⁽¹⁾
72/274/CEE	1° luglio 1972 (articolo 1) 1° gennaio 1973 (articolo 2)
72/418/CEE	1° luglio 1973
73/438/CEE	1° luglio 1973 (articolo 1, paragrafo 1) 1° gennaio 1974 (articolo 1, paragrafo 2)
75/444/CEE	1° luglio 1977
76/331/CEE	1° luglio 1978 (articolo 1) 1° luglio 1979 (altre disposizioni)
78/55/CEE	1° luglio 1979
78/692/CEE	1° luglio 1977 (articolo 1) 1° luglio 1979 (altre disposizioni)
87/120/CEE	1° luglio 1988
88/95/CEE	1° luglio 1988
88/332/CEE	
88/380/CEE	1° luglio 1992 (articolo 1, paragrafo 8) 1° luglio 1990 (altre disposizioni)
90/654/CEE	
96/72/CE	1° luglio 1997 ⁽³⁾
98/95/CE	1° febbraio 2000 (Rettifica: GU L 126 del 20.5.1999, pag. 23)
98/96/CE	1° febbraio 2000

⁽¹⁾ Il 1° luglio 1973 per l'articolo 14, paragrafo 1, il 1° luglio 1974 per le disposizioni relative alle sementi di base e il 1° 1976 per le restanti disposizioni per la Danimarca, l'Irlanda e il Regno Unito.

⁽²⁾ Il 1° gennaio 1986 per la Grecia, il 1° marzo 1986 per la Spagna, il 1° gennaio 1991 per il Portogallo e il 1° gennaio 1995 per l'Austria, la Finlandia e la Svezia.

⁽³⁾ Le scorte residue di etichette recanti l'abbreviazione «CEE» possono continuare ad essere utilizzate sino al 31 dicembre 2001.

ALLEGATO VI

TAVOLA DI CONCORDANZA

Direttiva 66/400/CEE	Presente direttiva
Articolo 1	Articolo 1, primo comma
Articolo 18	Articolo 1, secondo comma
Articolo 1 bis	Articolo 2, paragrafo 1, lettera a)
Articolo 2, paragrafo 1, lettera A	Articolo 2, paragrafo 1, lettera b)
Articolo 2, paragrafo 1, lettera B a)	Articolo 2, paragrafo 1, lettera c), punto i)
Articolo 2, paragrafo 1, lettera B b)	Articolo 2, paragrafo 1, lettera c), punto ii)
Articolo 2, paragrafo 1, lettera B c)	Articolo 2, paragrafo 1, lettera c), punto iii)
Articolo 2, paragrafo 1, lettera B d)	Articolo 2, paragrafo 1, lettera c), punto iv)
Articolo 2, paragrafo 1, lettera C a)	Articolo 2, paragrafo 1, lettera d), punto i)
Articolo 2, paragrafo 1, lettera C b)	Articolo 2, paragrafo 1, lettera d), punto ii)
Articolo 2, paragrafo 1, lettera C c)	Articolo 2, paragrafo 1, lettera d), punto iii)
Articolo 2, paragrafo 1, lettera C d), punto i)	Articolo 2, paragrafo 1, lettera d), punto iv), primo trattino
Articolo 2, paragrafo 1, lettera C d), punto ii)	Articolo 2, paragrafo 1, lettera d), punto iv) secondo trattino
Articolo 2, paragrafo 1, lettera D	Articolo 2, paragrafo 1, lettera e)
Articolo 2, paragrafo 1, lettera E	Articolo 2, paragrafo 1, lettera f)
Articolo 2, paragrafo 1, lettera F a)	Articolo 2, paragrafo 1, lettera g), punto i)
Articolo 2, paragrafo 1, lettera F b)	Articolo 2, paragrafo 1, lettera g), punto ii)
Articolo 2, paragrafo 1, lettera F c)	Articolo 2, paragrafo 1, lettera g), punto iii)
Articolo 2, paragrafo 1, lettera G, primo trattino	Articolo 2, paragrafo 1, lettera h), punto i)
Articolo 2, paragrafo 1, lettera G, secondo trattino	Articolo 2, paragrafo 1, lettera h), punto ii)
Articolo 2, paragrafo 1 bis	Articolo 2, paragrafo 2
Articolo 2, paragrafo 2	—
Articolo 2, paragrafo 3, punto i)	Articolo 2, paragrafo 3, primo comma, lettera a)
Articolo 2, paragrafo 3, punto i), lettera a)	Articolo 2, paragrafo 3, primo comma, lettera a), punto i)
Articolo 2, paragrafo 3, punto i), lettera b)	Articolo 2, paragrafo 3, primo comma, lettera a), punto ii)
Articolo 2, paragrafo 3, punto i), lettera c)	Articolo 2, paragrafo 3, primo comma, lettera a), punto iii)
Articolo 2, paragrafo 3, punto i), lettera d)	Articolo 2, paragrafo 3, primo comma, lettera a), punto iv)
Articolo 2, paragrafo 3, punto ii)	Articolo 2, paragrafo 3, primo comma, lettera b)
Articolo 2, paragrafo 3, punto iii)	Articolo 2, paragrafo 3, primo comma, lettera c)
Articolo 2, paragrafo 3, punto iv)	Articolo 2, paragrafo 3, primo comma, lettera d)
Articolo 2, paragrafo 3, punto v)	Articolo 2, paragrafo 3, secondo comma
Articolo 2, paragrafo 4	Articolo 2, paragrafo 4
Articolo 3	Articolo 3
Articolo 3 bis	Articolo 4
Articolo 4	Articolo 5
Articolo 4 bis	Articolo 6
Articolo 5	Articolo 7
Articolo 6	Articolo 8
Articolo 7	Articolo 9
Articolo 9	Articolo 10

Direttiva 66/400/CEE	Presente direttiva
Articolo 10	Articolo 11
Articolo 11	Articolo 12
Articolo 11 bis	Articolo 13
Articolo 11 ter	Articolo 14
Articolo 11 quater	Articolo 15
Articolo 12	Articolo 16
Articolo 12 bis	Articolo 17
Articolo 13	Articolo 18
Articolo 13 bis	Articolo 19
Articolo 14, paragrafo 1	Articolo 20
—	—
Articolo 14 bis	Articolo 21
Articolo 15	Articolo 22
Articolo 16, paragrafo 1	Articolo 23, paragrafo 1
Articolo 16, paragrafo 2	—
Articolo 16, paragrafo 3	Articolo 23, paragrafo 2
Articolo 16, paragrafo 4	—
Articolo 17	Articolo 24
Articolo 19	Articolo 25
Articolo 20	Articolo 26
Articolo 21 bis	Articolo 27
Articolo 21	Articolo 28
Articolo 22	Articolo 29
Articolo 22 bis, paragrafo 1	Articolo 30, paragrafo 1
Articolo 22 bis, paragrafo 2, punto i)	Articolo 30, paragrafo 2, lettera a)
Articolo 22 bis, paragrafo 2, punto ii)	Articolo 30, paragrafo 2, lettera b)
—	Articolo 31 ⁽¹⁾
—	Articolo 32 ⁽²⁾
—	Articolo 33
—	Articolo 34
—	Articolo 35
ALLEGATO I, parte A, punto 01	ALLEGATO I, parte A, punto 1
ALLEGATO I, parte A, punto 1	ALLEGATO I, parte A, punto 2
ALLEGATO I, parte A, punto 2	ALLEGATO I, parte A, punto 3
ALLEGATO I, parte A, punto 3	ALLEGATO I, parte A, punto 4
ALLEGATO I, parte A, punto 4	ALLEGATO I, parte A, punto 5
ALLEGATO I, parte A, punto 5	ALLEGATO I, parte A, punto 6
ALLEGATO I, parte B, punto 1	ALLEGATO I, parte B, punto 1
ALLEGATO I, parte B, punto 2	ALLEGATO I, parte B, punto 2
ALLEGATO I, parte B, punto 3.a)	ALLEGATO I, parte B, punto 3.a)
ALLEGATO I, parte B, punto 3.b), aa)	ALLEGATO I, parte B, punto 3.b), aa)
ALLEGATO I, parte B, punto 3.b), aa) bis	ALLEGATO I, parte B, punto 3.b), bb)

Direttiva 66/400/CEE	Presente direttiva
ALLEGATO I, parte B, punto 3.b), bb)	ALLEGATO I, parte B, punto 3.b), cc)
ALLEGATO I, parte B, punto 3.b), cc)	ALLEGATO I, parte B, punto 3.b), dd)
ALLEGATO I, parte B, punto 3.c)	ALLEGATO I, parte B, punto 3.c)
ALLEGATO II	ALLEGATO II
ALLEGATO III, parte A, punto 1.1	ALLEGATO III, parte A, punto 1.1
ALLEGATO III, parte A, punto 1.2	ALLEGATO III, parte A, punto 1.2
ALLEGATO III, parte A, punto 1.3	ALLEGATO III, parte A, punto 1.3
ALLEGATO III, parte A, punto 1.3 a	ALLEGATO III, parte A, punto 1.4
ALLEGATO III, parte A, punto 1.4	ALLEGATO III, parte A, punto 1.5
ALLEGATO III, parte A, punto 1.5	ALLEGATO III, parte A, punto 1.6
ALLEGATO III, parte A, punto 1.6	ALLEGATO III, parte A, punto 1.7
ALLEGATO III, parte A, punto 1.7	ALLEGATO III, parte A, punto 1.8
ALLEGATO III, parte A, punto 1.8	ALLEGATO III, parte A, punto 1.9
ALLEGATO III, parte A, punto 1.9	ALLEGATO III, parte A, punto 1.10
ALLEGATO III, parte A, punto 1.10	ALLEGATO III, parte A, punto 1.11
ALLEGATO III, parte A, punto 1.11	ALLEGATO III, parte A, punto 1.12
ALLEGATO III, parte A, punto 1.12	ALLEGATO III, parte A, punto 1.13
ALLEGATO III, parte A, punto II	ALLEGATO III, parte A, punto II
ALLEGATO III, parte B	ALLEGATO III, parte B
ALLEGATO IV	ALLEGATO IV
—	ALLEGATO V
—	ALLEGATO VI

⁽¹⁾ 98/95/CE, articolo 9.2 e 98/96/CE, articolo 8.2.

⁽²⁾ 98/96/CE, articolo 9.

DIRETTIVA 2002/55/CE DEL CONSIGLIO

del 13 giugno 2002

relativa alla commercializzazione delle sementi di ortaggi

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 37,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo ⁽¹⁾,

previa consultazione del Comitato economico e sociale,

considerando quanto segue:

(1) La direttiva 70/458/CEE del Consiglio, del 29 settembre 1970, relativa alla commercializzazione delle sementi di ortaggi ⁽²⁾, ha subito diverse e sostanziali modificazioni ⁽³⁾. A fini di razionalità e chiarezza, occorre pertanto procedere alla codificazione di detta direttiva.

(2) La produzione di sementi di ortaggi occupa un posto importante nell'agricoltura della Comunità europea.

(3) I risultati soddisfacenti della coltura di ortaggi dipendono in ampia misura dall'utilizzazione di sementi adeguate.

(4) Una maggiore produttività in materia di colture degli ortaggi nella Comunità sarà ottenuta con l'applicazione, da parte degli Stati membri, di norme unificate e il più possibile rigorose circa la scelta delle varietà di cui è ammessa la commercializzazione.

(5) Risulta necessario compilare un catalogo comune delle varietà delle specie di ortaggi. Tale catalogo può essere compilato soltanto sulla base di cataloghi nazionali.

(6) È pertanto opportuno che tutti gli Stati membri compilino uno o più cataloghi nazionali delle varietà per le quali, nel rispettivo territorio, la certificazione, il controllo e la commercializzazione sono ammessi.

(7) La compilazione di tali cataloghi deve avvenire secondo regole unificate, affinché le varietà ammesse siano distinte, stabili e sufficientemente omogenee.

(8) Occorre tener conto delle norme stabilite a livello internazionale per talune disposizioni relative all'ammissione delle varietà a livello nazionale.

(9) Gli esami per l'ammissione di una varietà esigono che sia determinato un notevole numero di criteri e di condizioni minime di esecuzione unificati.

(10) Le prescrizioni relative alla durata di validità di un'ammissione, ai motivi del suo ritiro e all'esecuzione di una selezione conservativa devono essere unificate e occorre prevedere una reciproca informazione degli Stati membri, per quanto concerne l'ammissione e il ritiro delle varietà.

(11) È opportuno stabilire delle regole relative all'ammissibilità delle denominazioni delle varietà nonché per l'informazione all'interno degli Stati membri.

(12) Le sementi delle varietà registrate nel catalogo comune non devono essere soggette, all'interno della Comunità, ad alcuna restrizione di commercializzazione per ciò che riguarda la varietà.

(13) È inoltre opportuno concedere agli Stati membri il diritto di far valere talune obiezioni su una varietà.

(14) È opportuno che la Commissione provveda a pubblicare nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, serie C, le varietà ammesse al catalogo comune.

(15) Occorre prevedere prescrizioni che riconoscano l'equivalenza degli esami e dei controlli delle varietà effettuati in paesi terzi.

(16) Grazie ai progressi scientifici e tecnici è attualmente possibile selezionare varietà di sementi mediante modificazione genetica. Pertanto, nello stabilire se ammettere o meno varietà geneticamente modificate ai sensi della direttiva 90/220/CEE del Consiglio, del 23 aprile 1990, sull'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati ⁽⁴⁾, gli Stati membri dovrebbero tener conto dei rischi connessi con l'emissione deliberata nell'ambiente. Occorrerebbe inoltre stabilire le condizioni di ammissione di tali sementi geneticamente modificate.

⁽¹⁾ Parere del 9 aprile 2002 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

⁽²⁾ GU L 225 del 12.10.1970, pag. 7. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 98/96/CE (GU L 25 dell'1.2.1999, pag. 27).

⁽³⁾ Cfr. allegato VI, parte A.

⁽⁴⁾ GU L 117 dell'8.5.1990, pag. 15. Direttiva abrogata dalla direttiva 2001/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 106 del 17.4.2001, pag. 1).

- (17) La commercializzazione di nuovi alimenti e di nuovi ingredienti per alimenti è disciplinata a livello comunitario dal regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾. Pertanto, è opportuno che gli Stati membri tengano conto dei rischi sanitari connessi ai prodotti alimentari nello stabilire se ammettere o meno le varietà. Occorrerebbe inoltre stabilire le condizioni di ammissione di tali varietà.
- (18) Alla luce dei progressi scientifici e tecnici, occorre stabilire delle regole relative all'ammissione di varietà di cui le sementi e i materiali di moltiplicazione sono trattati chimicamente.
- (19) In generale, le sementi di ortaggi devono poter essere commercializzate solo se, conformemente alle norme di certificazione, sono state ufficialmente esaminate e certificate come sementi di base o sementi certificate. Si deve rendere possibile, a determinate condizioni, la commercializzazione di sementi selezionate di generazioni anteriori alle sementi di base e di sementi in natura.
- (20) Per determinate specie di ortaggi, è impossibile limitare la commercializzazione alle sementi certificate. È pertanto opportuno ammettere la commercializzazione di sementi standard controllate, le quali devono pure possedere l'identità e la purezza della varietà, caratteristiche soggette peraltro unicamente a controllo ufficiale a posteriori, effettuato sul posto mediante sondaggi.
- (21) Per migliorare la qualità delle sementi di ortaggi nella Comunità, devono essere previste determinate condizioni per quanto concerne la purezza specifica minima e la facoltà germinativa.
- (22) Per garantire l'individualità delle sementi, devono essere fissate norme comunitarie relative all'imballaggio, al prelievo dei campioni, alla chiusura e al contrassegno. È anche opportuno prevedere controlli ufficiali a priori delle sementi certificate e fissare gli obblighi cui deve adempiere il responsabile della commercializzazione delle sementi tipo e delle sementi certificate presentate in piccoli imballaggi.
- (23) Occorre stabilire delle regole relative alla commercializzazione delle sementi trattate chimicamente e delle sementi adatte alla coltivazione biologica ed anche regole relative alla conservazione delle risorse genetiche che permettano la conservazione, mediante un'utilizzazione in situ, delle varietà minacciate da erosione genetica.
- (24) Delle deroghe devono essere ammesse a certe condizioni, nel rispetto dell'articolo 14 del trattato. È necessario che gli Stati membri che fanno ricorso a tali deroghe si assistano reciprocamente in campo amministrativo per quanto riguarda i controlli.
- (25) Per garantire, in fase di commercializzazione, il rispetto sia delle condizioni relative alla qualità delle sementi, sia delle disposizioni intese a garantirne l'identità, gli Stati membri devono prevedere disposizioni di controllo adeguate.
- (26) Le sementi rispondenti a tali condizioni devono essere soggette, nel rispetto dell'articolo 30 del trattato, unicamente alle restrizioni di commercializzazione previste dalle norme comunitarie.
- (27) È necessario certificare, a determinate condizioni, le sementi moltiplicate in un altro paese a partire da sementi certificate in uno Stato membro come sementi moltiplicate nello stesso Stato membro.
- (28) Occorre prevedere che le sementi di ortaggi raccolte in paesi terzi possano essere commercializzate nella Comunità soltanto se offrono le stesse garanzie delle sementi ufficialmente certificate o commercializzate nella Comunità in quanto sementi standard conformi alle norme comunitarie.
- (29) In periodi nei quali l'approvvigionamento di sementi certificate delle diverse categorie o di sementi standard incontra difficoltà, occorre ammettere provvisoriamente sementi per le quali siano fissati requisiti ridotti nonché anche sementi appartenenti a varietà che non figurano né sul catalogo comune, né sul catalogo nazionale delle varietà.
- (30) Al fine di armonizzare i metodi tecnici di certificazione e di controllo degli Stati membri e per avere possibilità di raffronto tra le sementi certificate all'interno della Comunità e quelle provenienti da paesi terzi, è opportuno stabilire negli Stati membri saggi comparativi comunitari per consentire un controllo annuale a posteriori delle sementi di talune varietà della categoria «sementi di base» e delle sementi delle categorie «sementi certificate» e «sementi standard».
- (31) Le norme comunitarie non devono essere applicate alle sementi per le quali sia provato che sono destinate all'esportazione verso paesi terzi.
- (32) È opportuno che il campo d'applicazione della presente direttiva comprenda anche specie atte all'utilizzazione sia come ortaggi che come piante foraggere o piante oleaginose. Se tuttavia, nel territorio di uno Stato membro, non esiste normalmente una moltiplicazione e una commercializzazione di sementi di determinate specie, occorre prevedere la possibilità di dispensare lo Stato membro dall'applicare le disposizioni della presente direttiva alle specie in questione.

⁽¹⁾ GU L 43 del 14.2.1997, pag. 1.

- (33) È opportuno organizzare esperimenti temporanei finalizzati alla ricerca di migliori soluzioni per la modifica di talune disposizioni della presente direttiva.
- (34) Le misure necessarie per l'applicazione della presente direttiva sono adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze d'esecuzione conferite alla Commissione ⁽¹⁾.
- (35) La presente direttiva deve applicarsi fatti salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini d'attuazione delle direttive di cui all'allegato VI, parte B,

Le modalità di applicazione delle presenti disposizioni sono stabilite con la procedura di cui all'articolo 46, paragrafo 2;

- b) «ortaggi»: le piante delle specie seguenti destinate alla produzione agricola od orticola, ad esclusione degli usi ornamentali:

<i>Allium cepa</i> L.	Cipolla
<i>Allium porrum</i> L.	Porro
<i>Anthriscus cerefolium</i> (L.) Hoffm.	Cerfoglio
<i>Apium graveolens</i> L.	Sedano
<i>Asparagus officinalis</i> L.	Asparago
<i>Beta vulgaris</i> L. var. <i>vulgaris</i>	Bietola da coste
<i>Beta vulgaris</i> L. var. <i>conditiva</i>	Bietola da orto
Alef.	
<i>Brassica oleracea</i> L. convar. <i>acephata</i> (DC) Alef. var. <i>sabellica</i> L.	Cavolo laciniato
<i>Brassica oleracea</i> L. convar. <i>botrytis</i> (L.) Alef. var. <i>botrytis</i> L.	Cavolfiore
<i>Brassica oleracea</i> L. convar. <i>botrytis</i> (L.) Alef. var. <i>cymosa</i> Duch.	Cavolo broccolo
<i>Brassica oleracea</i> L. convar. <i>oleracea</i> var. <i>gemmifera</i> DC.	Cavolo di Bruxelles
<i>Brassica oleracea</i> L. convar. <i>capitata</i> (L.) Alef. var. <i>sabauda</i> L.	Cavolo verza
<i>Brassica oleracea</i> L. convar. <i>capitata</i> (L.) Alef. var. <i>alba</i> DC.	Cavolo cappuccio bianco
<i>Brassica oleracea</i> L. convar. <i>capitata</i> (L.) Alef. var. <i>rubra</i> DC.	Cavolo cappuccio rosso
<i>Brassica oleracea</i> L. convar. <i>acephala</i> (DC.) Alef. var. <i>gongyloides</i> L.	Cavolo rapa
<i>Brassica pekinensis</i> (Lour.) Rupr.	Cavolo cinese
<i>Brassica rapa</i> L. var. <i>rapa</i>	Rapa primaverile, rapa autunnale
	Peperone
<i>Capsicum annuum</i> L.	Indivia riccia o scarola
<i>Cichorium endivia</i> L.	Cicoria di tipo Witloof, cicoria di tipo italiano (o cicoria a foglia larga), cicoria industriale
<i>Cichorium intybus</i> L. (<i>partim</i>)	Anguria
<i>Citrullus lanatus</i> (Thunb.) Matsum. et Nakai	Melone
<i>Cucumis melo</i> L.	Cetriolo-cetriolino
<i>Cucumis sativus</i> L.	Zucca
<i>Cucurbita maxima</i> Duchesne	Zucchini
<i>Cucurbita pepo</i> L.	Cardo
<i>Cynara cardunculus</i> L.	Carota
<i>Daucus carota</i> L.	Finocchio
<i>Foeniculum vulgare</i> Miller	Lattuga
<i>Lactuca sativa</i> L.	Pomodoro
<i>Lycopersicon lycopersicum</i> (L.) Karsten ex Farw.	Prezzemolo
<i>Petroselinum crispum</i> (Miller) Nyman ex A. W. Hill	Fagiolo di Spagna
<i>Phaseolus coccineus</i> L.	Fagiolo
<i>Phaseolus vulgaris</i> L.	Pisello, ad eccezione del pisello da foraggio
<i>Pisum sativum</i> L. (<i>partim</i>)	Ravanello
<i>Raphanus sativus</i> L.	Scorzonera
<i>Scorzonera hispanica</i> L.	Melanzana
<i>Solanum melongena</i> L.	Spinacio
<i>Spinacia oleracea</i> L.	Valeriana
<i>Valerianella locusta</i> (L.) Laterr.	Fava da orto
<i>Vicia faba</i> L. (<i>partim</i>)	

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

La presente direttiva riguarda la produzione a fini di commercializzazione e la commercializzazione delle sementi di ortaggi all'interno della Comunità.

Essa non si applica alle sementi di ortaggi per le quali sia provata la destinazione alla esportazione in paesi terzi.

Articolo 2

1. Ai sensi della presente direttiva si intende per:

- a) «commercializzazione»: la vendita, la conservazione a fini di vendita, l'offerta in vendita e qualsiasi collocamento, fornitura o trasferimento di sementi a terzi, mirante allo sfruttamento commerciale con o senza compenso.

Non vengono considerate come commercializzazione le compravendite di sementi non miranti allo sfruttamento commerciale delle varietà, come le seguenti operazioni:

- la fornitura di sementi a organismi ufficiali di valutazione e ispezione,
- la fornitura di sementi a prestatori di servizi, per lavorazione o imballaggio, purché essi non acquisiscano titoli sulle sementi fornite.

Non viene parimenti considerata come commercializzazione la fornitura di sementi in determinate condizioni a prestatori di servizi per la produzione di talune materie prime agricole a fini industriali, ovvero la propagazione di sementi a questo scopo, purché essi non acquisiscano titoli sulle sementi fornite né sul prodotto del raccolto. Il fornitore delle sementi trasmette al servizio di certificazione una copia delle pertinenti disposizioni del contratto concluso con il prestatore di servizi comprendente le norme e le condizioni cui si conformano in quel momento le sementi fornite.

⁽¹⁾ GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

- c) «sementi di base»: le sementi:
- i) prodotte sotto la responsabilità del costituente o del selezionatore secondo metodi di selezione per la conservazione della varietà;
 - ii) previste per la produzione di sementi della categoria «sementi certificate»;
 - iii) conformi, fatto salvo quanto disposto all'articolo 22, alle condizioni previste dagli allegati I e II per le sementi di base; e
 - iv) per le quali, all'atto di un esame ufficiale, sia stata constatata la rispondenza alle condizioni summenzionate;
- iii) per attività ausiliarie, sempre sotto il controllo dello Stato, da persone fisiche vincolate da giuramento a condizione che le persone di cui alle lettere sub ii) e iii) non traggano profitto particolare dal risultato di dette disposizioni;
- d) «sementi certificate»: le sementi:
- i) provenienti direttamente da sementi di base o a richiesta del costituente, da sementi di una generazione anteriore a quella delle sementi di base che possano soddisfare e abbiano soddisfatto, all'atto di un esame ufficiale, alle condizioni previste dagli allegati I e II per le sementi di base;
 - ii) previste soprattutto per la produzione di ortaggi;
 - iii) conformi, fatto salvo quanto disposto all'articolo 22, lettera b), alle condizioni previste agli allegati I e II per le sementi certificate;
 - iv) per le quali, all'atto di un esame ufficiale, sia stata constatata la rispondenza alle condizioni summenzionate; e
 - v) sottoposte a posteriori a controllo ufficiale mediante sondaggi, per quanto concerne l'identità e la purezza della varietà;
- g) «piccoli imballaggi CE»: imballaggi aventi un peso netto massimo di sementi di:
- i) 5 kg per le leguminose;
 - ii) 500 g per le cipolle, il cerfoglio, gli asparagi, le bietole da coste, le bietole da orto, le rape primaverili, le rape autunnali, le angurie, zucca, gli zucchini, le carote, i ravanelli, la scorzonera, gli spinaci e la valeriana;
 - iii) 100 g per tutte le altre specie di ortaggi.
2. Eventuali modifiche dell'elenco delle specie di cui al paragrafo 1, lettera b), sono adottate con la procedura di cui all'articolo 46, paragrafo 2.
3. I diversi tipi di varietà, compresi i componenti, possono essere specificati e definiti conformemente alla procedura di cui all'articolo 46, paragrafo 2.
- Articolo 3*
1. Gli Stati membri prescrivono che le sementi di ortaggi possono essere certificate, controllate quali sementi standard e commercializzate soltanto se la loro varietà è ufficialmente ammessa almeno in uno Stato membro.
2. Ogni Stato membro compila uno o più cataloghi delle varietà ammesse ufficialmente alla certificazione al controllo in quanto sementi standard ed alla commercializzazione sul suo territorio. I cataloghi sono suddivisi:
- a) secondo le varietà le cui sementi possono essere certificate in quanto «sementi di base» o «sementi certificate», o controllate in quanto «sementi standard»; e
 - b) secondo le varietà le cui sementi possono essere controllate soltanto quali sementi standard.
- Tali cataloghi possono essere consultati da chiunque.
3. Il catalogo comune delle varietà delle specie di ortaggi è compilato in base ai cataloghi nazionali degli Stati membri, conformemente alle disposizioni degli articoli 16 e 17.
4. Gli Stati membri possono stabilire che l'ammissione di una varietà nel catalogo comune o nel catalogo di un altro Stato membro equivalga all'ammissione nel loro catalogo. In tal caso lo Stato membro è dispensato dagli obblighi previsti dagli articoli 7, 9, paragrafo 4, e 10, paragrafi 2, 3, 4 e 5.
- e) «sementi standard»: le sementi:
- i) che presentano sufficiente identità e purezza della varietà;
 - ii) che sono soprattutto previste per la produzione di ortaggi;
 - iii) conformi alle condizioni dell'allegato II; e
 - iv) sottoposte a posteriori a controllo ufficiale mediante sondaggi, per quanto concerne l'identità e la purezza della varietà;
- f) «disposizioni ufficiali»: le disposizioni che sono adottate:
- i) dalle autorità di uno Stato; o
 - ii) sotto la responsabilità dello Stato, da persone giuridiche di diritto pubblico o privato; o

Articolo 4

1. Gli Stati membri provvedono affinché una varietà venga ammessa solo ove sia distinta, stabile e sufficientemente omogenea.

Per la cicoria industriale, la varietà deve possedere un valore agronomico e di utilizzazione soddisfacente.

2. Nel caso di una varietà geneticamente modificata ai sensi dell'articolo 2, paragrafi 1 e 2, della direttiva 90/220/CEE del Consiglio, la varietà è ammessa solo se sono state adottate tutte le misure appropriate atte ad evitare effetti nocivi sulla salute umana e sull'ambiente.

3. Tuttavia, se del materiale derivato da una varietà vegetale è destinato ad essere utilizzato come alimento e ingrediente alimentare rientrante nel campo di applicazione del regolamento (CE) n. 258/97, questi prodotti o ingredienti alimentari non devono:

- presentare rischi per il consumatore,
 - indurre in errore il consumatore,
 - differire dagli altri prodotti o ingredienti alimentari alla cui sostituzione essi sono destinati, al punto che il loro consumo normale possa comportare svantaggi per il consumatore sotto il profilo nutrizionale.
4. Nell'interesse della conservazione delle risorse fitogenetiche come specificato all'articolo 44, paragrafo 2, gli Stati membri possono non rispettare i criteri di ammissione indicati al paragrafo 1, purché siano stabilite condizioni specifiche con la procedura di cui all'articolo 46, paragrafo 2, tenendo conto dei requisiti di cui all'articolo 44, paragrafo 3.

Articolo 5

1. Una varietà è distinta se, indipendentemente dall'origine, artificiale o naturale, della variazione iniziale da cui proviene, si distingue nettamente per uno o più caratteri importanti da qualsiasi altra varietà nota nella Comunità.

I caratteri di una varietà si debbono poter riconoscere con precisione e descrivere con altrettanta precisione.

Una varietà nota nella Comunità è qualsiasi varietà che, al momento in cui la richiesta di ammissione della varietà da giudicare è presentata nei debiti modi:

- figura nel catalogo comune delle varietà delle specie di ortaggi o nel catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole,
- o, pur senza figurare in uno dei suddetti cataloghi, è ammessa o in corso di ammissione nello Stato membro in questione o in un altro Stato membro alla certificazione e alla commercializzazione, o alla certificazione per altri paesi, oppure al controllo quali sementi standard,

a meno che, prima della decisione in merito alla richiesta d'ammissione della varietà da giudicare, non siano più soddisfatti in tutti gli Stati membri interessati i requisiti sopra indicati.

2. Una varietà è stabile se resta conforme alla definizione dei suoi caratteri essenziali dopo le sue riproduzioni o moltiplicazioni successive o alla fine di ogni ciclo, qualora il costituente abbia definito un ciclo particolare di riproduzioni o di moltiplicazioni.

3. Una varietà è sufficientemente omogenea se le piante che la compongono, a parte qualche rara aberrazione, tenendo conto delle particolarità del loro sistema di riproduzione, sono simili o geneticamente identiche per l'insieme delle caratteristiche considerate a tal fine.

Articolo 6

Gli Stati membri vigilano a che le varietà provenienti da altri Stati membri siano soggette, in particolare per quanto concerne la procedura d'ammissione, alle stesse condizioni applicate alle varietà nazionali.

Articolo 7

1. Gli Stati membri stabiliscono che l'ammissione delle varietà sia subordinata ad esami ufficiali effettuati principalmente in campo e volti ad accertare la rispondenza ad un numero di caratteri sufficienti per descrivere la varietà. I metodi impiegati per l'accertamento dei caratteri devono essere precisi e provati. Ai fini della distinzione, gli esami in coltura comprendono almeno le varietà paragonabili disponibili, note nella Comunità ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1. Per l'applicazione dell'articolo 9 sono comprese altre varietà paragonabili disponibili. Nel caso di varietà le cui sementi possono essere controllate soltanto quali sementi standard, possono essere presi in considerazione i risultati di esami non ufficiali e le cognizioni pratiche attinte durante la coltivazione in relazione ai risultati di un esame ufficiale.

Può tuttavia essere prescritto, con la procedura di cui all'articolo 46, paragrafo 2, che, a partire da date determinate, le varietà di talune specie di ortaggi possano essere ammesse soltanto sulla base di esami ufficiali.

2. Con la procedura di cui all'articolo 46, paragrafo 2, si provvede a fissare, tenendo conto dello stato delle conoscenze tecniche e scientifiche:

- a) i caratteri minimi su cui devono vertere gli esami per le varie specie;
- b) le condizioni minime cui devono soddisfare gli esami.

3. Ove l'esame dei componenti genealogici si renda indispensabile per lo studio degli ibridi e delle varietà sintetiche, gli Stati membri, su richiesta del costituente, vigilano a che i risultati dell'esame e la descrizione dei componenti genealogici siano tenuti segreti.

4. a) Nel caso di una varietà geneticamente modificata di cui all'articolo 4, paragrafo 4, deve essere effettuata una valutazione del rischio per l'ambiente analoga a quella prevista dalla direttiva 90/220/CEE.
- b) Le procedure atte a garantire che la valutazione del rischio per l'ambiente e di altri elementi pertinenti siano equivalenti a quella prevista dalla direttiva 90/220/CEE sono stabilite su proposta della Commissione con regolamento del Consiglio fondato sulla pertinente base giuridica del trattato. Fino all'entrata in vigore di tale regolamento, le varietà geneticamente modificate sono accettate ai fini dell'inclusione in un catalogo nazionale soltanto dopo essere state ammesse alla commercializzazione conformemente alla direttiva 90/220/CEE.
- c) Gli articoli da 11 a 18 della direttiva 90/220/CEE cessano di applicarsi alle varietà geneticamente modificate a decorrere dall'entrata in vigore del regolamento di cui alla precedente lettera b).
- d) I dati tecnico-scientifici per l'attuazione della valutazione del rischio ambientale sono adottati con la procedura di cui all'articolo 46, paragrafo 2.
5. a) Gli Stati membri garantiscono che una varietà destinata ad essere utilizzata per gli scopi previsti nel presente paragrafo possa essere ammessa solo se:
- l'alimento o l'ingrediente alimentare sia già stato autorizzato ai sensi del regolamento (CE) n. 258/97, oppure se
 - le decisioni relative all'autorizzazione previste dal regolamento (CE) n. 258/97 sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 46, paragrafo 2.
- b) Nel caso di cui alla lettera a), secondo trattino, occorre tener conto dei criteri di cui all'articolo 4, paragrafo 5, e dei principi di valutazione di cui al regolamento (CE) n. 258/97.
- c) I dati tecnico-scientifici per l'attuazione delle misure di cui alla lettera b) sono adottati con la procedura di cui all'articolo 46, paragrafo 2.

Articolo 8

Gli Stati membri prescrivono che il richiedente, all'atto del deposito della domanda d'ammissione di una varietà, indichi se per questa ultima è già stata introdotta domanda in un altro Stato membro, di quale Stato membro si tratta ed il risultato di tale domanda.

Articolo 9

1. Gli Stati membri vigilano affinché il catalogo delle varietà ammesse sul loro territorio e, quando è richiesta la selezione conservatrice, il nome del responsabile o dei responsabili nei

rispettivi paesi siano pubblicati ufficialmente. Qualora più persone siano responsabili della selezione conservatrice di una varietà, la pubblicazione del loro nome non è indispensabile. Nel caso in cui non sia effettuata la pubblicazione, il catalogo indica l'autorità che dispone dell'elenco dei nomi dei responsabili della selezione conservatrice.

2. Quando ammettono una varietà, gli Stati membri vigilano a che essa abbia, se possibile, la stessa denominazione adottata negli altri Stati membri.

Ove si sappia che delle sementi o materiali di moltiplicazione di una determinata varietà sono commercializzate in altro paese sotto una denominazione differente, quest'ultima dovrà figurare anch'essa nel catalogo.

Nel caso di varietà derivate da varietà la cui ammissione ufficiale è stata determinata conformemente all'articolo 12, paragrafo 3, secondo e terzo comma, e ammesse in uno o più Stati membri a seguito delle misure ufficiali contemplate di tale disposizione, si può decidere, con la procedura di cui all'articolo 46, paragrafo 2, che tutti gli Stati membri che hanno proceduto a tale ammissione assicurino che le varietà abbiano denominazioni determinate secondo la stessa procedura e conformi ai principi enunciati sopra.

3. Gli Stati membri, tenendo conto delle informazioni disponibili, provvedono inoltre affinché una varietà che non si distingue nettamente

- da una varietà precedentemente ammessa nello Stato membro in questione o in un altro Stato membro, o

- da un'altra varietà sulla quale sia già stato espresso un giudizio, per quanto concerne la distinzione, la stabilità e l'omogeneità secondo norme che corrispondono a quelle della presente direttiva, senza tuttavia essere una varietà nota nella Comunità ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1,

porti la denominazione di tale varietà. Tale disposizione non si applica se la denominazione può indurre in errore o dare adito a confusione per quanto concerne la varietà oppure se altri fatti si oppongono al suo impiego in base alle disposizioni dello Stato membro interessato in materia di denominazioni varietali ovvero se un diritto di un terzo ostacola il libero impiego di tale denominazione in relazione con la varietà.

4. Per ciascuna varietà ammessa, gli Stati membri approntano un fascicolo che comprende un riassunto chiaro di tutti i fatti su cui si basa l'ammissione. In tale fascicolo la descrizione delle varietà si riferisce alle piante ottenute direttamente da sementi della categoria «sementi certificate» o della categoria «sementi standard».

5. Gli Stati membri vigilano affinché le varietà geneticamente modificate che sono state ammesse siano chiaramente indicate come tali nel catalogo delle varietà. Essi provvedono

inoltre affinché chiunque commercializzi tali varietà indichi chiaramente nel proprio catalogo di vendita che si tratta di specie geneticamente modificate.

6. Per quanto riguarda l'ammissibilità della denominazione di una varietà, si applica l'articolo 63 del regolamento (CE) n. 2100/94 del Consiglio, del 27 luglio 1994, concernente la privativa comunitaria per ritrovati vegetali ⁽¹⁾.

Le disposizioni di applicazione per quanto riguarda l'ammissibilità di denominazioni di varietà possono essere adottate con la procedura di cui all'articolo 46, paragrafo 2.

Articolo 10

1. Ogni richiesta, o ritiro di richiesta, di ammissione di una varietà ed ogni iscrizione in un catalogo delle varietà nonché le varie modifiche del medesimo sono immediatamente notificate agli altri Stati membri e alla Commissione.

2. Gli Stati membri comunicano agli altri Stati membri e alla Commissione, per ogni nuova varietà ammessa, una breve descrizione delle caratteristiche di cui sono a conoscenza grazie alla procedura d'ammissione. A richiesta, essi comunicano anche i caratteri che differenziano la varietà in questione da altre varietà analoghe.

3. Ogni Stato membro tiene a disposizione degli altri Stati membri e della Commissione i fascicoli di cui all'articolo 9, paragrafo 4, relativi alle varietà ammesse o che hanno cessato di esserlo. Le informazioni reciproche relative ai suddetti fascicoli restano segrete.

4. Gli Stati membri provvedono a che i fascicoli di ammissione siano resi accessibili a titolo personale ed esclusivo a coloro che abbiano dimostrato un interesse giustificato a tale riguardo. Tali disposizioni non sono applicabili quando, ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 3, i dati devono restare segreti.

5. In caso di rifiuto o di revoca dell'ammissione di una varietà, i risultati degli esami sono resi accessibili agli interessati.

Articolo 11

1. Gli Stati membri stabiliscono che le varietà ammesse vengano mantenute mediante selezione conservatrice.

2. La selezione conservatrice deve poter essere sempre controllata in base alle registrazioni effettuate dal responsabile o dai responsabili della varietà. Tali registrazioni devono estendersi anche alla produzione di tutte le generazioni precedenti le sementi di base.

3. Al responsabile della varietà si possono richiedere dei campioni. In caso di necessità essi possono essere prelevati ufficialmente.

⁽¹⁾ GU L 227 dell'1.9.1994, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 2506/95 (GU L 258 del 28.10.1995, pag. 3).

4. Se la selezione conservatrice ha luogo in uno Stato membro diverso da quello in cui la varietà è stata ammessa, gli Stati membri interessati si prestano reciprocamente assistenza amministrativa per quanto riguarda i controlli.

Articolo 12

1. L'ammissione di una varietà è valida sino alla fine del decimo anno civile successivo all'ammissione medesima.

L'ammissione delle varietà accordata dalle autorità dell'ex Repubblica democratica tedesca prima dell'unificazione tedesca resta valida al più tardi sino alla fine del decimo anno civile che segue l'iscrizione di tali varietà nel catalogo compilato dalla Repubblica federale di Germania a norma dell'articolo 3, paragrafo 1.

2. L'ammissione di una varietà può essere rinnovata per periodi determinati, ove sia giustificata l'importazione di mantenerne la coltura, o quest'ultima dovrebbe essere mantenuta nell'interesse della conservazione delle risorse genetiche e ove risultino soddisfatti i previsti requisiti di distinzione, di omogeneità e di stabilità, ovvero di criteri stabiliti in virtù dell'articolo 44, paragrafi 2 e 3. Tranne nel caso delle risorse fitogenetiche ai sensi dell'articolo 44, le domande di rinnovo devono essere presentate non oltre due anni prima della scadenza dell'ammissione.

3. L'ammissione deve essere provvisoriamente prorogata sino a che venga presa una decisione quanto alla domanda di rinnovo.

Nel caso di varietà per le quali l'ammissione è stata concessa anteriormente al 1° luglio 1972, o, per quanto riguarda la Danimarca, l'Irlanda e il Regno Unito, anteriormente al 1° gennaio 1973, la scadenza di cui al paragrafo 1, primo comma, può essere prorogata, conformemente alla procedura prevista all'articolo 46, paragrafo 2, fino al 30 giugno 1990 al massimo soltanto per varietà individuali, qualora misure ufficiali organizzate a livello comunitario siano state adottate anteriormente al 1° luglio 1982 al fine di garantire che siano soddisfatte le condizioni per il rinnovo della loro ammissione o per l'ammissione di varietà da esse derivate.

Per quanto riguarda la Grecia, la Spagna e il Portogallo, la scadenza del periodo di ammissione per talune varietà ammesse in detti Stati membri anteriormente al 1° gennaio 1986 può essere parimenti fissata, a richiesta di questi stessi Stati membri, al 30 giugno 1990, conformemente alla procedura prevista all'articolo 46, paragrafo 2, e le varietà di cui trattasi possono essere incluse nelle misure ufficiali di cui al secondo comma.

Articolo 13

1. Gli Stati membri provvedono affinché siano dissipati i dubbi sorti dopo l'ammissione di una varietà per quanto concerne la valutazione della sua distinzione o la sua denominazione al momento dell'ammissione.

2. Se, dopo l'ammissione di una varietà, risulta che la condizione della distinzione ai sensi dell'articolo 5 non è stata soddisfatta al momento dell'ammissione, quest'ultima è sostituita da un'altra decisione, eventualmente dal suo annullamento, conforme alla presente direttiva.

Con quest'altra decisione la varietà non è più considerata come una varietà nota nella Comunità ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1, con effetto a partire dal momento della sua ammissione iniziale.

3. Se, dopo l'ammissione di una varietà, risulta che la denominazione ai sensi dell'articolo 9 non era accettabile al momento dell'ammissione, la denominazione viene adattata in modo tale da renderla conforme alla presente direttiva. Gli Stati membri possono permettere che la denominazione precedente sia temporaneamente utilizzata a titolo supplementare. Le modalità d'impiego della precedente denominazione a titolo supplementare possono essere fissate secondo la procedura di cui all'articolo 46, paragrafo 2.

4. Le modalità di applicazione dei paragrafi 1, 2 e 3 possono essere stabilite secondo la procedura di cui all'articolo 46, paragrafo 2.

Articolo 14

1. Gli Stati membri provvedono a che l'ammissione di una varietà venga revocata:

- a) qualora, in sede d'esame, risulti che una varietà non è più distinta, stabile o sufficientemente omogenea;
- b) qualora il responsabile o i responsabili della varietà ne facciano richiesta e purché resti assicurata la selezione conservatrice.

2. Gli Stati membri possono revocare l'ammissione di una varietà:

- a) in caso di mancata osservanza delle disposizioni legislative, regolamentari o amministrative adottate in applicazione della presente direttiva;
- b) qualora, all'atto dell'inoltro della domanda di ammissione o nel corso della procedura di esame, siano state fornite indicazioni false o fraudolente in merito agli elementi da cui dipende l'ammissione.

Articolo 15

1. Gli Stati membri provvedono a ritirare una varietà dal loro catalogo, qualora l'ammissione di tale varietà sia revocata o se la validità dell'ammissione sia giunta a scadenza.

2. Gli Stati membri possono consentire nel loro territorio un periodo transitorio per la certificazione, il controllo quali sementi standard e la commercializzazione delle sementi che si protragga al massimo fino al 30 giugno del terzo anno successivo alla scadenza dell'ammissione.

Per le varietà che, ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, sono state comprese nel catalogo comune delle varietà di cui all'articolo 17, il periodo transitorio che scade per ultimo fra quelli

accordati dai vari Stati membri di ammissione a norma del primo comma si applica alla commercializzazione in tutti gli Stati membri quando le sementi della varietà in questione non sono state sottoposte a nessuna restrizione di commercializzazione per quanto riguarda la varietà.

3. Relativamente alle varietà la cui ammissione è stata rinnovata in conformità dell'articolo 12, paragrafo 3, gli Stati membri possono consentire l'utilizzazione, sino al 30 giugno 1994, delle denominazioni utilizzate prima del rinnovo dell'ammissione.

Articolo 16

1. Gli Stati membri vigilano a che le sementi delle varietà ammesse conformemente alle disposizioni della presente direttiva o secondo principi corrispondenti alle medesime non siano soggette, con effetto a partire dalla pubblicazione di cui all'articolo 17, ad alcuna restrizione di commercializzazione per ciò che riguarda la varietà.

2. Uno Stato membro può essere autorizzato, su sua richiesta e secondo la procedura di cui all'articolo 46, paragrafo 2, ovvero all'articolo 46, paragrafo 3, nel caso di varietà geneticamente modificate, a vietare l'impiego, in tutto o in parte del suo territorio, della varietà in questione o a prescrivere condizioni appropriate di coltivazione della varietà e, nel caso di cui alla lettera b), di impiego dei prodotti derivanti dalla sua coltivazione:

- a) qualora sia appurato che la coltivazione di tale varietà possa risultare dannosa dal punto di vista fitosanitario per la coltivazione di altre varietà o specie; oppure
- b) qualora sussistano valide ragioni, diverse da quelle già indicate o che possono esserlo nel caso della procedura di cui all'articolo 10, paragrafo 2, per ritenere che la varietà presenta un rischio per la salute umana o l'ambiente.

Articolo 17

Conformemente alle informazioni fornite dagli Stati membri e via via che esse le pervengono, la Commissione provvede a pubblicare nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, serie C, sotto la designazione «Catalogo comune delle varietà delle specie di ortaggi», tutte le varietà le cui sementi, in forza dell'articolo 16, non sono soggette, ad alcuna restrizione di commercializzazione per quanto concerne la varietà, nonché le indicazioni previste all'articolo 9, paragrafo 1, circa il responsabile o i responsabili della selezione conservatrice. La pubblicazione indica gli Stati membri che hanno beneficiato di una autorizzazione secondo l'articolo 16, paragrafo 2, o l'articolo 18.

Tale pubblicazione comprende le varietà per le quali si applica un periodo transitorio a norma dell'articolo 15, paragrafo 2, secondo comma. Vi si indica inoltre la durata del periodo transitorio e, eventualmente, gli Stati membri nei quali quest'ultimo non è previsto.

La pubblicazione indica chiaramente le varietà geneticamente modificate.

Articolo 18

Se è accertato che la coltivazione di una varietà, iscritta nel catalogo comune delle varietà, possa in uno Stato membro, nuocere dal punto di vista fitosanitario alla coltivazione di altre varietà o specie, presentare un rischio per l'ambiente o per la salute umana, il suddetto Stato membro può essere autorizzato, su sua richiesta e secondo la procedura di cui all'articolo 46, paragrafo 2, ovvero all'articolo 46, paragrafo 3, nel caso di una varietà geneticamente modificata, a vietare in tutto o in parte del suo territorio la commercializzazione delle sementi o dei materiali di moltiplicazione di tale varietà. In caso di pericolo imminente di propagazione di organismi nocivi, di pericolo imminente per la salute umana o per l'ambiente, questo divieto può essere fissato dallo Stato membro interessato nella domanda depositata sin dal momento della decisione definitiva che dovrà esser presa entro tre mesi secondo la procedura di cui all'articolo 46, paragrafo 2, ovvero all'articolo 46, paragrafo 3, se si tratta di una varietà geneticamente modificata.

Articolo 19

Quando una varietà non è più ammessa in uno Stato membro in cui era stata ammessa inizialmente, uno o più altri Stati membri possono mantenere l'ammissione di tale varietà qualora perdurino le condizioni dell'ammissione. Se si tratta di una varietà per la quale è richiesta la selezione conservatrice, questa deve restare assicurata.

Articolo 20

1. Gli Stati membri prescrivono che le sementi di cicoria industriale non possono essere commercializzate a meno che non siano state ufficialmente certificate come «sementi di base» o «sementi certificate».

2. Gli Stati membri prescrivono che le sementi di altre specie di ortaggi non possono essere commercializzate a meno che non siano state ufficialmente certificate come «sementi di base» o «sementi certificate», o siano sementi standard.

3. Tuttavia si può prescrivere, con la procedura prevista all'articolo 46, paragrafo 2, che delle sementi di certe specie di ortaggi possono essere commercializzate a decorrere da determinate date, soltanto se sono state ufficialmente certificate come «sementi di base» o «sementi certificate».

4. Gli Stati membri vigilano affinché gli esami ufficiali delle sementi siano effettuati secondo i metodi internazionali in uso, ove tali metodi esistano.

Articolo 21

In deroga all'articolo 20, paragrafi 1 e 2, gli Stati membri prescrivono che possano essere commercializzate:

- le sementi selezionate di generazioni anteriori alle sementi di base, e
- le sementi in natura commercializzate ai fini del condizionamento, a condizione che sia garantita l'individualità di tali sementi.

Articolo 22

Gli Stati membri possono autorizzare, in deroga all'articolo 20:

- a) la certificazione ufficiale e la commercializzazione di sementi di base non rispondenti alle condizioni dell'allegato II per quanto riguarda la facoltà germinativa. All'uopo sono adottate disposizioni opportune perché il fornitore garantisca una determinata facoltà germinativa che egli indica, per la commercializzazione, su una speciale etichetta recante il suo nome e indirizzo, nonché il numero di riferimento del lotto;
- b) nell'interesse di un rapido approvvigionamento di sementi, la certificazione ufficiale e la commercializzazione sino al primo destinatario commerciale di sementi delle categorie «sementi di base» o «sementi certificate», per le quali non sia terminato l'esame ufficiale volto a controllare la rispondenza alle condizioni dell'allegato II per quanto riguarda la facoltà germinativa. La certificazione è concessa a condizione che sia presentato un rapporto di analisi provvisoria delle sementi e che sia indicato il nome e l'indirizzo del primo destinatario; sono adottate tutte le disposizioni opportune perché il fornitore garantisca la facoltà germinativa risultante dall'analisi provvisoria; tale facoltà germinativa deve essere indicata, per la commercializzazione, su un'etichetta speciale recante il nome e l'indirizzo del fornitore, nonché il numero di riferimento del lotto.

Queste disposizioni non sono applicabili alle sementi importate dai paesi terzi, fatti salvi i casi previsti all'articolo 36 per la riproduzione al di fuori della Comunità.

Gli Stati membri che fanno ricorso alla deroga di cui alla lettera a) o b) si garantiscono reciproca assistenza amministrativa per quanto concerne i controlli.

Articolo 23

1. In deroga all'articolo 20, paragrafi 1 e 2, gli Stati membri possono autorizzare

- a) i produttori insediati nel proprio territorio a commercializzare piccoli quantitativi di sementi a scopi scientifici o di selezione;
- b) i costitutori e i loro rappresentanti insediati nel proprio territorio a commercializzare, per un periodo limitato, sementi di varietà per le quali è stata presentata una domanda di ammissione nel catalogo nazionale almeno in

uno Stato membro e per la quale sono state presentate informazioni tecniche specifiche.

2. Le condizioni per la concessione, da parte degli Stati membri, delle autorizzazioni di cui al paragrafo 1, lettera b), relative in particolare all'acquisizione dei dati, al tipo di dati, alla conservazione e alla denominazione della varietà e al contrassegno degli imballaggi sono stabilite secondo la procedura di cui all'articolo 46, paragrafo 2.

3. Le autorizzazioni concesse prima del 14 dicembre 1998 dagli Stati membri ai produttori insediati nel loro territorio per gli scopi di cui al paragrafo 1 rimangono valide in attesa che siano definite le disposizioni di cui al paragrafo 2. Successivamente tutte tali autorizzazioni sono conformi alle disposizioni stabilite ai sensi del paragrafo 2.

Articolo 24

Gli Stati membri, per la propria produzione, possono stabilire, per quanto si riferisce agli allegati I e II, condizioni supplementari o più rigorose per la certificazione.

Articolo 25

1. Gli Stati membri prescrivono che, durante l'esame delle sementi per la certificazione e durante il controllo a posteriori, i campioni siano prelevati ufficialmente secondo metodi adeguati.

Tali disposizioni sono applicabili anche qualora vengano ufficialmente prelevati campioni di sementi standard per il controllo a posteriori.

2. Durante l'esame delle sementi ai fini della certificazione e il controllo a posteriori delle stesse, i campioni sono prelevati da lotti omogenei; nell'allegato III sono indicati il peso massimo di un lotto e il peso minimo di un campione.

Articolo 26

1. Gli Stati membri prescrivono che possono essere commercializzate sementi di base, sementi certificate e sementi standard soltanto in partite sufficientemente omogenee e in imballaggi chiusi, muniti, conformemente agli articoli 27 e 28, di un sistema di chiusura e di contrassegno.

2. Gli Stati membri possono prevedere deroghe alle disposizioni del paragrafo 1 per la commercializzazione di piccoli quantitativi al consumatore diretto per quanto riguarda l'imballaggio, il sistema di chiusura e il contrassegno.

3. In deroga al paragrafo 1 gli Stati membri possono autorizzare i propri produttori a commercializzare piccoli imballaggi di miscugli di sementi standard di più varietà della stessa specie. Quando si applica questa disposizione, la specie, nonché le norme per la definizione della dimensione massima dei piccoli imballaggi e i requisiti per l'etichettatura, sono stabiliti secondo la procedura di cui all'articolo 46, paragrafo 2.

Articolo 27

1. Gli Stati membri prescrivono che gli imballaggi di sementi di base e di sementi certificate, quando non si tratta di sementi di quest'ultima categoria presentate sotto forma di piccoli imballaggi CE siano chiusi ufficialmente o sotto controllo ufficiale in modo che non si possano aprire senza deteriorare il sistema di chiusura o senza lasciare tracce di manomissione sull'etichetta ufficiale prevista dall'articolo 28, paragrafo 1, o sull'imballaggio stesso.

Per assicurare la chiusura, il sistema di chiusura comporta almeno l'incorporazione dell'etichetta ufficiale o l'apposizione di un sigillo ufficiale.

Le misure di cui al secondo comma non sono indispensabili nel caso di un sistema di chiusura non riutilizzabile.

Con la procedura di cui all'articolo 46, paragrafo 2, si può constatare se un determinato sistema di chiusura risponde alle disposizioni del presente paragrafo.

2. Nel caso di imballaggi chiusi ufficialmente non si può procedere ad una o più nuove chiusure, se non ufficialmente o sotto controllo ufficiale. In tal caso, sull'etichetta prevista dall'articolo 28, paragrafo 1, si menzionerà anche l'ultima nuova operazione di chiusura, la data della medesima e il servizio che l'ha effettuata.

3. Gli Stati membri prescrivono che gli imballaggi di sementi standard e i piccoli imballaggi di sementi certificate siano chiusi in modo che non si possano aprire senza deteriorare il sistema di chiusura o senza lasciare tracce di manomissione sull'etichetta prevista dall'articolo 28, paragrafo 3, e sull'imballaggio stesso. Ad eccezione dei piccoli imballaggi, essi devono essere piombati o provvisti di un sistema di chiusura equivalente dal responsabile dell'apposizione delle etichette. Con la procedura di cui all'articolo 46, paragrafo 2, si può constatare se un determinato sistema di chiusura risponde alle disposizioni del presente paragrafo. Nel caso dei piccoli imballaggi della categoria sementi certificate è possibile effettuare una o più nuove chiusure soltanto sotto controllo ufficiale.

4. Gli Stati membri possono prevedere deroghe ai paragrafi 1 e 2 per i piccoli imballaggi di sementi di base chiusi nel proprio territorio. Le condizioni relative a tali deroghe possono essere stabilite secondo la procedura di cui all'articolo 46, paragrafo 2.

Articolo 28

1. Gli Stati membri prescrivono che gli imballaggi di sementi di base e di sementi certificate, purché le sementi di quest'ultima categoria non si presentino sotto forma di piccoli imballaggi:

a) siano muniti, all'esterno, di un'etichetta ufficiale non ancora utilizzata, conforme ai requisiti fissati nell'allegato IV, parte A, e redatta in una delle lingue ufficiali della Comunità. Nel caso degli imballaggi trasparenti l'etichetta può figurare all'interno quando essa è leggibile attraverso l'imballaggio.

Il colore dell'etichetta è bianco per le sementi di base e azzurro per le sementi certificate. Se l'etichetta è munita di un occhiello, la sua fissazione è sempre assicurata mediante un sigillo ufficiale. Nel caso previsto all'articolo 22, se sementi di base non soddisfano ai requisiti fissati nell'allegato II per quanto riguarda la facoltà germinativa, tale circostanza è menzionata sull'etichetta. È autorizzato l'impiego di etichette ufficiali adesive. Con la procedura di cui all'articolo 46, paragrafo 2, può essere autorizzata, sotto controllo ufficiale, la stampa sull'imballaggio in modo indelebile e secondo il modello dell'etichetta, delle indicazioni prescritte;

b) contengano un attestato ufficiale dello stesso colore dell'etichetta, che riproduca almeno le indicazioni previste per l'etichetta nell'allegato IV, parte A, lettera a), punti da 4 a 7. L'attestato deve presentarsi in modo da non poter essere scambiato con l'etichetta di cui alla lettera a). Esso non è indispensabile quando tali indicazioni sono stampate in modo indelebile sull'imballaggio o quando, conformemente alla lettera a), l'etichetta figura all'interno di un imballaggio trasparente o è utilizzata un'etichetta adesiva o un'etichetta costituita da materiale non lacerabile.

2. Gli Stati membri possono prevedere deroghe al paragrafo 1 per i piccoli imballaggi chiusi nel loro territorio. Le condizioni relative a tali deroghe possono essere stabilite con la procedura di cui all'articolo 46, paragrafo 2.

3. Gli imballaggi di sementi standard e i piccoli imballaggi di sementi della categoria «sementi certificate» sono muniti, conformemente all'allegato IV, parte B, di un'etichetta del fornitore o di una scritta stampata o di un timbro in una delle lingue ufficiali della Comunità. Il colore dell'etichetta è azzurro per le sementi certificate e giallo scuro per le sementi standard.

Tranne per i piccoli imballaggi di sementi standard, le informazioni prescritte o autorizzate dal presente paragrafo sono chiaramente distinte da qualsiasi altra informazione che figuri sull'etichetta o sull'imballaggio, comprese quelle previste all'articolo 30.

Successivamente al 30 giugno 1992 si può decidere, con la procedura di cui all'articolo 46, paragrafo 2, se i piccoli imballaggi di sementi standard di tutte o di alcune specie debbano soddisfare questa norma o se le informazioni prescritte o autorizzate debbano differenziarsi in qualsiasi altro modo da qualsiasi altra informazione se la caratteristica distintiva è espressamente dichiarata in quanto tale sull'etichetta o sull'imballaggio.

4. In caso di varietà ampiamente note al 1° luglio 1970, sull'etichetta si può far riferimento ad una selezione conservatrice

della varietà che è stata o sarà dichiarata ai sensi dell'articolo 41, paragrafo 2. È vietato far riferimento a proprietà particolari connesse alla selezione conservatrice.

La data di riferimento è:

- il 1° gennaio 1973, per la Danimarca, l'Irlanda e il Regno Unito,
- il 1° marzo 1986, per la Spagna.

Tale riferimento segue la denominazione varietale, dalla quale deve essere chiaramente separato, preferibilmente con un trattino. Esso non prevale sulla denominazione varietale.

Articolo 29

Gli Stati membri prendono tutte le disposizioni opportune per permettere che il controllo dell'identità delle sementi sia assicurato nel caso di piccoli imballaggi di sementi certificate, in particolare durante il frazionamento dei lotti di sementi. A tale scopo essi possono prevedere che i piccoli imballaggi, frazionati nel loro territorio, devono essere chiusi ufficialmente o sotto controllo ufficiale.

Articolo 30

1. In casi diversi da quelli considerati dalla presente direttiva è possibile disporre, con la procedura di cui all'articolo 46, paragrafo 2, che gli imballaggi di sementi di base, di sementi certificate di qualsiasi tipo o di sementi standard rechino un'etichetta del fornitore (sotto forma di etichetta distinta da quella ufficiale oppure di informazioni del fornitore stampate sull'imballaggio stesso).

Anche le indicazioni che debbono figurare su tale etichetta sono stabilite con la procedura di cui all'articolo 46, paragrafo 2.

2. Nel caso di sementi di base e di sementi certificate, l'etichetta o la stampigliatura di cui al paragrafo 1 sono redatte in modo da non poter essere confuse con l'etichetta ufficiale di cui all'articolo 28, paragrafo 1.

Articolo 31

Nel caso di sementi di una varietà geneticamente modificata, ogni etichetta apposta sulla relativa partita e ogni documento, ufficiale o meno, che la accompagni in virtù della presente direttiva, indicano chiaramente che la varietà è stata geneticamente modificata.

Articolo 32

Gli Stati membri prescrivono che ogni trattamento chimico di sementi di base, di sementi certificate o di sementi standard sia menzionato sull'etichetta ufficiale o su un'etichetta del fornito-

re, nonché sull'imballaggio o all'interno dello stesso. Per i piccoli imballaggi, queste menzioni possono figurare direttamente sull'imballaggio o all'interno dello stesso.

Articolo 33

Al fine di trovare migliori soluzioni per la modifica di talune disposizioni stabilite dalla presente direttiva si può decidere l'organizzazione, a determinate condizioni, di esperimenti temporanei a livello comunitario, con la procedura di cui all'articolo 46, paragrafo 2.

Nell'ambito di tali esperimenti gli Stati membri possono essere esentati da taluni obblighi previsti dalla presente direttiva. La portata dell'esenzione sarà definita facendo riferimento alle pertinenti disposizioni. La durata di un esperimento non può essere superiore a sette anni.

Articolo 34

1. Gli Stati membri vigilano affinché le sementi commercializzate in applicazione delle disposizioni della presente direttiva, sia vincolanti che facoltative, siano soggette soltanto alle restrizioni di commercializzazione previste dalla presente direttiva o da altre direttive comunitarie, per quanto riguarda le loro caratteristiche, le disposizioni relative all'esame, il contrassegno e la chiusura.

2. Finché non sia stata presa una decisione ai sensi dell'articolo 20, paragrafo 3, ogni Stato membro, a sua richiesta, può essere autorizzato, con la procedura di cui all'articolo 46, paragrafo 2, a prescrivere che le sementi di certe specie di ortaggi possono essere commercializzate a decorrere da determinate date, soltanto se sono state ufficialmente certificate come «sementi di base» o «sementi certificate».

Articolo 35

Le sementi selezionate di generazioni anteriori alle sementi di base possono essere commercializzate in applicazione dell'articolo 21, primo trattino, a condizione che:

- a) siano state ufficialmente controllate dal servizio competente per la certificazione, conformemente alle norme che disciplinano la certificazione delle sementi di base;
- b) siano contenute in imballaggi conformi alle disposizioni della presente direttiva; e
- c) tali imballaggi siano provvisti di un'etichetta ufficiale, recante almeno le seguenti indicazioni:
 - il servizio di certificazione e lo Stato membro o le relative sigle,
 - il numero di riferimento della partita,
 - il mese e l'anno della chiusura, oppure
 - il mese e l'anno dell'ultimo prelievo ufficiale dei campioni ai fini della certificazione,

- la specie, indicata almeno con la sua denominazione botanica, che può essere riportata in forma abbreviata e senza i nomi degli autori, in caratteri latini,
- la varietà, indicata almeno in caratteri latini,
- la dicitura «sementi pre-base»,
- il numero delle generazioni anteriori alle sementi della categoria «sementi certificate».

L'etichetta è di colore bianco ed è barrata diagonalmente da una linea viola.

Articolo 36

1. Gli Stati membri prescrivono che le sementi di ortaggi:

- provenienti direttamente da sementi di base o da sementi certificate ufficialmente certificate in uno o più Stati membri o in un paese terzo a cui sia stata concessa l'equivalenza ai sensi dell'articolo 37, paragrafo 1, lettera d), o provenienti direttamente dall'ibridazione di sementi di base ufficialmente certificate in uno Stato membro con sementi di base ufficialmente certificate in un siffatto paese terzo, e
- raccolte in un altro Stato membro,

devono, a richiesta e fatte salve le altre disposizioni della presente direttiva, essere certificate ufficialmente come sementi certificate in ciascuno degli Stati membri, se sono state sottoposte sul campo di produzione ad un'ispezione che soddisfi le condizioni previste all'allegato I per la categoria interessata e se è stato constatato, al momento di un esame ufficiale, che sono state soddisfatte le condizioni previste all'allegato II per la stessa categoria.

Allorché in questi casi le sementi sono state prodotte direttamente a partire da sementi ufficialmente certificate di produzioni anteriori alle sementi di base, gli Stati membri possono autorizzare anche la certificazione ufficiale come sementi di base, se le condizioni previste per tale categoria sono state rispettate.

2. Le sementi di ortaggi raccolte nella Comunità e destinate ad essere certificate conformemente al paragrafo 1 sono:

- confezionate e provviste di un'etichetta ufficiale rispondente alle condizioni di cui all'allegato V, lettere A e B, conformemente all'articolo 27, paragrafo 1, e
- accompagnate da un documento ufficiale rispondente alle condizioni di cui all'allegato V, lettera C.

Le disposizioni di cui al primo comma, relativa all'imballaggio e al contrassegno, possono non essere applicate nel caso in cui le autorità responsabili del controllo in loco, quelle preposte al rilascio dei documenti per le sementi non definitivamente certificate ai fini della certificazione e quelle responsabili della certificazione stessa coincidano ovvero convengano sull'esenzione.

3. Gli Stati membri prescrivono inoltre che le sementi di ortaggi

- provenienti direttamente da sementi di base o da sementi certificate ufficialmente certificate in uno o più Stati membri o in un paese terzo a cui sia stata concessa l'equivalenza ai sensi dell'articolo 37, paragrafo 1, lettera d), o provenienti direttamente dall'ibridazione di sementi di base ufficialmente certificate in uno Stato membro con sementi di base ufficialmente certificate in un siffatto paese terzo, e
- raccolte in un paese terzo

devono, a richiesta, essere certificate ufficialmente come sementi certificate in ciascuno Stato membro in cui le sementi di base sono state prodotte o certificate ufficialmente, se sono state sottoposte sul campo di produzione ad un'ispezione che soddisfi le condizioni previste in una decisione di equivalenza ai sensi dell'articolo 37, paragrafo 1, lettera a), per la categoria interessata e se è stato constatato, al momento di un esame ufficiale, che sono state rispettate le condizioni previste all'allegato II per la stessa categoria. Anche gli altri Stati membri possono autorizzare la certificazione ufficiale di tali sementi.

Articolo 37

1. Su proposta della Commissione, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, dà atto:

- a) che gli esami ufficiali delle varietà, effettuati in un paese terzo, offrono le stesse garanzie degli esami effettuati negli Stati membri conformemente all'articolo 7;
- b) che i controlli delle selezioni conservative, effettuati in un paese terzo, offrono le stesse garanzie dei controlli effettuati dagli Stati membri;
- c) nei casi previsti all'articolo 36, che le ispezioni in campo in un paese terzo soddisfano alle condizioni dell'allegato I,
- d) che le sementi di ortaggi raccolte in un paese terzo e che offrono le stesse garanzie quanto alle loro caratteristiche ed alle disposizioni adottate per il loro esame, onde assicurarne l'identità, per il contrassegno e per il controllo, sono per questi aspetti equivalenti alle sementi di base, alle sementi certificate o alle sementi standard raccolte all'interno della Comunità e conformi alle disposizioni della presente direttiva.

2. Il paragrafo 1 si applica anche a ogni nuovo Stato membro per il periodo che va dal giorno della sua adesione alla data alla quale deve mettere in vigore le disposizioni legislative, regolamentari o amministrative necessarie per conformarsi alle disposizioni della presente direttiva.

Articolo 38

1. Al fine di eliminare difficoltà temporanee di approvvigionamento generale di sementi di base, certificate o standard che si manifestino nella Comunità e che non possano essere supe-

rate in altro modo, può essere deciso, con la procedura di cui all'articolo 46, paragrafo 2, che gli Stati membri autorizzino, per un periodo determinato, la commercializzazione nell'intera Comunità di quantitativi necessari per superare le difficoltà di approvvigionamento, di sementi di una categoria soggetta a requisiti ridotti o di sementi di una varietà non inclusa nel «Catalogo comune delle varietà delle specie di ortaggi» o nei cataloghi nazionali delle varietà degli Stati membri.

2. Quando si tratti di una categoria di sementi di una determinata varietà, l'etichetta ufficiale o l'etichetta del fornitore è quella prevista per la corrispondente categoria; per le sementi di varietà che non figurano nei cataloghi summenzionati, l'etichetta è di colore marrone. L'etichetta deve indicare sempre che si tratta di una categoria di sementi soggetta a requisiti ridotti.

3. Possono essere adottate norme d'applicazione delle disposizioni del paragrafo 1 con la procedura di cui all'articolo 46, paragrafo 2.

Articolo 39

1. Gli Stati membri vigilano affinché siano effettuati controlli ufficiali sulla commercializzazione di sementi di ortaggi, perlomeno mediante sondaggi, per verificare la conformità ai requisiti e alle condizioni della presente direttiva.

2. Fatta salva la libera circolazione delle sementi all'interno della Comunità, gli Stati membri adottano tutte le misure necessarie affinché, all'atto della commercializzazione di quantitativi di sementi superiori a 2 kg importati da paesi terzi, vengano fornite loro le seguenti indicazioni:

- a) specie;
- b) varietà;
- c) categoria;
- d) paese di produzione e servizio di controllo ufficiale;
- e) paese speditore;
- f) importatore;
- g) quantitativo di sementi.

Le modalità secondo cui dette indicazioni debbono essere fornite possono essere stabilite con la procedura di cui all'articolo 46, paragrafo 2.

Articolo 40

Gli Stati membri provvedono a che le sementi delle categorie «sementi certificate» e «sementi standard» vengano sottoposte a un controllo ufficiale a posteriori su pianta mediante sondaggi per quanto attiene all'identità ed alla purezza della varietà rispetto a campioni testimoni.

Articolo 41

1. Gli Stati membri provvedono affinché i responsabili dell'apposizione delle etichette relative alle sementi standard destinate alla commercializzazione:

- a) li tengano informati dell'inizio e della fine delle loro attività;
- b) tengano una contabilità relativa a tutte le partite di sementi standard e la mettano a loro disposizione per almeno tre anni;
- c) tengano a loro disposizione, per almeno due anni, un campione testimone delle sementi delle varietà per le quali non è richiesta una selezione conservatrice; e
- d) prelevino campioni di ciascuna partita destinata alla commercializzazione e li tengano a loro disposizione per almeno due anni.

Le operazioni di cui alle lettere b) e d) sono sottoposte a vigilanza ufficiale effettuata mediante sondaggi. L'obbligo di cui alla lettera c) è applicabile solo ai responsabili che sono nel contempo produttori.

2. Gli Stati membri provvedono affinché ogni persona che intenda far menzione di una selezione conservatrice ai sensi dell'articolo 28, paragrafo 4, comunichi preventivamente tale intenzione.

Articolo 42

1. Se in seguito a controlli a posteriori effettuati su pianta si è ripetutamente constatata l'insufficiente rispondenza delle sementi di una data varietà ai previsti requisiti d'identità o di purezza della varietà, gli Stati membri provvedono affinché la commercializzazione delle dette sementi possa essere interamente o parzialmente, ed eventualmente per un determinato periodo, vietata al responsabile della commercializzazione stessa.

2. Le misure adottate in applicazione del paragrafo 1 vengono revocate, non appena si determini con sufficiente certezza che le sementi destinate alla commercializzazione risponderanno in futuro ai requisiti d'identità e di purezza della varietà.

Articolo 43

1. Nell'ambito della Comunità vengono effettuati esami comparativi comunitari al fine di controllare a posteriori campioni di sementi di base, escluse quelle di varietà ibride e sintetiche, e di sementi certificate e di sementi standard di ortaggi, prelevati mediante sondaggi. L'esame dei requisiti cui devono soddisfare le sementi può essere effettuato al momento del controllo a posteriori. L'organizzazione degli esami ed i relativi risultati sono sottoposti alla valutazione del comitato di cui all'articolo 46, paragrafo 1.

2. Gli esami comparativi servono ad armonizzare i metodi tecnici di certificazione ed i controlli a posteriori, per ottenere l'equivalenza dei risultati. Conseguito tale obiettivo, gli esami

formeranno oggetto di una relazione annuale d'attività, da notificarsi in via riservata agli Stati membri ed alla Commissione. La Commissione determina con la procedura di cui all'articolo 46, paragrafo 2, la data alla quale la relazione viene redatta per la prima volta.

3. Le disposizioni relative all'esecuzione degli esami comparativi sono adottate con la procedura di cui all'articolo 46, paragrafo 2. Gli esami comparativi possono includere sementi di ortaggi raccolte in paesi terzi.

Articolo 44

1. Con la procedura di cui all'articolo 46, paragrafo 2, possono essere stabilite condizioni specifiche per tener conto di nuovi sviluppi per quanto riguarda i requisiti per la commercializzazione delle sementi trattate chimicamente.

2. Con la procedura di cui all'articolo 46, paragrafo 2, sono stabilite condizioni specifiche per tener conto di nuovi sviluppi per quanto riguarda la conservazione in situ e l'utilizzazione sostenibile di risorse fitogenetiche mediante la coltivazione e la commercializzazione di sementi di:

- a) ecotipi e varietà tradizionalmente coltivate in località e regioni particolari e minacciati da erosione genetica, fatto salvo il regolamento (CE) n. 1467/94 del Consiglio, del 20 giugno 1994, concernente la conservazione, la caratterizzazione, la raccolta e l'utilizzazione delle risorse genetiche in agricoltura ⁽¹⁾;
- b) varietà prive di valore intrinseco per la produzione vegetale a fini commerciali ma sviluppate per la coltivazione in condizioni particolari.

3. Le condizioni specifiche di cui al paragrafo 2 includono in particolare i seguenti punti:

- a) nel caso di cui al paragrafo 2, lettera a), gli ecotipi e le varietà vengono accettati conformemente alle disposizioni della presente direttiva. In particolare si tiene conto dei risultati di valutazioni non ufficiali e delle conoscenze acquisite con l'esperienza pratica durante la coltivazione, la riproduzione e l'impiego nonché delle descrizioni dettagliate della varietà e delle loro rispettive denominazioni, così come sono notificate agli Stati membri interessati, elementi che, se sufficienti, danno luogo all'esenzione dall'obbligo dell'esame ufficiale. Tali ecotipi o varietà, in seguito alla loro accettazione, sono indicati come «varietà da conservazione» nel catalogo comune;
- b) nel caso di cui al paragrafo 2, lettere a) e b), adeguate restrizioni quantitative.

⁽¹⁾ GU L 159 del 28.6.1994, pag. 1.

Articolo 45

1. Le modifiche da apportare al testo degli allegati in funzione dell'evoluzione delle conoscenze scientifiche e tecniche sono adottate con la procedura di cui all'articolo 46, paragrafo 2.

Articolo 46

1. La Commissione è assistita dal comitato permanente per le sementi e i materiali di moltiplicazione agricoli, orticoli e forestali, istituito con l'articolo 1 della decisione 66/399/CEE del Consiglio ⁽¹⁾.

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 4 e 7 della decisione 1999/468/CE.

Il periodo stabilito dall'articolo 4, paragrafo 3, della decisione 1999/468/CE è fissato a un mese.

3. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE.

Il periodo stabilito dall'articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.

4. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.

Articolo 47

Con riserva delle disposizioni dell'articolo 18 e degli allegati I e II, la presente direttiva si applica fatte salve le disposizioni delle legislazioni nazionali giustificate da motivi di tutela della salute e della vita delle persone e degli animali o di preservazione dei vegetali o di protezione della proprietà industriale e commerciale.

Articolo 48

1. Con la procedura di cui all'articolo 46, paragrafo 2, possono essere stabilite condizioni specifiche che tengano conto dei nuovi sviluppi per quanto riguarda:

- a) le condizioni di commercializzazione di sementi trattate chimicamente;
- b) le condizioni di commercializzazione delle sementi per quanto riguarda la conservazione in situ e l'utilizzazione sostenibile delle risorse fitogenetiche, compresi i miscugli di sementi di specie che comprendono anche le specie elencate all'articolo 1 della direttiva 2002/53/CE ⁽²⁾, associate a specifici habitat naturali o seminaturali e minacciate da erosione genetica;
- c) le condizioni di commercializzazione di sementi adatte alla produzione biologica.

2. Le condizioni specifiche di cui al paragrafo 1, lettera b), comprendono in particolare i seguenti punti:

- a) le sementi di questi specie devono essere di provenienza nota e approvata dall'autorità competente di ciascuno Stato membro ai fini della commercializzazione nei settori specifici;
- b) pertinenti restrizioni quantitative.

Articolo 49

Lo Stato membro che ne faccia richiesta può ottenere, previo esame di tale richiesta in base alla procedura di cui all'articolo 46, paragrafo 2, di essere dispensato totalmente o parzialmente dall'obbligo di applicare la presente direttiva a specie che non vengono correntemente riprodotte o commercializzate sul suo territorio, purché ciò non sia in contrasto con l'articolo 16, paragrafo 1, e con l'articolo 34, paragrafo 1.

Articolo 50

Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

La Commissione ne informa gli altri Stati membri.

Articolo 51

1. La direttiva 70/458/CEE, modificata dalle direttive indicate nell'allegato VI, parte A, è abrogata, fatti salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini d'attuazione delle stesse di cui all'allegato VI, parte B.

2. I riferimenti alla direttiva abrogata si intendono fatti alla presente direttiva e vanno letti secondo la tavola di concordanza di cui all'allegato VII.

Articolo 52

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo a quello di pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Articolo 53

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Lussemburgo, addì 13 giugno 2002.

Per il Consiglio
Il Presidente
M. RAJOY BREY

⁽¹⁾ GU 125 dell'11.7.1966, pag. 2289/66.

⁽²⁾ Cfr. pagina 1 della presente Gazzetta ufficiale.

ALLEGATO I

CONDIZIONI PER LA CERTIFICAZIONE RELATIVA ALLA COLTURA

1. La coltura deve presentare identità e purezza varietali in grado sufficiente.
2. Per le sementi di base, si deve procedere ad almeno un'ispezione ufficiale in campo. Per le sementi certificate, si deve procedere ad almeno un'ispezione sul posto, controllata ufficialmente mediante sondaggi, su non meno del 20 % delle colture di ogni singola specie.
3. Lo stato colturale del campo di produzione e lo stato di sviluppo della coltura devono consentire un controllo sufficiente dell'identità e della purezza varietali, nonché dello stato sanitario.
4. Le distanze minime fra colture vicine che possano determinare un'impollinazione estranea indesiderabile sono di:
 - A. *Beta vulgaris*
 1. Rispetto a qualsiasi fonte di polline del genus Beta non compresa sotto: 1 000 metri;
 2. rispetto a fonti di polline di varietà della stessa sottospecie appartenente a un gruppo diverso di varietà:
 - a) per le sementi di base 1 000 metri;
 - b) per le sementi certificate 600 metri;
 3. rispetto a fonti di polline di varietà della stessa sottospecie appartenente allo stesso gruppo di varietà:
 - a) per le sementi di base 600 metri;
 - b) per le sementi certificate 300 metri.

I gruppi di varietà di cui ai punti 2 e 3 sono stabiliti secondo la procedura di cui all'articolo 46, paragrafo 2.
 - B. *Specie di Brassica*
 1. Rispetto a fonti di polline estraneo che può provocare una notevole degradazione delle varietà delle specie di Brassica:
 - a) per le sementi di base 1 000 metri;
 - b) per le sementi certificate 600 metri;
 2. rispetto ad altre fonti di polline estraneo che può incrociarsi con varietà delle specie di Brassica:
 - a) per le sementi di base 500 metri;
 - b) per le sementi certificate 300 metri.
 - C. *Cicoria industriale*
 1. Rispetto ad altre specie dello stesso genere o sottospecie: 1 000 metri;
 2. rispetto ad altre varietà di cicoria industriale:
 - a) per le sementi di base 600 metri;
 - b) per le sementi certificate 300 metri.
 - D. *Altre specie*
 1. Rispetto a fonti di polline estraneo che può provocare una notevole degradazione di varietà di altre specie risultanti da impollinazione incrociata
 - a) per le sementi di base 500 metri;
 - b) per le sementi certificate 300 metri;
 2. rispetto ad altre fonti di polline estraneo che può incrociarsi con varietà di altre specie risultanti da impollinazione incrociata
 - a) per le sementi di base 300 metri;
 - b) per le sementi certificate 100 metri.

Queste distanze possono non essere osservate, se esiste una protezione sufficiente contro qualsiasi impollinazione estranea indesiderabile.
5. La presenza di malattie e di organismi nocivi che riducano il valore di utilizzazione delle sementi non è tollerata che nella misura più limitata possibile.

ALLEGATO II

CONDIZIONI CUI DEVONO SODDISFARE LE SEMENTI

1. Le sementi devono presentare identità e purezza varietali in grado sufficiente.
2. La presenza di malattie e di organismi nocivi che riducono il valore di utilizzazione delle sementi non è tollerata che nella misura più limitata possibile.
3. Le sementi devono inoltre soddisfare alle seguenti condizioni:
 - a) Norme

Specie	Purezza minima specifica (% in peso)	Tenore massimo di semi di altre specie di piante (% in peso)	Facoltà germinativa minima (% dei glomeruli o semi puri)
<i>Allium cepa</i>	97	0,5	70
<i>Allium porrum</i>	97	0,5	65
<i>Anthriscus cerefolium</i>	96	1	70
<i>Apium graveolens</i>	97	1	70
<i>Asparagus officinalis</i>	96	0,5	70
<i>Beta vulgaris</i> (Cheltenham beet)	97	0,5	50 (glomeruli)
<i>Beta vulgaris</i> (diversa dalla Cheltenham beet)	97	0,5	70 (glomeruli)
<i>Brassica oleracea</i> (cavolfiore)	97	1	70
<i>Brassica oleracea</i> (altre sottospecie)	97	1	75
<i>Brassica pekinensis</i>	97	1	75
<i>Brassica rapa</i>	97	1	80
<i>Capsicum annuum</i>	97	0,5	65
<i>Cichorium intybus</i> (partim) (cicoria di tipo Witloof, cicoria di tipo italiano o cicoria a foglia larga)	95	1,5	65
<i>Cichorium intybus</i> (partim) (cicoria industriale)	97	1	80
<i>Cichorium endivia</i>	95	1	65
<i>Citrullus lanatus</i>	98	0,1	75
<i>Cucumis melo</i>	98	0,1	75
<i>Cucumis sativus</i>	98	0,1	80
<i>Cucurbita maxima</i>	98	0,1	80
<i>Cucurbita pepo</i>	98	0,1	75
<i>Cynara cardunculus</i>	96	0,5	65
<i>Daucus carota</i>	95	1	65
<i>Foeniculum vulgare</i>	96	1	70
<i>Lactuca sativa</i>	95	0,5	75
<i>Lycopersicon lycopersicum</i>	97	0,5	75

Specie	Purezza minima specifica (% in peso)	Tenore massimo di semi di altre specie di piante (% in peso)	Facoltà germinativa minima (% dei glomeruli o semi puri)
<i>Petroselinum crispum</i>	97	1	65
<i>Phaseolus coccineus</i>	98	0,1	80
<i>Phaseolus vulgaris</i>	98	0,1	75
<i>Pisum sativum</i>	98	0,1	80
<i>Raphanus sativus</i>	97	1	70
<i>Scorzonera hispanica</i>	95	1	70
<i>Solanum melongena</i>	96	0,5	65
<i>Spinacia oleracea</i>	97	1	75
<i>Valerianella locusta</i>	95	1	65
<i>Vicia faba</i>	98	0,1	80

b) Requisiti supplementari

i) Le sementi di leguminose non devono essere contaminate dagli insetti vivi sotto specificati:

Acanthoscelides obtectus Sag.*Bruchus affinis* Froel.*Bruchus atomarius* L.*Bruchus pisorum* L.*Bruchus rufimanus* Boh.ii) Le sementi non devono essere contaminate da *Acarina* vivi.

ALLEGATO III

PESI PREVISTI ALL'ARTICOLO 25, PARAGRAFO 2

1. Peso massimo di un lotto:

a) sementi di <i>Phaseolus vulgaris</i> , <i>Pisum sativum</i> e <i>Vicia faba</i>	25 t
b) sementi di dimensioni uguali o superiori a quelle delle cariossidi di grano, escluse quelle di <i>Phaseolus vulgaris</i> , <i>Pisum sativum</i> e <i>Vicia faba</i>	20 t
c) sementi di dimensioni inferiori a quelle delle cariossidi di grano	10 t

Il peso massimo di un lotto non può eccedere di oltre il 5 % il peso massimo prescritto.

2. Pesì minimi di un campione

Specie	Peso (in g)
<i>Allium cepa</i>	25
<i>Allium porrum</i>	20
<i>Anthriscus cerefolium</i>	20
<i>Apium graveolens</i>	5
<i>Asparagus officinalis</i>	100
<i>Beta vulgaris</i>	100
<i>Brassica oleracea</i>	25
<i>Brassica pekinensis</i>	20
<i>Brassica rapa</i>	20
<i>Capsicum annum</i>	40
<i>Cichorium intybus (partim)</i> (cicoria di tipo Witloof, cicoria di tipo italiano o cicoria a foglia larga)	15
<i>Cichorium intybus (partim)</i> (cicoria industriale)	50
<i>Cichorium endivia</i>	15
<i>Citrullus lanatus</i>	250
<i>Cucumis melo</i>	100
<i>Cucumis sativus</i>	25
<i>Cucurbita maxima</i>	250
<i>Cucurbita pepo</i>	150
<i>Cynara cardunculus</i>	50
<i>Daucus carota</i>	10
<i>Foeniculum vulgare</i>	25
<i>Lactuca sativa</i>	10
<i>Lycopersicon lycopersicum</i>	20
<i>Petroselinum crispum</i>	10
<i>Phaseolus coccineus</i>	1 000
<i>Phaseolus vulgaris</i>	700
<i>Pisum sativum</i>	500
<i>Raphanus sativus</i>	50
<i>Scorzonera hispanica</i>	30
<i>Solanum melongena</i>	20
<i>Spinacia oleracea</i>	75
<i>Valerianella locusta</i>	20
<i>Vicia faba</i>	1 000

Por le varietà ibride F-1 delle specie succitate, il peso minimo del campione può essere ridotto fino ad un quarto del peso fissato. Tuttavia il campione deve avere almeno il peso di 5 g e contenere almeno 400 semi.

ALLEGATO IV

ETICHETTA

A. Etichetta ufficiale (sementi di base e sementi certificate, ad esclusione dei piccoli imballaggi)*I. Indicazioni prescritte*

1. «Normativa CE».
2. Servizio di certificazione e Stato membro o sigla degli stessi.
3. Mese e anno della chiusura, indicati con l'espressione: «chiuso ... (mese, anno)» o mese e anno dell'ultimo prelievo ufficiale di campioni per la decisione relativa alla certificazione, indicati con l'espressione: «campione prelevato ... (mese, anno)».
4. Numero di riferimento del lotto.
5. Specie, indicata almeno in caratteri latini con la sua denominazione botanica, che può essere riportata in forma abbreviata e senza i nomi degli autori o con il suo nome comune, o con entrambi.
6. Varietà, indicata almeno in caratteri latini.
7. Categoria.
8. Paese di produzione.
9. Peso netto o lordo dichiarato o numero dichiarato di semi puri.
10. In caso di indicazione del peso o di impiego di antiparassitari granulati, di sostanze di rivestimento o di altri additivi solidi, indicazione della natura dell'additivo e rapporto approssimativo fra il peso di semi puri e il peso totale.
11. Nel caso di varietà ibride o linee inbred:
 - per le sementi di base se l'ibrido o la linea inbred cui appartengono le sementi sono stati ufficialmente ammessi conformemente alla presente direttiva:

il nome di questo componente con cui è stata ufficialmente ammessa, con o senza riferimento alla varietà finale, corredato, nel caso di ibridi o linee inbred destinati unicamente a servire da componenti per varietà finali, del termine «componente»,
 - per le altre sementi di base:

il nome del componente cui appartengono le sementi di base che può essere indicato sotto forma di codice, con un riferimento alla varietà finale, con o senza riferimento alla sua funzione (maschio o femmina) e corredato del termine «componente».
 - per le sementi certificate:

il nome della varietà cui appartengono le sementi certificate, corredate dal termine «ibrido».
12. In caso di rianalisi, per lo meno della facoltà germinativa, può essere inserita l'indicazione: «rianalizzato ... (mese, anno)».

II. Dimensioni minime

110 × 67 mm.

B. Etichetta del fornitore o diciture sull'imballaggio (sementi standard e piccoli imballaggi della categoria «sementi certificate»)*I. Indicazioni prescritte*

1. «Normativa CE».
2. Nome e indirizzo del responsabile dell'apposizione delle etichette o suo marchio di identificazione.

3. Campagna della chiusura o dell'ultimo esame della facoltà germinativa. Può essere indicata la fine della campagna.
 4. Specie, indicata almeno in caratteri latini.
 5. Varietà, indicata almeno in caratteri latini.
 6. Categoria per i piccoli imballaggi, le sementi certificate possono essere contrassegnate dalle lettere «C» o «Z» e le sementi standard dalle lettere «St».
 7. Numero di riferimento dato dal responsabile dell'apposizione delle etichette, per le sementi standard.
 8. Numero di riferimento che consente di identificare un lotto certificato, per le sementi certificate.
 9. Peso netto o lordo dichiarato di semi puri, ad eccezione dei piccoli imballaggi fino a 500 g.
 10. In caso di indicazione del peso e di impiego di antiparassitari granulati, di sostanze di rivestimento o di altri additivi solidi, indicazione della natura dell'additivo e rapporto approssimativo fra il peso di semi puri e il peso totale.
- II. *Dimensioni minime dell'etichetta (ad esclusione dei piccoli imballaggi)*
- 110 × 67 mm.
-

ALLEGATO V

ETICHETTA E DOCUMENTI PREVISTI NEL CASO DI SEMENTI NON DEFINITIVAMENTE CERTIFICATE E RACCOLTE IN UN ALTRO STATO MEMBRO**A. Indicazioni prescritte per l'etichetta**

- Autorità responsabile dell'ispezione sul campo di produzione e Stato membro o sigla dei medesimi.
- Specie, indicata almeno in caratteri latini con la sua denominazione botanica, che può essere riportata in forma abbreviata e senza i nomi degli autori, o con il suo nome comune, o con entrambi.
- Varietà, indicata almeno in caratteri latini.
- Categoria.
- Numero di riferimento del campo o della partita.
- Peso netto o lordo dichiarato.
- La menzione «sementi non definitivamente certificate».

B. Colore dell'etichetta

L'etichetta è di colore grigio.

C. Indicazioni prescritte per il documento

- Autorità che rilascia il documento.
 - Specie, indicata almeno in caratteri latini con la sua denominazione botanica, che può essere riportata in forma abbreviata e senza i nomi degli autori, o con il suo nome comune, o con entrambi.
 - Varietà, indicata almeno in caratteri latini.
 - Categoria.
 - Numero di riferimento delle sementi utilizzate e indicazione del paese o dei paesi che hanno effettuato la certificazione delle sementi.
 - Numero di riferimento del campo o della partita.
 - Superficie coltivata per la produzione della partita coperta dal documento.
 - Quantità di sementi raccolte e numero di colli.
 - Attestato che sono state soddisfatte le condizioni prescritte per la coltura da cui le sementi provengono.
 - Se del caso, risultati dell'analisi preliminare delle sementi.
-

ALLEGATO VI

PARTE A

DIRETTIVA ABROGATA E MODIFICAZIONI SUCCESSIVE

(previste all'articolo 51)

Direttiva 70/458/CEE (GU L 225 del 12.10.1970, pag. 7)	
Direttiva 71/162/CEE del Consiglio (GU L 87 del 17.4.1971, pag. 24)	unicamente l'articolo 6
Direttiva 72/274/CEE del Consiglio (GU L 171 del 29.7.1972, pag. 37)	unicamente per quanto riguarda i riferimenti alle disposizioni della direttiva 70/458/CEE di cui agli articoli 1 e 2
Direttiva 72/418/CEE del Consiglio (GU L 287 del 26.12.1972, pag. 22)	unicamente l'articolo 6
Direttiva 73/438/CEE del Consiglio (GU L 356 del 27.12.1973, pag. 79)	unicamente l'articolo 6
Direttiva 76/307/CEE del Consiglio (GU L 72 del 18.3.1976, pag. 16)	unicamente l'articolo 2
Direttiva 78/55/CEE del Consiglio (GU L 16 del 20.1.1978, pag. 23)	unicamente l'articolo 7
Direttiva 78/692/CEE del Consiglio (GU L 236 del 26.8.1978, pag. 13)	unicamente l'articolo 7
Direttiva 79/641/CEE della Commissione (GU L 183 del 19.7.1979, pag. 13)	unicamente l'articolo 4
Direttiva 79/692/CEE del Consiglio (GU L 205 del 13.8.1979, pag. 1)	unicamente l'articolo 4
Direttiva 79/967/CEE del Consiglio (GU L 293 del 20.11.1979, pag. 16)	unicamente l'articolo 3
Direttiva 80/1141/CEE del Consiglio (GU L 341 del 16.12.1980, pag. 27)	unicamente l'articolo 2
Direttiva 86/155/CEE del Consiglio (GU L 118 del 7.5.1986, pag. 23)	unicamente l'articolo 6
Direttiva 87/120/CEE della Commissione (GU L 49 del 18.2.1987, pag. 39)	unicamente l'articolo 5
Direttiva 87/481/CEE della Commissione (GU L 273 del 26.9.1987, pag. 45)	
Direttiva 88/332/CEE del Consiglio (GU L 151 del 17.6.1988, pag. 82)	unicamente l'articolo 8
Direttiva 88/380/CEE del Consiglio (GU L 187 del 16.7.1988, pag. 31)	unicamente l'articolo 7
Direttiva 90/654/CEE del Consiglio (GU L 353 del 17.12.1990, pag. 48)	unicamente per quanto riguarda i riferimenti alle disposizioni della direttiva 70/458/CEE di cui all'articolo 2 e all'allegato III.7
Direttiva 96/18/CE della Commissione (GU L 76 del 26.3.1996, pag. 21)	unicamente l'articolo 3
Direttiva 96/72/CE della Commissione (GU L 304 del 27.11.1996, pag. 10)	unicamente l'articolo 1, punto 6
Direttiva 98/95/CE del Consiglio (GU L 25 dell'1.2.1999, pag. 1)	unicamente l'articolo 7
Direttiva 98/96/CE del Consiglio (GU L 25 dell'1.2.1999, pag. 27)	unicamente l'articolo 7

PARTE B

TERMINI DI ATTUAZIONE IN DIRITTO NAZIONALE

(previsti all'articolo 51)

Direttiva	Termini di attuazione
70/458/CEE	1° luglio 1972 ⁽¹⁾ ⁽²⁾
71/162/CEE	1° luglio 1972
72/274/CEE	1° luglio 1972 (articolo 1) 1° gennaio 1973 (articolo 2)
72/418/CEE	1° gennaio 1973 (articolo 6, paragrafi 13 e 18) 1° luglio 1972 (altre disposizioni)
73/438/CEE	1° gennaio 1974 (articolo 6, paragrafo 4) 1° luglio 1974 (altre disposizioni)
76/307/CEE	1° luglio 1975
78/55/CEE	1° luglio 1977 (articolo 7, paragrafo 5) 1° luglio 1979 (altre disposizioni)
78/692/CEE	1° luglio 1977 (articolo 7) 1° luglio 1979 (altre disposizioni)
79/641/CEE	1° luglio 1980
79/692/CEE	1° luglio 1977
79/967/CEE	1° luglio 1982
80/1141/CEE	1° luglio 1980
86/155/CEE	1° marzo 1986 (articolo 6, paragrafi 3 e 8) 1° luglio 1987 (altre disposizioni)
87/120/CEE	1° luglio 1988
87/481/CEE	1° luglio 1989
88/332/CEE	
88/380/CEE	1° luglio 1982 (articolo 7, paragrafo 9) 1° gennaio 1986 (articolo 7, paragrafi 6 e 10) 1° luglio 1992 (articolo 7, paragrafo 18) 1° luglio 1990 (altre disposizioni)
90/654/CEE	
96/18/CE	1° luglio 1996
96/72/CE	1° luglio 1997 ⁽³⁾
98/95/CE	1° febbraio 2000 (rettifica GU L 126 del 20.5.1999, pag. 23)
98/96/CE	1° febbraio 2000

⁽¹⁾ Per la Danimarca, l'Irlanda e il Regno Unito il 1° luglio 1973, per la Grecia il 1° gennaio 1986, per la Spagna il 1° marzo 1986 e per il Portogallo il 1° gennaio 1991.

⁽²⁾ Il 1° gennaio 1995 per l'Austria, la Finlandia e la Svezia.

— La Finlandia e la Svezia possono rinviare, fino al 31 dicembre 1995 al più tardi, l'applicazione nei loro territori della presente direttiva per quanto concerne la commercializzazione nei loro territori di sementi delle varietà elencate nei rispettivi cataloghi nazionali delle varietà delle specie di piante agricole e delle varietà delle specie di ortaggi che non sono state ufficialmente accettate ai sensi delle disposizioni della suddetta direttiva. Le sementi delle suddette varietà non possono essere commercializzate nel territorio di altri Stati membri durante il suddetto periodo.

— Le varietà delle specie di piante agricole e delle specie di ortaggi che, alla data dell'adesione o successivamente, sono elencate sia nei rispettivi cataloghi nazionali della Finlandia e della Svezia sia nei cataloghi comuni non sono soggette ad alcuna restrizione di commercializzazione relativamente alle varietà.

— Durante il periodo indicato nel primo trattino, le varietà ripertate nei rispettivi cataloghi nazionali della Finlandia e della Svezia che siano state ufficialmente accettate ai sensi delle disposizioni della suddetta direttiva sono inserite, rispettivamente, nei cataloghi comuni delle varietà delle specie di piante agricole e delle specie di ortaggi.

⁽³⁾ Le scorte residue di etichette recanti l'abbreviazione «CEE» possono continuare ad essere utilizzate sino al 31 dicembre 2001.

ALLEGATO VII

TAVOLA DI CONCORDANZA

Direttiva 70/458/CEE	Presente direttiva
Articolo 1	Articolo 1, primo comma
Articolo 34	Articolo 1, secondo comma
Articolo 1 bis	Articolo 2, paragrafo 1, lettera a)
Articolo 2, paragrafo 1, lettera A	Articolo 2, paragrafo 1, lettera b)
Articolo 2, paragrafo 1, lettera B a)	Articolo 2, paragrafo 1, lettera c), punto i)
Articolo 2, paragrafo 1, lettera B b)	Articolo 2, paragrafo 1, lettera c), punto ii)
Articolo 2, paragrafo 1, lettera B c)	Articolo 2, paragrafo 1, lettera c), punto iii)
Articolo 2, paragrafo 1, lettera B d)	Articolo 2, paragrafo 1, lettera c), punto iv)
Articolo 2, paragrafo 1, lettera C a)	Articolo 2, paragrafo 1, lettera d), punto i)
Articolo 2, paragrafo 1, lettera C b)	Articolo 2, paragrafo 1, lettera d), punto ii)
Articolo 2, paragrafo 1, lettera C c)	Articolo 2, paragrafo 1, lettera d), punto iii)
Articolo 2, paragrafo 1, lettera C d)	Articolo 2, paragrafo 1, lettera d), punto iv)
Articolo 2, paragrafo 1, lettera C e)	Articolo 2, paragrafo 1, lettera d), punto v)
Articolo 2, paragrafo 1, lettera D a)	Articolo 2, paragrafo 1, lettera e), punto i)
Articolo 2, paragrafo 1, lettera D b)	Articolo 2, paragrafo 1, lettera e), punto ii)
Articolo 2, paragrafo 1, lettera D c)	Articolo 2, paragrafo 1, lettera e), punto iii)
Articolo 2, paragrafo 1, lettera D d)	Articolo 2, paragrafo 1, lettera e), punto iv)
Articolo 2, paragrafo 1, lettera E a)	Articolo 2, paragrafo 1, lettera f), punto i)
Articolo 2, paragrafo 1, lettera E b)	Articolo 2, paragrafo 1, lettera f), punto ii)
Articolo 2, paragrafo 1, lettera E c)	Articolo 2, paragrafo 1, lettera f), punto iii)
Articolo 2, paragrafo 1, lettera F a)	Articolo 2, paragrafo 1, lettera g), punto i)
Articolo 2, paragrafo 1, lettera F b)	Articolo 2, paragrafo 1, lettera g), punto ii)
Articolo 2, paragrafo 1, lettera F c)	Articolo 2, paragrafo 1, lettera g), punto iii)
Articolo 2, paragrafo 1 bis	Articolo 2, paragrafo 2
Articolo 2, paragrafo 1 ter	Articolo 2, paragrafo 3
Articolo 3 a 8	Articolo 3 a 8
Articolo 9	—
Articolo 10	Articolo 9
Articolo 11	Articolo 10
Articolo 12	Articolo 11
Articolo 13	Articolo 12
Articolo 13 bis	Articolo 13
Articolo 14	Articolo 14
Articolo 15, paragrafo 1	Articolo 15, paragrafo 1
Articolo 15, paragrafo 2	Articolo 15, paragrafo 2
Articolo 15, paragrafo 3	—
Articolo 16, paragrafo 1	Articolo 16, paragrafo 1
Articolo 16, paragrafo 2	Articolo 16, paragrafo 2
Articolo 16, paragrafo 3 a 5	—
Articolo 17 a 19	Articolo 17 a 19
Articolo 20, paragrafo 1	Articolo 20, paragrafo 1
Articolo 20, paragrafo 1 bis	Articolo 20, paragrafo 2
Articolo 20, paragrafo 2	Articolo 20, paragrafo 3
Articolo 20, paragrafo 3	Articolo 20, paragrafo 4

Direttiva 70/458/CEE	Presente direttiva
Articolo 20, paragrafo 5	—
Articolo 20 bis	Articolo 21
Articolo 21	Articolo 22
Articolo 21 bis	Articolo 23
Articolo 22	Articolo 24
Articolo 23	Articolo 25
Articolo 24	Articolo 26
Articolo 25	Articolo 27
Articolo 26, paragrafo 1	Articolo 28, paragrafo 1
Articolo 26, paragrafo 1 bis	Articolo 28, paragrafo 2
Articolo 26, paragrafo 1 ter	Articolo 28, paragrafo 3
Articolo 26, paragrafo 2, da primo a terzo comma	Articolo 28, paragrafo 4, da primo a terzo comma
Articolo 26, paragrafo 2, quarto comma	—
Articolo 27	Articolo 29
Articolo 28	Articolo 30
Articolo 28 bis	Articolo 31
Articolo 29	Articolo 32
Articolo 29 bis	Articolo 33
Articolo 30	Articolo 34
Articolo 30 bis	Articolo 35
Articolo 31	Articolo 36
Articolo 32, paragrafo 1	Articolo 32, paragrafo 1
Articolo 32, paragrafo 3	Articolo 37, paragrafo 2
Articolo 33	Articolo 38
Articolo 35	Articolo 39
Articolo 36	Articolo 40
Articolo 37	Articolo 41
Articolo 38	Articolo 42
Articolo 39	Articolo 43
Articolo 39 bis, paragrafi 1 e 2	Articolo 44, paragrafi 1 e 2
Articolo 39 bis, paragrafo 3, punto i)	Articolo 44, paragrafo 3, lettera a)
Articolo 39 bis, paragrafo 3, punto ii)	Articolo 44, paragrafo 3, lettera b)
Articolo 40 ter	Articolo 45
Articolo 40	Articolo 46, paragrafi 1, 2 e 4
Articolo 40 bis	Articolo 46, paragrafi 1, 3 e 4
Articolo 41	Articolo 47
Articolo 41 bis, paragrafo 1	Articolo 48, paragrafo 1
Articolo 41 bis, paragrafo 2, punto i)	Articolo 48, paragrafo 2, lettera a)
Articolo 41 bis, paragrafo 2, punto ii)	Articolo 48, paragrafo 2, lettera b)
Articolo 42	Articolo 49
—	Articolo 50 ⁽¹⁾
—	Articolo 51
—	Articolo 52
—	Articolo 53

Direttiva 70/458/CEE	Presente direttiva
ALLEGATO I, parte 1	ALLEGATO I, parte 1
ALLEGATO I, parte 2	ALLEGATO I, parte 2
ALLEGATO I, parte 3	ALLEGATO I, parte 3
ALLEGATO I, parte 4, lettera A	ALLEGATO I, parte 4, lettera A
ALLEGATO I, parte 4, lettera A bis	ALLEGATO I, parte 4, lettera B
ALLEGATO I, parte 4, lettera A ter	ALLEGATO I, parte 4, lettera C
ALLEGATO I, parte 4, lettera B	ALLEGATO I, parte 4, lettera D
ALLEGATO I, parte 5	ALLEGATO I, parte 5
ALLEGATO II	ALLEGATO II
ALLEGATO III	ALLEGATO III
ALLEGATO IV, parte A, lettera a) 1	ALLEGATO IV, parte A, lettera a) 1
ALLEGATO IV, parte A, lettera a) 2	ALLEGATO IV, parte A, lettera a) 2
ALLEGATO IV, parte A, lettera a) 3	ALLEGATO IV, parte A, lettera a) 3
ALLEGATO IV, parte A, lettera a) 4	ALLEGATO IV, parte A, lettera a) 4
ALLEGATO IV, parte A, lettera a) 5	ALLEGATO IV, parte A, lettera a) 5
ALLEGATO IV, parte A, lettera a) 6	ALLEGATO IV, parte A, lettera a) 6
ALLEGATO IV, parte A, lettera a) 7	ALLEGATO IV, parte A, lettera a) 7
ALLEGATO IV, parte A, lettera a) 8	ALLEGATO IV, parte A, lettera a) 8
ALLEGATO IV, parte A, lettera a) 9	ALLEGATO IV, parte A, lettera a) 9
ALLEGATO IV, parte A, lettera a) 10	ALLEGATO IV, parte A, lettera a) 10
ALLEGATO IV, parte A, lettera a) 10 bis	ALLEGATO IV, parte A, lettera a) 11
ALLEGATO IV, parte A, lettera a) 11	ALLEGATO IV, parte A, lettera a) 12
ALLEGATO IV, parte A, lettera b)	ALLEGATO IV, parte A, lettera b)
ALLEGATO IV, parte B	ALLEGATO IV, parte B
ALLEGATO V	ALLEGATO V
—	ALLEGATO VI
—	ALLEGATO VII

(¹) 98/95 CE, articolo 9, paragrafo 2 e 98/95 CE, articolo 8, paragrafo 2.

DIRETTIVA 2002/56/CE DEL CONSIGLIO
del 13 giugno 2002
relativa alla commercializzazione dei tuberi-seme di patate

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 37,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo ⁽¹⁾,

previa consultazione del Comitato economico e sociale,

considerando quanto segue:

- (1) La direttiva 66/403/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1966 ⁽²⁾, relativa alla commercializzazione dei tuberi-seme di patate ⁽³⁾, ha subito diverse e sostanziali modificazioni. A fini di razionalità e chiarezza occorre pertanto procedere alla codificazione di detta direttiva.
- (2) La produzione di patate occupa un posto importante nell'agricoltura della Comunità.
- (3) I risultati soddisfacenti della coltura di patate dipendono in vasta misura dall'utilizzazione di tuberi-seme di patate adeguati.
- (4) Una maggiore produttività in materia di coltura di patate nella Comunità sarà ottenuta con l'applicazione, da parte degli Stati membri, di norme unificate, e il più possibile rigorose circa la scelta delle varietà ammesse alla commercializzazione, avuto riguardo, in particolare, al loro stato sanitario. A tal fine un catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole è previsto dalla direttiva 2002/53/CE del Consiglio ⁽⁴⁾.
- (5) Occorre stabilire per la Comunità un sistema di certificazione unificato fondato sulle esperienze acquisite dall'applicazione dei sistemi degli Stati membri e della Commissione economica delle Nazioni unite per l'Europa. Nel quadro del consolidamento del mercato interno, è opportuno che il sistema comunitario sia applicabile alla produzione a fini di commercializzazione e alla commercializzazione all'interno della Comunità, senza possibilità di deroga unilaterale da parte degli Stati membri suscettibile di impedire la libera circolazione dei tuberi-seme all'interno della Comunità.

(6) Per regola generale, i tuberi-seme devono poter essere commercializzati solo se, conformemente alle norme di certificazione, siano stati ufficialmente esaminati e certificati come tuberi-seme di base o tuberi-seme certificati. La scelta dei termini tecnici «tuberi-seme di base» e «tuberi-seme certificati» è basata sulla terminologia internazionale già esistente. A determinate condizioni, devono poter essere commercializzati tuberi-seme selezionati di generazioni anteriori ai tuberi-seme di base e tuberi-seme in natura.

(7) Gli Stati membri possono suddividere le categorie di tuberi-seme di patate in più classi rispondenti a differenti condizioni. È opportuno prevedere che le classi comunitarie e i loro requisiti corrispondenti possano essere fissati con una procedura accelerata. A questo proposito, gli Stati membri dovrebbero decidere in quale misura applicare queste classi nella loro produzione interna.

(8) Alla luce dei progressi registrati dalle moderne tecniche di moltiplicazione, è opportuno istituire una procedura comunitaria per l'adozione di norme specifiche da applicarsi alla commercializzazione dei tuberi-seme di patate prodotti con tecniche che comportano la micropropagazione.

(9) È opportuno non applicare le norme comunitarie ai tuberi-seme di patate per i quali sia provato che sono destinati all'esportazione in paesi terzi.

(10) Per migliorare, oltre il valore genetico e lo stato sanitario, la qualità esteriore dei tuberi-seme di patate nella Comunità, devono essere previste tolleranze per quanto riguarda le impurità, taluni difetti e malattie dei tuberi-seme di patate.

(11) Gli Stati membri possono essere autorizzati, per la commercializzazione di tuberi-seme di patate nella totalità o in parti del loro territorio, ad adottare disposizioni più rigorose di quelle previste nell'allegato I contro virus determinati che non esistano in queste regioni o che appaiano particolarmente nocivi alle colture nelle regioni medesime. Si è pertanto constatato che conviene estendere il campo d'applicazione di tale disposizione ad altri organismi nocivi diversi dai virus.

(12) Per garantire l'individualità dei tuberi-seme di patate, devono essere stabilite norme comunitarie relative all'imballaggio, alla chiusura e al contrassegno. A questo scopo, le etichette devono recare le indicazioni necessa-

⁽¹⁾ Parere del 9 aprile 2002 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

⁽²⁾ GU L 125 dell'11.7.1966, pag. 2320/66. Direttiva modificata da ultimo dalla decisione 1999/742/CE della Commissione (GU L 297 del 18.11.1999, pag. 39).

⁽³⁾ Vedi allegato IV, parte A.

⁽⁴⁾ Cfr. pag. 1 della presente Gazzetta ufficiale.

- rie all'esercizio del controllo ufficiale nonché all'informazione del consumatore e porre in evidenza il carattere comunitario della certificazione.
- (13) Occorre stabilire delle regole relative alla commercializzazione dei tuberi-seme di patate trattati chimicamente e dei tuberi-seme di patate adatti a coltivazione biologica, ed anche regole relative alla conservazione delle risorse genetiche che permettano la conservazione, mediante un'utilizzazione in situ, delle varietà minacciate da erosione genetica.
- (14) Delle deroghe dovranno essere ammesse a certe condizioni, e nel rispetto delle disposizioni dell'articolo 14 del trattato. È necessario che gli Stati membri che fanno ricorso a tali deroghe si assistano reciprocamente in campo amministrativo per quanto riguarda i controlli.
- (15) Per garantire, in fase di commercializzazione, il rispetto sia delle condizioni relative alla qualità dei tuberi-seme di patate, sia delle disposizioni intese a garantire l'identità, gli Stati membri devono prevedere disposizioni di controllo adeguate.
- (16) I tuberi-seme rispondenti a tali condizioni non devono essere soggetti se non alle restrizioni di commercializzazione previste dalle norme comunitarie, e nel rispetto dell'articolo 30 del trattato al di fuori dei casi in cui le norme comunitarie prevedono tolleranze quanto alla presenza di malattie, organismi nocivi e vettori dei medesimi.
- (17) Occorre prevedere che i tuberi-seme di patate raccolti in paesi terzi possano essere commercializzati nella Comunità soltanto se offrano le stesse garanzie dei tuberi-seme ufficialmente certificati nella Comunità e conformi alle norme comunitarie.
- (18) In periodi nei quali l'approvvigionamento di tuberi-seme certificati delle diverse categorie incontri difficoltà, occorre ammettere provvisoriamente tuberi-seme di patate per i quali siano fissati requisiti ridotti, nonché tuberi-seme di patate appartenenti a varietà che non figurano né nel catalogo comune né nel catalogo nazionale delle varietà.
- (19) Al fine di garantire che i tuberi-seme di patate certificati negli Stati membri rispondano alle condizioni previste e per potere, in futuro, comparare questi tuberi-seme e quelli provenienti dai paesi terzi, è opportuno stabilire negli Stati membri prove comparative comunitarie per consentire un controllo annuale a posteriori dei tuberi-seme certificati delle diverse categorie. Gli Stati membri devono essere autorizzati a vietare, per tutte le varietà o talune di esse, la commercializzazione di tuberi-seme di patate provenienti da altri Stati membri, quando gli esami comparativi compiuti nel corso di più annate non abbiano dato risultati soddisfacenti.
- (20) È opportuno organizzare esperimenti temporanei finalizzati alla ricerca di migliori soluzioni per la modifica di talune disposizioni della presente direttiva.
- (21) Le misure necessarie per l'applicazione della presente direttiva sono adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze d'esecuzione conferite alla Commissione ⁽¹⁾.
- (22) La presente direttiva deve applicarsi fatti salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di attuazione delle direttive di cui all'allegato IV, parte B,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

La presente direttiva riguarda la produzione ai fini della commercializzazione e la commercializzazione dei tuberi-seme di patate all'intero della Comunità.

Tale direttiva non si applica ai tuberi-seme di patate per i quali sia provata la destinazione all'esportazione in paesi terzi.

Articolo 2

Ai fini della presente direttiva si intende per:

- a) Commercializzazione: la vendita, la conservazione a fini di vendita, l'offerta in vendita e qualsiasi collocamento, fornitura o trasferimento di tuberi-seme di patate a terzi, mirante allo sfruttamento commerciale con o senza compenso.

Non vengono considerate come commercializzazione le compravendite di tuberi-seme di patate non miranti allo sfruttamento commerciale delle varietà, come le seguenti operazioni:

- la fornitura di tuberi-seme di patate a organismi ufficiali di valutazione e ispezione,
- la fornitura di tuberi-seme di patate a prestatori di servizi, per lavorazione o imballaggio, purché essi non acquisiscano titoli sui tuberi-seme di patate forniti a tali fini.

Non viene parimenti considerata come commercializzazione la fornitura di tuberi-seme di patate in determinate condizioni a prestatori di servizi per la produzione di talune materie prime agricole a fini industriali, ovvero la propagazione di tuberi-seme a questo scopo purché essi non acquisiscano titoli sui tuberi-seme forniti né sul prodotto del raccolto. Il fornitore dei tuberi-seme di patate trasmette al servizio di certificazione una copia delle perti-

⁽¹⁾ GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

nenti disposizioni del contratto concluso con il prestatore di servizi comprendente le norme e le condizioni cui si conformano in quale momento i tuberi-seme forniti.

Le modalità di applicazione delle presenti disposizioni sono stabilite con la procedura di cui all'articolo 25, paragrafo 2.

b) Tuberi-semi di base: i tuberi di patate

- i) prodotti secondo metodi di selezione per la conservazione della varietà e dello stato sanitario;
- ii) previsti soprattutto per la produzione di tuberi-seme certificati;
- iii) conformi alle condizioni minime degli allegati I e II per i tuberi-seme di base; e
- iv) per i quali, all'atto di un esame ufficiale, sia stata costata la rispondenza alle condizioni minime summenzionate.

c) Tuberi-seme certificati: i tuberi di patate

- i) provenienti direttamente da tuberi-seme di base o da tuberi-seme certificati, ovvero da tuberi-seme di una fase anteriore a quella dei tuberi-seme di base che, all'atto di un esame ufficiale, hanno soddisfatto alle condizioni previste per i tuberi-seme di base;
- ii) previsti soprattutto per una produzione diversa da quella di tuberi-seme di patate;
- iii) conformi alle condizioni minime degli allegati I e II per i tuberi-seme certificati; e
- iv) per i quali, all'atto di un esame ufficiale, sia stata costata la rispondenza alle condizioni minime summenzionate.

d) Disposizioni ufficiali: le disposizioni che sono adottate

- i) da autorità di uno Stato o;
- ii) sotto la responsabilità dello Stato, da persone giuridiche di diritto pubblico o privato; o
- iii) per attività ausiliarie, sempre sotto il controllo dello Stato, da persone fisiche vincolate da giuramento,

a condizione che le persone indicate sub ii) e iii) non traggano profitto particolare dal risultato di detta disposizione.

Articolo 3

1. Gli Stati membri prescrivono che possono essere commercializzati tuberi-seme di patate soltanto se siano stati ufficialmente certificati come «tuberi-seme di base» o «tuberi-seme certificati» e rispondano alle condizioni minime degli allegati I

e II. Essi prevedono che i tuberi-seme di patate che durante la commercializzazione non rispondono alle condizioni minime dell'allegato II possano essere sottoposti a cernita. I tuberi-seme non eliminati sono sottoposti a un nuovo esame ufficiale.

2. Gli Stati membri possono suddividere le categorie di tuberi-seme di patate di cui all'articolo 2 in classi rispondenti a condizioni differenziate.

3. Con le procedure di cui all'articolo 25, paragrafo 2, possono essere determinati per i tuberi-seme di patate ufficialmente certificati:

- classi comunitarie,
- le condizioni applicabili a tali classi,
- le denominazioni applicabili a tali classi.

Gli Stati membri possono prescrivere in quale misura applicano dette classi comunitarie nel quadro della certificazione della loro produzione.

4. Per i tuberi-seme prodotti con tecniche di micropropagazione e non conformi alle dimensioni previste dalla presente direttiva, possono essere stabilite, con la procedura di cui all'articolo 25, paragrafo 2:

- deroghe alle disposizioni specifiche della presente direttiva,
- le condizioni applicabili ai tuberi-seme testé definiti,
- le indicazioni prescritte per detti tuberi-seme.

Articolo 4

In deroga all'articolo 3, paragrafo 1, gli Stati membri prescrivono che i tuberi-seme selezionati di generazioni anteriori ai tuberi-seme di base possano essere commercializzati.

Articolo 5

Gli Stati membri possono stabilire, per quanto si riferisce alle condizioni minime degli allegati I e II, condizioni supplementari o più rigorose per la certificazione della loro produzione.

Articolo 6

1. In deroga all'articolo 3, paragrafo 1, gli Stati membri possono autorizzare i produttori nel loro territorio a commercializzare:

- a) piccoli quantitativi di tuberi-seme di patate a scopi scientifici o per lavori di selezione;

- b) quantitativi adeguati di tuberi-seme di patate per altri scopi di prova o di sperimentazione, purché i tuberi-seme siano di una varietà per la quale sia stata depositata una richiesta di iscrizione nel catalogo nello Stato membro considerato.

Nel caso di materiali geneticamente modificati, tale autorizzazione può essere concessa solo se sono state adottate tutte le misure appropriate atte ad evitare effetti nocivi sulla salute umana e sull'ambiente. Ai fini della valutazione del rischio ambientale da effettuare al riguardo si applicano per analogia le disposizioni di cui all'articolo 7, paragrafo 4, della direttiva 2002/53/CE.

2. Gli obiettivi per i quali possono essere concesse le autorizzazioni di cui al paragrafo 1, lettera b), le disposizioni relative al contrassegno degli imballaggi, nonché i quantitativi e le condizioni per la concessione, da parte degli Stati membri, di queste autorizzazioni sono stabiliti con la procedura di cui all'articolo 25, paragrafo 2.

3. Le autorizzazioni concesse prima del 14 dicembre 1998 dagli Stati membri ai produttori insediati nel loro territorio per gli scopi di cui al paragrafo 1 rimangono valide in attesa che siano definite le disposizioni di cui al paragrafo 2. Successivamente, tutte tali autorizzazioni sono conformi alle disposizioni stabilite ai sensi del paragrafo 2.

Articolo 7

Gli Stati membri prescrivono che durante l'esame dei tuberi per la certificazione i campioni siano prelevati ufficialmente secondo metodi appropriati.

Articolo 8

1. Gli Stati membri possono richiedere la separazione dei tuberi-seme di patate prodotti nel proprio territorio dalle altre patate, durante la produzione, per ragioni fitosanitarie.

2. La disposizione di cui al paragrafo 1 può comprendere misure volte a:

- separare la produzione dei tuberi-seme e delle altre patate,
- separare la calibratura, il magazzinaggio, il trasporto e il trattamento dei tuberi-seme e delle altre patate.

Articolo 9

Gli Stati membri prescrivono che non possono essere commercializzati tuberi-seme di patate trattati con sostanze inibenti la germogliazione.

Articolo 10

1. Gli Stati membri prescrivono che i tuberi-seme di patate possano essere commercializzati solamente se hanno un calibro minimo tale da non passare attraverso una maglia quadra

di 25 × 25 mm. Per i tuberi che sono troppo grossi per passare attraverso una maglia quadra di 35 × 35 mm, i limiti inferiore e superiore del calibro sono espressi in multipli di 5.

Lo scarto massimo di calibro dei tuberi di una partita deve essere tale che la differenza di dimensioni tra le due maglie quadre utilizzate non superi i 25 mm. Le norme relative alla calibratura possono essere modificate nel loro insieme secondo la procedura di cui all'articolo 25, paragrafo 2.

2. Una partita non deve contenere più del 3 % in peso di tuberi con un calibro inferiore a quello minimo, né più del 3 % in peso di tuberi con un calibro superiore a quello massimo indicato.

3. Gli Stati membri possono, per quanto riguarda i tuberi-seme di patate della produzione nazionale, limitare in modo più rigoroso lo scarto fra i calibri minimo e massimo dei tuberi di una partita.

Articolo 11

1. Gli Stati membri prescrivono che i tuberi-seme di base e i tuberi-seme certificati possono essere commercializzati soltanto in partite sufficientemente omogenee e in imballaggi o recipienti chiusi e muniti, conformemente agli articoli 12 e 13, di un sistema di chiusura e di un contrassegno. Gli imballaggi devono essere nuovi; i recipienti devono essere puliti.

2. Gli Stati membri possono prevedere deroghe al paragrafo 1 per la commercializzazione di piccoli quantitativi al consumatore diretto per quanto riguarda l'imballaggio, il sistema di chiusura e il contrassegno.

Articolo 12

1. Gli Stati membri prescrivono che gli imballaggi e i recipienti di tuberi-seme di base e di tuberi-seme certificati siano chiusi ufficialmente o sotto controllo ufficiale in modo che non si possano aprire senza deteriorare il sistema di chiusura o senza lasciare tracce di manomissione sull'etichetta ufficiale prevista dall'articolo 13, paragrafo 1, sull'imballaggio o sul recipiente.

Per assicurare la chiusura, il sistema di chiusura comporta almeno l'incorporazione della suddetta etichetta ufficiale o l'apposizione di un sigillo ufficiale.

Le misure previste dal secondo comma non sono indispensabili nel caso di un sistema di chiusura non riutilizzabile.

Con la procedura di cui dall'articolo 25, paragrafo 2, si può constatare se un determinato sistema di chiusura risponde alle disposizioni del presente paragrafo.

2. Non si può procedere ad una o più nuove chiusure dell'imballaggio se non ufficialmente o sotto controllo ufficiale. In tal caso, sull'etichetta prevista all'articolo 13, paragrafo 1, si menzionerà anche l'ultima nuova operazione di chiusura, la data della medesima e il servizio che l'ha effettuata.

3. Per i piccoli imballaggi chiusi nel loro territorio gli Stati membri possono prevedere deroghe al paragrafo 1. Le condizioni relative a tali deroghe possono essere stabilite con la procedura di cui all'articolo 25, paragrafo 2.

Articolo 13

1. Gli Stati membri prescrivono che gli imballaggi e i recipienti di tuberi-seme di base e di tuberi-seme certificati:

- a) siano muniti all'esterno di un'etichetta ufficiale non ancora utilizzata, conforme ai requisiti fissati nell'allegato III e redatta in una delle lingue ufficiali della Comunità. Il colore dell'etichetta è bianco per i tuberi-seme di base e azzurro per i tuberi-seme certificati. Se l'etichetta è munita di un occhiello, la sua fissazione è sempre assicurata mediante un sigillo ufficiale. È autorizzato l'impiego di etichette ufficiali adesive. Con la procedura di cui all'articolo 25, paragrafo 2, può essere autorizzata, sotto controllo ufficiale, la stampa sull'imballaggio, in modo indelebile e secondo il modello dell'etichetta, delle indicazioni prescritte;
- b) contengano un attestato ufficiale, dello stesso colore dell'etichetta, che riproduca almeno le indicazioni previste per l'etichetta nell'allegato III, A, punti 3, 4 e 6. L'attestato deve presentarsi in modo che non possa essere scambiato con l'etichetta ufficiale di cui alla lettera a). Esso non è indispensabile quando le indicazioni sono stampate in modo indelebile sull'imballaggio o se, conformemente alla lettera a), è utilizzata un'etichetta adesiva o un'etichetta di materiale non lacerabile.

2. Gli Stati membri possono prevedere deroghe al disposto del paragrafo 1 nel caso di imballaggi piccoli chiusi nel proprio territorio. Le condizioni per tali deroghe possono essere fissate secondo la procedura di cui all'articolo 25, paragrafo 2.

Articolo 14

Con la procedura di cui all'articolo 25, paragrafo 2, si può prevedere che, nei casi diversi da quelli disciplinati dalla presente direttiva, gli imballaggi o i contenitori di tuberi-seme di base o di tuberi-seme certificati di patate debbano recare un'etichetta del fornitore (sotto forma di etichetta distinta da quella ufficiale oppure di informazioni del fornitore stampate sull'imballaggio o sul contenitore stesso). Anche le diciture che debbono figurare su tale etichetta sono stabilite con la procedura di cui all'articolo 25, paragrafo 2.

Articolo 15

Nel caso di tuberi-seme di patate di una varietà geneticamente modificata, ogni etichetta apposta sulla relativa partita e ogni documento, ufficiale o meno, che la accompagni in virtù della presente direttiva, indicano chiaramente che la varietà è stata geneticamente modificata.

Articolo 16

Gli Stati membri prescrivono che ogni trattamento chimico di tuberi-seme di base o di tuberi-seme certificati sia menzionato o sull'etichetta ufficiale o su un'etichetta del fornitore, nonché sull'imballaggio o all'interno dello stesso o sul recipiente.

Articolo 17

1. Gli Stati membri vigilano affinché i tuberi-seme di patate commercializzate in applicazione delle disposizioni della presente direttiva, sia vincolanti che facoltative, non siano soggetti ad alcuna restrizione di commercializzazione diversa da quelle previste dalla presente direttiva o da altre direttive per quanto riguarda le loro caratteristiche, le disposizioni relative all'esame, il contrassegno e la chiusura.

2. Per la commercializzazione di tuberi-seme di patate nella totalità o in parti del territorio di uno o più Stati membri, la Commissione autorizza, con la procedura prevista all'articolo 25, paragrafo 2, misure più rigorose di quelle previste negli allegati I e II contro organismi nocivi che non esistano in queste regioni o che appaiano particolarmente dannosi alle colture nelle regioni medesime. In caso di minaccia imminente d'introduzione o di propagazione di tali organismi nocivi, le disposizioni possono essere adottate dallo Stato membro interessato sin dal deposito della domanda, fino alla definitiva presa di posizione della Commissione al riguardo.

Articolo 18

I tuberi-seme di patate selezionati di generazioni anteriori ai tuberi-seme di base possono essere commercializzati in applicazione dell'articolo 4, a condizione che:

- a) siano stati prodotti in modo conforme a metodi di selezione per la conservazione della varietà e dello stato sanitario;
- b) siano destinati principalmente alla produzione di tuberi-seme di patate di base;
- c) siano conformi alle condizioni minime che vanno fissate con la procedura di cui all'articolo 25, paragrafo 2, per i tuberi-seme pre-base;
- d) siano stati trovati, ad un esame ufficiale, conformi alle condizioni minime di cui alla lettera c);

- e) siano contenuti in imballaggi o in recipienti conformi alle disposizioni della presente direttiva; e
- f) tali imballaggi o recipienti siano provvisti di un'etichetta ufficiale, recante almeno le seguenti indicazioni:
- il servizio di certificazione e lo Stato membro o le relative sigle,
 - il numero d'identificazione del produttore o il numero di riferimento della partita,
 - il mese e l'anno della chiusura,
 - la specie, indicata almeno in caratteri latini con la sua denominazione botanica, che può essere riportata in forma abbreviata e senza i nomi degli autori, o con la sua denominazione comune, o con entrambe,
 - la varietà, indicata almeno in caratteri latini,
 - la dicitura «tuberi-seme di patate pre-base».

L'etichetta è di color bianco ed è barrata diagonalmente da una linea viola.

Articolo 19

Al fine di trovare migliori soluzioni per la modifica di talune disposizioni della presente direttiva, diverse da quelle di natura fitosanitaria, si può decidere l'organizzazione, a determinate condizioni, di esperimenti temporanei a livello comunitario, conformemente alle disposizioni in cui all'articolo 25, paragrafo 2.

Nell'ambito di tali esperimenti, gli Stati membri possono essere esonerati da taluni obblighi stabiliti nella presente direttiva. La portata di tali esenzioni è definita rispetto alle disposizioni alle quali queste si applicano. La durata dell'esperimento non può superare sette anni.

Articolo 20

1. Con la procedura di cui all'articolo 25, paragrafo 2, la Commissione può vietare, totalmente o parzialmente, la commercializzazione di tuber-seme di patate raccolti in una determinata zona della Comunità, qualora la discendenza di campioni ufficialmente prelevati di tuber-seme di base o di tuber-seme certificati raccolti in tale zona e coltivati in uno o più campi comparativi comunitari sia risultata sensibilmente inferiore, nel corso di tre annate successive, alle condizioni minime di cui all'allegato I, punti 1 c), 2 c), 3 e 4. In occasione delle prove comparative possono essere esaminate anche le altre condizioni minime di cui all'allegato I.

2. Le misure adottate in applicazione del paragrafo 1 sono sospese dalla Commissione non appena sia stabilito, con un sufficiente grado di certezza, che i tuber-seme di base ed i

tuberi-seme certificati di patate raccolti nella zona della Comunità in questione soddisferanno, in futuro, le condizioni minime di cui al paragrafo 1.

3. Le disposizioni necessarie per effettuare le prove comparative sono adottate con la procedura di cui all'articolo 25, paragrafo 2. Tuberi-seme di patate raccolti in paesi terzi possono essere inclusi negli esami comparativi.

Articolo 21

1. Su proposta della Commissione il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, costata se tuber-seme di patate raccolti in un paese terzo e che offrano le stesse garanzie quanto alle loro caratteristiche nonché alle disposizioni adottate per il loro esame, per assicurarne l'identità, per i contrassegni e per il controllo, siano per questi aspetti equivalenti ai tuber-seme di base o ai tuber-seme certificati raccolti all'interno della Comunità e conformi alle disposizioni della presente direttiva.

2. Sino a quando il Consiglio non si sia pronunciato conformemente al paragrafo 1, gli Stati membri stessi possono procedere alle costatazioni previste in quel paragrafo. Tale diritto si estingue il 1° luglio 1975.

3. Gli Stati membri sono autorizzati a prorogare fino al 31 marzo 2002 il periodo di validità delle decisioni adottate a norma del paragrafo 2, fermo restando che queste decisioni possono essere applicate soltanto nel rispetto degli obblighi che incombono agli Stati membri in virtù del regime fitosanitario comunitario istituito dalla direttiva 2000/29/CE del Consiglio, dell'8 maggio 2000, concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità ⁽¹⁾.

Il termine di cui al primo comma può essere prorogato per i paesi terzi con la procedura di cui all'articolo 25, paragrafo 2, qualora le informazioni disponibili non consentano una constatazione a norma del paragrafo 1 e fintantoché le informazioni disponibili non consentono tale constatazione.

4. I paragrafi 1 e 2 si applicano anche a ogni nuovo Stato membro per il periodo che va dal giorno della sua adesione alla data alla quale deve mettere in vigore le disposizioni legislative, regolamentari o amministrative necessarie per conformarsi alle disposizioni della presente direttiva.

Articolo 22

1. Al fine di eliminare difficoltà temporanee di approvvigionamento generale di tuber-seme di base o certificati, che si manifestino nella Comunità e non possono essere superate in altro modo, può essere deciso, con la procedura di cui all'articolo 25, paragrafo 2, che gli Stati membri autorizzino, per un periodo determinato, la commercializzazione nell'intera Comunità

⁽¹⁾ GU L 169 del 10.7.2000, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2002/28/CE della Commissione (GU L 77 del 20.3.2002, pag. 23).

nità di quantitativi necessari per superare le difficoltà di approvvigionamento, di tuberi-seme di una categoria soggetta a requisiti ridotti o di sementi di patate di varietà non incluse nel «Catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole» o nei cataloghi nazionali delle varietà degli Stati membri.

2. Quando si tratti di una categoria di tuberi-seme di patate di una determinata varietà, l'etichetta ufficiale è quella prevista per la corrispondente categoria; per tuberi-seme di patate di varietà non incluse nei cataloghi sopracitati, l'etichetta ufficiale è di colore marrone. L'etichetta deve indicare sempre che si tratta di una categoria di tuberi-seme soggetta a requisiti ridotti.

3. Possono essere adottate norme d'applicazione delle disposizioni del paragrafo 1 con la procedura di cui all'articolo 25, paragrafo 2.

Articolo 23

1. Gli Stati membri vigilano affinché siano effettuati controlli ufficiali sulla commercializzazione di tuberi-seme di patate, perlomeno mediante sondaggi, per verificare la conformità ai requisiti e alle condizioni della presente direttiva.

2. Fatta salva la libera circolazione dei tuberi-seme di patate all'interno della Comunità, gli Stati membri adottano tutte le misure necessarie affinché, all'atto della commercializzazione di quantitativi di tuberi-seme superiori a 2 kg importati da paesi terzi, vengano fornite loro le seguenti indicazioni:

- a) specie;
- b) varietà;
- c) categoria;
- d) paese di produzione e servizio di controllo;
- e) paese speditore;
- f) importatore;
- g) quantitativi di tuberi-seme di patate.

Le modalità secondo cui dette indicazioni debbono essere fornite possono essere stabilite secondo la procedura di cui all'articolo 25, paragrafo 2.

Articolo 24

Le modifiche da apportare al testo degli allegati in funzione dell'evoluzione delle conoscenze scientifiche e tecniche sono adottate con la procedura di cui all'articolo 25, paragrafo 2.

Articolo 25

1. La Commissione è assistita dal comitato permanente per le sementi ed i materiali di moltiplicazione agricoli, orticoli e forestali istituito dall'articolo 1 della decisione 66/399/CEE del Consiglio ⁽¹⁾.

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo si applicano gli articoli 4 e 7 della decisione 1999/468/CE.

Il periodo di cui all'articolo 4, paragrafo 3, della decisione 1999/468/CE è fissato a un mese.

3. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.

Articolo 26

Con riserva delle tolleranze previste negli allegati I e II circa la presenza di malattie, di organismi nocivi o di loro vettori, la presente direttiva non pregiudica le disposizioni delle legislazioni nazionali giustificate da motivi di tutela della salute e della vita delle persone o degli animali o di preservazione dei vegetali o di protezione della proprietà industriale e commerciale.

Articolo 27

1. Con la procedura di cui all'articolo 25, paragrafo 2, possono essere stabilite condizioni specifiche che tengano conto dei nuovi sviluppi per quanto riguarda:

- a) le condizioni di commercializzazione di tuberi-seme trattati chimicamente;
- b) le condizioni di commercializzazione di tuberi-seme per quanto riguarda la conservazione in situ e l'utilizzazione sostenibile di risorse fitogenetiche associate a specifici habitat naturali o seminaturali e minacciate da erosione genetica;
- c) le condizioni di commercializzazione di tuberi-seme adatti alla produzione biologica.

2. Le condizioni specifiche di cui al paragrafo 1 lettera b) comprendono in particolare i seguenti punti:

- a) i tuberi-seme di queste specie devono essere di provenienza nota e approvata dall'autorità competente di ciascuno Stato membro ai fini della commercializzazione nei settori specifici;
- b) pertinenti restrizioni quantitative.

⁽¹⁾ GU 125 dell'11.7.1966, pag. 2289/66.

Articolo 28

Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

La Commissione ne informa gli altri Stati membri.

Articolo 29

La direttiva 66/403/CEE, come modificata dalle direttive di cui all'allegato IV, parte A, è abrogata, fatti salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini d'attuazione delle stesse di cui all'allegato IV, parte B.

I riferimenti alla direttiva abrogata si intendono fatti alla presente direttiva e vanno letti secondo la tavola di concordanza di cui all'allegato V.

Articolo 30

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Articolo 31

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Lussemburgo, addì 13 giugno 2002.

Per il Consiglio

Il Presidente

M. RAJOY BREY

ALLEGATO I

CONDIZIONI MINIME ALLE QUALI DEVONO SODDISFARE I TUBERI-SEME DI PATATE

1. I tuberi-seme di base devono soddisfare alle seguenti condizioni:
 - a) all'atto dell'ispezione ufficiale in campo, la percentuale numerica di piante colpite da gamba nera non deve essere superiore a 2;
 - b) nella discendenza diretta, la percentuale numerica di piante di patate non conformi alla varietà non dev'essere superiore a 0,25 e quella di piante di patate di varietà estranee non dev'essere superiore a 0,1;
 - c) nella discendenza diretta, la percentuale numerica di piante di patate che presentano sintomi di virosi gravi o leggere non dev'essere superiore a 4.
 2. Tuberi-seme certificati devono soddisfare alle seguenti condizioni:
 - a) all'atto dell'ispezione ufficiale in campo, la percentuale numerica di piante di patate colpite da gamba nera non dev'essere superiore a 4;
 - b) nella discendenza diretta, la percentuale numerica di piante di patate non conformi alla varietà non dev'essere superiore a 0,5 e quella di piante di patate di varietà estranee non dev'essere superiore a 0,2;
 - c) nella discendenza diretta, la percentuale numerica di piante di patate che presentano sintomi di virosi gravi o leggere non dev'essere superiore a 10. Non si tiene conto dei mosaici leggeri, cioè semplici decolorazioni senza deformazioni delle foglie.
 3. Nel valutare la discendenza di una varietà affetta da una virosi cronica, non si tiene conto dei sintomi leggeri causati dal virus considerato.
 4. Le tolleranze previste nei punti 1 c), 2 c) e 3 sono applicabili soltanto alle virosi causate da virus diffusi in Europa.
 5. Il campo di produzione non è contaminato da *Heterodera rostochiensis* Woll.
 6. La coltura è esente da:
 - a) *Synchytrium endobioticum* (Schilb.) Perc.;
 - b) *Corynebacterium sepedonicum* (Spieck. e Kotth.) Skapt. e Burkh.
-

ALLEGATO II

CONDIZIONI MINIME DI QUALITÀ DEI LOTTI DEI TUBERI-SEME DI PATATE

- A. Tolleranza per impurità, difetti e malattie di tuberi-seme di patate:
- | | |
|--|--------------|
| 1. Presenza di terra e di corpi estranei | 2 % del peso |
| 2. Marciume secco e marciume umido, purché non siano causati da <i>Synchytrium endobioticum</i> , <i>Corynebacterium sepedonicum</i> o <i>Pseudomonas solanacearum</i> | 1 % del peso |
| 3. Difetti esterni (ad esempio, tuberi difformi o con ammaccature o spaccature) | 3 % del peso |
| 4. Scabbia comune: tuberi colpiti su una superficie superiore a un terzo | 5 % del peso |
| Totale delle tolleranze per i punti da 2 a 4 | 6 % del peso |
- B. I tuberi-semi di patate sono esenti da *Heterodera rostochiensis*, *Synchytrium endobioticum*, *Corynebacterium sepedonicum* e *Pseudomonas solanacearum*.

ALLEGATO III

ETICHETTA

- A. *Indicazioni prescritte*
1. «Normativa CE»
 2. Servizio di certificazione e Stato membro o sigla degli stessi
 3. Numero d'identificazione del produttore o numero di riferimento del lotto
 4. Mese e anno della chiusura
 5. Varietà, indicata almeno in caratteri latini
 6. Paese di produzione
 7. Categoria e classe eventuale
 8. Calibro
 9. Peso netto dichiarato
- B. *Dimensioni minime*
- 110 mm × 67 mm

ALLEGATO IV

PARTE A

DIRETTIVA ABROGATA E MODIFICAZIONI SUCCESSIVE

(di cui all'articolo 29)

Direttiva 66/403/CEE (GU 125 dell'11.7.1966, pagg. 2320/66)	
Direttiva 69/62/CEE del Consiglio (GU L 48 del 26.2.1969, pag. 7)	
Direttiva 71/162/CEE del Consiglio (GU L 87 del 17.4.1971, pag. 24)	unicamente l'articolo 4
Direttiva 72/274/CEE del Consiglio (GU L 171 del 29.7.1972, pag. 37)	unicamente per quanto concerne i riferimenti alle disposizioni della direttiva 66/403/CEE di cui agli articoli 1 e 2
Direttiva 72/418/CEE del Consiglio (GU L 287 del 26.12.1972, pag. 22)	unicamente l'articolo 4
Direttiva 73/438/CEE del Consiglio (GU L 356 del 27.12.1973, pag. 79)	unicamente l'articolo 4
Direttiva 75/444/CEE del Consiglio (GU L 196 del 26.7.1975, pag. 6)	unicamente l'articolo 4
Direttiva 76/307/CEE del Consiglio (GU L 72 del 18.3.1976, pag. 16)	unicamente l'articolo 1
Direttiva 77/648/CEE del Consiglio (GU L 261 del 14.10.1977, pag. 21)	
Direttiva 78/692/CEE del Consiglio (GU L 236 del 26.8.1978, pag. 13)	unicamente l'articolo 4
Direttiva 78/816/CEE del Consiglio (GU L 281 del 6.10.1978, pag. 18)	
Direttiva 79/967/CEE del Consiglio (GU L 293 del 20.11.1979, pag. 16)	unicamente l'articolo 1
Direttiva 80/52/CEE del Consiglio (GU L 18 del 24.1.1980, pag. 29)	
Direttiva 81/561/CEE del Consiglio (GU L 203 del 23.7.1981, pag. 52)	unicamente l'articolo 2
Direttiva 84/218/CEE del Consiglio (GU L 104 del 17.4.1985, pag. 19)	
Direttiva 86/215/CEE del Consiglio (GU L 152 del 6.6.1986, pag. 46)	
Direttiva 87/374/CEE del Consiglio (GU L 197 del 18.7.1987, pag. 36)	
Direttiva 88/332/CEE del Consiglio (GU L 151 del 17.6.1988, pag. 82)	unicamente l'articolo 4
Direttiva 88/359/CEE del Consiglio (GU L 174 del 6.7.1988, pag. 51)	
Direttiva 88/380/CEE del Consiglio (GU L 187 del 16.7.1988, pag. 31)	unicamente l'articolo 4
Direttiva 89/366/CEE del Consiglio (GU L 159 del 10.6.1989, pag. 59)	
Direttiva 90/404/CEE del Consiglio (GU L 208 del 7.8.1990, pag. 30)	
Direttiva 90/654/CEE del Consiglio (GU L 353 del 17.12.1990, pag. 48)	unicamente per quanto concerne i riferimenti alle disposizioni della direttiva 66/403/CEE di cui all'articolo 2 e all'allegato III.4
Direttiva 91/127/CEE della Commissione (GU L 60 del 7.3.1991, pag. 18)	
Direttiva 92/17/CEE della Commissione (GU L 82 del 27.3.1992, pag. 69)	
Direttiva 93/3/CEE della Commissione (GU L 54 del 5.3.1993, pag. 21)	
Direttiva 93/108/CEE della Commissione (GU L 319 del 21.12.1993, pag. 39)	
Decisione 96/16/CE della Commissione (GU L 6 del 9.1.1996, pag. 19)	
Direttiva 96/72/CE del Consiglio (GU L 304 del 27.11.1996, pag. 10)	unicamente l'articolo 1, punto 4
Decisione 97/90/CE della Commissione (GU L 27 del 30.1.1997, pag. 49)	
Decisione 98/111/CE della Commissione (GU L 28 del 4.2.1998, pag. 42)	
Direttiva 98/95/CE del Consiglio (GU L 25 dell'1.2.1999, pag. 1)	unicamente l'articolo 4
Direttiva 98/96/CE del Consiglio (GU L 25 dell'1.2.1999, pag. 27)	unicamente l'articolo 4
Decisione 1999/49/CE della Commissione (GU L 16 del 21.1.1999, pag. 30)	
Decisione 1999/742/CE della Commissione (GU L 297 del 18.11.1999, pag. 39)	

PARTE B

TERMINI DI ATTUAZIONE IN DIRITTO NAZIONALE
 (di cui all'articolo 29)

Direttiva	Termini di attuazione
66/403/CEE	1° luglio 1968 (articolo 13, paragrafo 1) 1° luglio 1969 (altre disposizioni) ⁽¹⁾ ⁽²⁾ ⁽³⁾
69/62/CEE	1° luglio 1969 ⁽¹⁾
71/162/CEE	1° luglio 1970 (articolo 4, paragrafo 3) 1° luglio 1972 ⁽¹⁾ (articolo 4, paragrafo 1) 1° luglio 1971 (altre disposizioni)
72/274/CEE	1° luglio 1972 (articolo 1) 1° gennaio 1973 (articolo 2)
72/418/CEE	1° luglio 1973
73/438/CEE	1° luglio 1973 (articolo 4, paragrafo 1) 1° gennaio 1974 (articolo 4, paragrafo 2)
75/444/CEE	1° luglio 1977
76/307/CEE	1° luglio 1975
77/648/CEE	1° gennaio 1977
78/692/CEE	1° luglio 1977 (articolo 4) 1° luglio 1979 (altre disposizioni)
78/816/CEE	1° luglio 1978
79/967/CEE	1° gennaio 1980
80/52/CEE	1° luglio 1979
81/561/CEE	
84/218/CEE	
86/215/CEE	
87/374/CEE	
88/332/CEE	
88/359/CEE	
88/380/CEE	1° luglio 1990
89/366/CEE	
90/404/CEE	
90/654/CEE	
91/127/CEE	
92/17/CEE	
93/3/CEE	28. febbraio 1993
93/108/CE	1° dicembre 1993
96/72/CE	1° luglio 1997 ⁽⁴⁾
98/95/CE	1° febbraio 2000 (rettifica GU L 126 del 20.5.1999, pag. 23)
98/96/CE	1° febbraio 2000

⁽¹⁾ Il 1° luglio 1973 per l'articolo 13, paragrafo 1, il 1° luglio 1974 per le disposizioni relative ai tuberi-seme di base e il 1° luglio 1976 per le restanti disposizioni per la Danimarca, l'Irlanda e il Regno Unito.

⁽²⁾ Il 1° gennaio 1986 per la Grecia, il 1° marzo 1986 per la Spagna e il 1° gennaio 1991 per il Portogallo.

⁽³⁾ Il 1° gennaio 1995 per l'Austria, la Finlandia e la Svezia.

Tuttavia:

— per quanto riguarda la commercializzazione nel suo territorio di tuberi-seme di patate la Svezia è autorizzata a mantenere, sino al 31 dicembre 1996 al più tardi, un limite di tolleranza del 40 % in peso per i tuberi colpiti da scabbia comune su una superficie superiore ad un decimo. Questo limite di tolleranza si applica unicamente ai tuberi-seme prodotti in zone della Svezia in cui si sono riscontrati particolari problemi in materia di scabbia comune,

— tali tuberi-seme di patate non saranno introdotti nel territorio di altri Stati membri. La Svezia adatterà la corrispondente normativa nazionale per conformarsi alle pertinenti disposizioni dell'allegato II della direttiva entro la scadenza del suddetto periodo,

— la Svezia applica, a decorrere dalla data di adesione, le disposizioni della direttiva volte ad assicurare l'accesso nel suo territorio di materiali conformi alla direttiva perché vi siano commercializzati.

⁽⁴⁾ Le scorte residue di etichette recanti l'abbreviazione «CEE» possono continuare ad essere utilizzate sino al 31 dicembre 2001.

ALLEGATO V

TAVOLA DI CONCORDANZA

Direttiva 66/403/CEE	Presente direttiva
Articolo 1	Articolo 1, primo comma
Articolo 17	Articolo 1, secondo comma
Articolo 1 bis	Articolo 2, lettera a)
Articolo 2, paragrafo 1, lettera A a)	Articolo 2, lettera b), punto i)
Articolo 2, paragrafo 1, lettera A b)	Articolo 2, lettera b), punto ii)
Articolo 2, paragrafo 1, lettera A c)	Articolo 2, lettera b), punto iii)
Articolo 2, paragrafo 1, lettera A d)	Articolo 2, lettera b), punto iv)
Articolo 2, paragrafo 1, lettera B a)	Articolo 2, lettera c), punto i)
Articolo 2, paragrafo 1, lettera B b)	Articolo 2, lettera c), punto ii)
Articolo 2, paragrafo 1, lettera B c)	Articolo 2, lettera c), punto iii)
Articolo 2, paragrafo 1, lettera B d)	Articolo 2, lettera c), punto iv)
Articolo 2, paragrafo 1, lettera C a)	Articolo 2, lettera d), punto i)
Articolo 2, paragrafo 1, lettera C b)	Articolo 2, lettera d), punto ii)
Articolo 2, paragrafo 1, lettera C c)	Articolo 2, lettera d), punto iii)
Articolo 2, paragrafo 2	—
Articolo 3, paragrafo 1	Articolo 3, paragrafo 1
Articolo 3, paragrafo 2, lettera A	Articolo 3, paragrafo 2
Articolo 3, paragrafo 2, lettera B	—
Articolo 3, paragrafo 3	Articolo 3, paragrafo 3
Articolo 3, paragrafo 4	Articolo 3, paragrafo 4
Articolo 3 bis	Articolo 4
Articolo 4	Articolo 5
Articolo 4 bis	Articolo 6
Articolo 5	Articolo 7
Articolo 5 bis	Articolo 8
Articolo 6	Articolo 9
Articolo 7, paragrafo 1	Articolo 10, paragrafo 1
Articolo 7, paragrafo 2	Articolo 10, paragrafo 2
Articolo 7, paragrafo 3	Articolo 10, paragrafo 3
Articolo 7, paragrafo 4	—
Articolo 8	Articolo 11
Articolo 9	Articolo 12
Articolo 10	Articolo 13
Articolo 11	Articolo 14
Articolo 11 bis	Articolo 15
Articolo 12	Articolo 16
Articolo 13	Articolo 17
Articolo 13 bis	Articolo 18
Articolo 13 ter	Articolo 19
Articolo 14	Articolo 20
Articolo 15, paragrafo 1	Articolo 21, paragrafo 1
Articolo 15, paragrafo 2	Articolo 21, paragrafo 2
Articolo 15, paragrafo 2 bis	Articolo 21, paragrafo 3

Direttiva 66/403/CEE	Presente direttiva
Articolo 15, paragrafo 3	Articolo 21, paragrafo 4
Articolo 16	Articolo 22
Articolo 18	Articolo 23
Articolo 19 bis	Articolo 24
Articolo 19	Articolo 25
Articolo 20	Articolo 26
Articolo 20a, paragrafo 1	Articolo 27, paragrafo 1
Articolo 20, paragrafo 2, punto i)	Articolo 27, paragrafo 2, lettera a)
Articolo 20, paragrafo 2, punto iii)	Articolo 27, paragrafo 2, lettera b)
Articolo 21	—
—	Articolo 28 ⁽¹⁾
—	Articolo 29
—	Articolo 30
—	Articolo 31
Allegato I	Allegato I
Allegato II	Allegato II
Allegato III, parte A, punto 1	Allegato III, parte A, punto 1
Allegato III, parte A, punto 2	Allegato III, parte A, punto 1
Allegato III, parte A, punto 3	Allegato III, parte A, punto 3
Allegato III, parte A, punto 3 bis	Allegato III, parte A, punto 4
Allegato III, parte A, punto 4	Allegato III, parte A, punto 5
Allegato III, parte A, punto 5	Allegato III, parte A, punto 6
Allegato III, parte A, punto 6	Allegato III, parte A, punto 7
Allegato III, parte A, punto 7	Allegato III, parte A, punto 8
Allegato III, parte A, punto 8	Allegato III, parte A, punto 9
Allegato III, parte B	Allegato III, parte B
—	Allegato IV
—	Allegato V

⁽¹⁾ 98/95/CE articolo 9, paragrafo 2 e 98/96/CE articolo 8, paragrafo 2.

DIRETTIVA 2002/57/CE DEL CONSIGLIO**del 13 giugno 2002****relativa alla commercializzazione delle sementi di piante oleaginose e da fibra**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 37,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo ⁽¹⁾,

previa consultazione del Comitato economico e sociale,

considerando quanto segue:

- (1) La direttiva 69/208/CEE del Consiglio, del 30 giugno 1969, relativa alla commercializzazione delle sementi di piante oleaginose e da fibra ⁽²⁾, ha subito diverse e sostanziali modificazioni ⁽³⁾. Ai fini di razionalità e chiarezza, occorre pertanto procedere alla codificazione di detta direttiva.
- (2) La produzione di piante oleaginose e da fibra occupa un posto importante nell'agricoltura della Comunità.
- (3) I risultati soddisfacenti della coltura di piante oleaginose e da fibra dipendono in larga misura dalla utilizzazione di sementi adeguate.
- (4) Una maggiore produttività delle colture di piante oleaginose e da fibra nella Comunità sarà ottenuta con l'applicazione da parte degli Stati membri di norme unificate e il più possibile rigorose circa la scelta delle varietà ammesse alla commercializzazione. Pertanto, un catalogo delle varietà delle specie di piante agricole è previsto dalla direttiva 2002/53/CE del Consiglio ⁽⁴⁾.
- (5) Occorre stabilire per la Comunità un sistema di certificazione unificato fondato sulle esperienze acquisite dall'applicazione dei sistemi degli Stati membri e dell'organizzazione di cooperazione e sviluppo economico. Nel quadro del consolidamento del mercato interno, conviene che il sistema comunitario sia applicabile alla produzione in vista della commercializzazione e alla commercializzazione all'interno della Comunità, senza possibilità di deroga unilaterale da parte degli Stati membri suscettibile di impedire la libera circolazione delle sementi all'interno della Comunità.
- (6) In generale, le sementi di piante oleaginose e da fibra devono poter essere commercializzate solo se, conformemente alle norme di certificazione, sono state ufficialmente esaminate e certificate come sementi di base o sementi certificate o, per alcune specie, ufficialmente esaminate ed ammesse come sementi commerciali. La scelta dei termini tecnici «sementi di base» e «sementi certificate» è basata sulla terminologia internazionale già esistente. Si deve rendere possibile a determinate condizioni la commercializzazione di sementi selezionate di generazioni anteriori alle sementi di base e di sementi in natura.
- (7) È opportuno non applicare le norme comunitarie alle sementi quando sia provato che sono destinate all'esportazione in paesi terzi.
- (8) Per migliorare, oltre al valore genetico, la qualità esteriore delle sementi di piante oleaginose e da fibra nella Comunità, devono essere previste determinate condizioni per quanto concerne la purezza specifica e la facoltà germinativa.
- (9) Per garantire l'individualità delle sementi, devono essere stabilite norme comunitarie relative all'imballaggio, al prelievo dei campioni, alla chiusura e al contrassegno. A questo scopo, le etichette devono recare le indicazioni necessarie all'esercizio del controllo ufficiale nonché all'informazione dell'utilizzatore e porre in evidenza, per le sementi certificate delle diverse categorie, il carattere comunitario della certificazione.
- (10) Occorre stabilire delle regole relative alla commercializzazione delle sementi trattate chimicamente e delle sementi adatte a coltivazione biologica ed anche regole relative alla conservazione delle risorse genetiche che permettano la conservazione, mediante un'utilizzazione in situ, delle varietà minacciate da erosione genetica.
- (11) Delle deroghe devono essere ammesse a certe condizioni, nel rispetto dell'articolo 14 del trattato. È necessario che gli Stati membri che fanno ricorso a tali deroghe si assistano reciprocamente in campo amministrativo per quanto riguarda i controlli.
- (12) Per garantire, in fase di commercializzazione, il rispetto sia delle condizioni relative alla qualità delle sementi sia delle disposizioni intese a garantirne l'identità, gli Stati membri devono prevedere disposizioni di controllo adeguate.

⁽¹⁾ Parere del 9 aprile 2002 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

⁽²⁾ GU L 169 del 10.7.1969, pag. 3. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 96/96/CE (GU L 25 dell'1.2.1999, pag. 27).

⁽³⁾ Cfr. allegato VI, parte A.

⁽⁴⁾ Cfr. pag. 1 della presente Gazzetta ufficiale.

- (13) Le sementi rispondenti a tali condizioni devono essere soggette, fatta salva l'applicazione dell'articolo 30 del trattato, unicamente alle restrizioni di commercializzazione previste dalle norme comunitarie.
- (14) È necessario certificare, a determinate condizioni, sementi moltiplicate in un altro paese a partire da sementi di base certificate in uno Stato membro come sementi moltiplicate nello stesso Stato membro.
- (15) Occorre prevedere che le sementi di piante oleaginose e da fibra raccolte in paesi terzi possano essere commercializzate nella Comunità soltanto se offrono le stesse garanzie delle sementi ufficialmente certificate o ufficialmente ammesse come sementi commerciali nella Comunità e conformi alle norme comunitarie.
- (16) In periodi nei quali l'approvvigionamento di sementi certificate di piante oleaginose e da fibra delle diverse categorie o di sementi commerciali incontri difficoltà, occorre ammettere provvisoriamente sementi per le quali siano fissati requisiti ridotti, nonché sementi appartenenti a varietà che non figurano né sul catalogo comune, né sul catalogo nazionale delle varietà.
- (17) Al fine di armonizzare i metodi tecnici di certificazione dei vari Stati membri e per avere possibilità di raffronto tra le sementi certificate all'interno della Comunità e quelle provenienti da paesi terzi, è opportuno stabilire negli Stati membri saggi comparativi comunitari per consentire un controllo annuale a posteriori delle sementi delle diverse categorie di sementi certificate.
- (18) Sarebbe opportuno organizzare esperimenti temporanei finalizzati alla ricerca di migliori alternative a talune disposizioni della presente direttiva.
- (19) Se sul territorio di uno Stato membro non esistono normalmente una riproduzione e una commercializzazione di sementi di determinate specie, occorre prevedere la possibilità di dispensare detto Stato, dall'applicazione delle disposizioni della presente direttiva nei confronti delle specie in questione.
- (20) Le misure necessarie per l'applicazione della presente direttiva sono adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze d'esecuzione conferite alla Commissione ⁽¹⁾.
- (21) La presente direttiva deve applicarsi fatti salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di attuazione delle direttive di cui all'allegato VI, parte B,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

La presente direttiva riguarda la produzione a fini di commercializzazione e la commercializzazione all'interno della Comunità delle sementi di piante oleaginose e da fibra destinate alla produzione agricola, esclusi gli usi ornamentali.

Essa non si applica alle sementi di piante oleaginose e da fibra per le quali sia provata la destinazione all'esportazione in paesi terzi.

Articolo 2

1. Ai fini della presente direttiva si intende per:

- a) Commercializzazione: la vendita, la conservazione a fini di vendita, l'offerta in vendita e qualsiasi collocamento, fornitura o trasferimento di sementi a terzi, mirante allo sfruttamento commerciale con o senza compenso.

Non vengono considerate come commercializzazione le compravendite di sementi non miranti allo sfruttamento commerciale delle varietà, come le seguenti operazioni:

- la fornitura di sementi a organismi ufficiali di valutazione e ispezione,
- la fornitura di sementi a prestatori di servizi, per lavorazione o imballaggio, purché essi non acquisiscano titoli sulle sementi fornite.

Non viene parimenti considerata come commercializzazione la fornitura di sementi in determinate condizioni a prestatori di servizi per la produzione di talune materie prime agricole a fini industriali, ovvero la propagazione di sementi a questo scopo, purché essi non acquisiscano titoli sulle sementi fornite né sul prodotto del raccolto. Il fornitore delle sementi trasmette al servizio di certificazione una copia delle pertinenti disposizioni del contratto concluso con il prestatore di servizi comprendente le norme e le condizioni cui si conformano in quel momento le sementi fornite.

Le modalità di applicazione delle presenti disposizioni sono stabilite con la procedura di cui all'articolo 25, paragrafo 2.

- b) Piante oleaginose e da fibra: le piante dei generi e delle specie seguenti:

<i>Arachis hypogaea</i> L.	Arachide
<i>Brassica juncea</i> (L.) e Czernj. e Cosson	Senape bruna
<i>Brassica napus</i> L. (partim)	Colza
<i>Brassica nigra</i> (L.) Koch	Senape nera

⁽¹⁾ GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

- | | |
|---|---|
| <p><i>Brassica rapa</i> L. var. <i>silvestris</i> (Lam.) Briggs Ravizzone</p> <p><i>Cannabis sativa</i> L. Canapa</p> <p><i>Carthamus tinctorius</i> L. Cartamo</p> <p><i>Carum carvi</i> L. Cumino</p> <p><i>Glycine max</i> (L.) Merr. Soia</p> <p><i>Gossypium</i> spp. Cotone</p> <p><i>Helianthus annuus</i> L. Girasole</p> <p><i>Linum usitatissimum</i> L. Lino tessile, lino oleaginoso</p> <p><i>Papaver somniferum</i> L. Papavero</p> <p><i>Sinapis alba</i> L. Senape bianca</p> | <p>e) Sementi certificate (ravizzone, senape bruna, colza, senape nera, canapa dioica, cartamo, cumino, girasole, papavero, senape bianca): le sementi</p> <p>i) provenienti direttamente da sementi di base o, a richiesta del costitutore, da sementi di una generazione anteriore alle sementi di base che possono soddisfare alle condizioni previste, per le sementi di base, dagli allegati I e II e che, all'atto di un esame ufficiale, hanno soddisfatto alle medesime condizioni;</p> <p>ii) previste per una produzione diversa da quella di sementi di piante oleaginose e da fibra;</p> <p>iii) conformi, fatto salvo quanto disposto all'articolo 5, lettera b), alle condizioni previste dagli allegati I e II per le sementi certificate e</p> <p>iv) — per le quali, all'atto di un esame ufficiale, sia stata constatata la rispondenza alle condizioni summenzionate oppure</p> <p>— per le quali sia stata constatata la rispondenza alle condizioni di cui all'allegato I mediante un esame ufficiale o mediante un esame eseguito sotto sorveglianza ufficiale.</p> |
|---|---|
- c) Sementi di base (varietà diverse dagli ibridi di girasole): le sementi
- i) prodotte sotto la responsabilità del costitutore secondo metodi di selezione per la conservazione della varietà;
- ii) previste per la produzione di sementi della categoria «sementi certificate» o delle categorie «sementi certificate di prima riproduzione» o «sementi certificate di seconda riproduzione», o, se del caso, «sementi certificate di terza riproduzione»;
- iii) conformi, fatto salvo quanto disposto all'articolo 5, alle condizioni previste dagli allegati I e II per le sementi di base e
- iv) per le quali, all'atto di un esame ufficiale, sia stata constatata la rispondenza alle condizioni summenzionate.
- d) Sementi di base (ibridi di girasole):
- 1) Sementi di base di linee inbred: le sementi
- i) che, fatto salvo l'articolo 5, rispondono ai requisiti di cui agli allegati I e II per le sementi di base e
- ii) per le quali al momento di un esame ufficiale sia stato constatato che esse rispondono ai suddetti requisiti.
- 2) Sementi di base di ibridi semplici: le sementi
- i) destinate alla produzione di ibridi a tre vie o di ibridi doppi;
- ii) che, fatto salvo l'articolo 5, rispondono ai requisiti fissati agli allegati I e II per le sementi di base e
- iii) per le quali all'atto di un'esame ufficiale sia stato constatato che esse rispondono ai suddetti requisiti.
- f) Sementi certificate di prima riproduzione (arachide, canapa monoica, lino tessile, lino oleaginoso, soia, cotone): le sementi
- i) provenienti direttamente da sementi di base o, a richiesta del costitutore, da sementi di una generazione anteriore alle sementi di base che possono soddisfare alle condizioni previste per le sementi di base, dagli allegati I e II, e che, all'atto di un esame ufficiale, hanno soddisfatto alle medesime condizioni;
- ii) previste per la produzione di sementi della categoria «sementi certificate di seconda riproduzione» o, se del caso, della categoria «sementi certificate di terza riproduzione», o per una produzione diversa da quella di sementi di piante oleaginose e da fibra,
- iii) conformi alle condizioni previste dagli allegati I e II per le sementi certificate e
- iv) — per le quali, all'atto di un esame ufficiale, sia stata constatata la rispondenza alle condizioni summenzionate oppure
- per le quali sia stata constatata la rispondenza alle condizioni di cui all'allegato I mediante un esame ufficiale o mediante un esame eseguito sotto sorveglianza ufficiale.
- g) Sementi certificati di seconda riproduzione (arachide, lino tessile, lino oleaginoso, soia, cotone): le sementi
- i) provenienti direttamente da sementi di base, da sementi certificate di prima riproduzione o, a richiesta del costitutore, da sementi di una generazione anteriore alle

- sementi di base che possono soddisfare alle condizioni previste, per le sementi di base, dagli allegati I e II, e che, all'atto di un esame ufficiale, hanno soddisfatto alle medesime condizioni;
- ii) previste per una produzione diversa da quella di sementi di piante oleaginose e da fibra, o, se del caso, per la produzione della categoria «sementi certificate di terza produzione»;
- iii) conformi alle condizioni previste dagli allegati I e II per le sementi certificate e
- iv) — per le quali, all'atto di un esame ufficiale, sia stata constatata la rispondenza alle condizioni summenzionate oppure,
— per le quali sia stata constatata la rispondenza alle condizioni di cui all'allegato I mediante un esame ufficiale o mediante un esame eseguito sotto sorveglianza ufficiale.
- h) Sementi certificate di seconda riproduzione (canapa monoica): le sementi
- i) che provengono direttamente da sementi certificate di prima riproduzione, preparate e ufficialmente controllate segnatamente ai fini della produzione di sementi certificate di seconda riproduzione;
- ii) previste per la produzione di canapa destinata ad essere raccolta nella fase della fioritura;
- iii) che soddisfano ai requisiti previsti negli allegati I e II per le sementi certificate e
- iv) — per le quali, all'atto di un esame ufficiale, sia stata constatata la rispondenza alle condizioni summenzionate oppure
— per le quali sia stata constatata la rispondenza alle condizioni di cui all'allegato I mediante un esame ufficiale o mediante un esame eseguito sotto sorveglianza ufficiale.
- i) Sementi certificate di terza riproduzione (lino tessile, lino oleaginoso): le sementi
- i) provenienti direttamente da sementi di base, da sementi certificate di prima riproduzione o di seconda riproduzione o, a richiesta del costituente, da sementi di una generazione anteriore alle sementi di base che possono soddisfare alle condizioni previste, per le sementi di base, dagli allegati I e II e che, all'atto di un esame ufficiale, hanno soddisfatto alle medesime condizioni;
- ii) previste per una produzione diversa da quella di sementi di piante oleaginose e da fibra;
- iii) conformi alle condizioni previste dagli allegati I e II per le sementi certificate e
- iv) — per le quali, all'atto di un esame ufficiale, sia stata constatata la rispondenza alle condizioni summenzionate oppure
— per le quali sia stata constatata la rispondenza alle condizioni di cui all'allegato I mediante un esame ufficiale o mediante un esame eseguito sotto sorveglianza ufficiale.
- j) Sementi commerciali: le sementi
- i) che presentano l'identità della specie;
- ii) conformi, fatto salvo quanto disposto all'articolo 5, lettera b), alle condizioni previste dall'allegato II per le sementi commerciali e
- iii) per le quali, all'atto di un esame ufficiale, sia stata constatata la rispondenza alle condizioni summenzionate.
- k) Disposizioni ufficiali: le disposizioni che sono adottate
- i) da autorità di uno Stato o,
- ii) sotto la responsabilità dello Stato, da persone giuridiche di diritto pubblico o privato o,
- iii) per attività ausiliarie, sempre sotto il controllo dello Stato, da persone fisiche vincolate da giuramento,
- a condizione che le persone di cui ai punti ii) e iii) non traggano profitto particolare dal risultato di dette disposizioni.
2. Eventuali modifiche dell'elenco delle specie di cui al paragrafo 1, lettera b), sono adottate con la procedura di cui all'articolo 25, paragrafo 2.
3. I diversi tipi di varietà, compresi i componenti, destinati alla certificazione alle condizioni della presente direttiva, possono essere specificati e definiti con la procedura di cui all'articolo 25, paragrafo 2.
4. Gli Stati membri possono:
- a) comprendere, per le sementi di lino, più generazioni nella categoria delle sementi di base e suddividere questa categoria per generazioni,
- b) prevedere che gli esami ufficiali per il controllo della rispondenza alla condizione di cui all'allegato II, parte I, sub 4, per quanto riguarda *Brassica napus*, non siano effettuati su tutti i lotti all'atto della certificazione, salvo qualora sussista un dubbio circa la rispondenza alla condizione stessa.
5. Qualora venga eseguito un esame sotto sorveglianza ufficiale di cui al paragrafo 1, lettera e), punto iv), secondo trattino, lettera f), punto iv), secondo trattino, lettera g), punto iv),

secondo trattino, lettera h), punto iv), secondo trattino e lettera i), punto iv), secondo trattino debbono essere soddisfatte le seguenti condizioni:

- a) l'ispettore
- i) deve possedere le necessarie qualificazioni tecniche;
 - ii) non deve trarre alcun profitto personale dallo svolgimento delle ispezioni;
 - iii) dev'essere ufficialmente autorizzato dall'autorità competente per la certificazione delle sementi dello Stato membro interessato; tale autorizzazione comprende, da parte degli ispettori, la prestazione di giuramento o la firma di una dichiarazione d'impegno a rispettare le norme che disciplinano i controlli ufficiali;
 - iv) deve svolgere le ispezioni sotto sorveglianza ufficiale conformemente alle norme applicabili alle ispezioni ufficiali;
- b) la coltura da seme da ispezionare deve essere ottenuta da sementi sottoposte, con risultati soddisfacenti, a controlli ufficiali a posteriori;
- c) una parte delle sementi deve essere controllata da ispettori ufficiali. Tale parte rappresenta il 10 % per le colture ad autoimpollinazione e il 20 % per quelle a impollinazione incrociata ovvero, per le specie per le quali gli Stati membri prevedono controlli ufficiali di laboratorio che ricorrono a processi morfologici, fisiologici o, se del caso, biochimici per identificare la varietà e determinare la purezza, rispettivamente il 5 % e il 15 %;
- d) una parte dei campioni delle partite di sementi raccolte dalle colture da seme dev'essere conservata per controlli ufficiali a posteriori e, se del caso, per controlli ufficiali di laboratorio relativi all'identità e alla purezza varietale.

Gli Stati membri stabiliscono le sanzioni irrogabili in caso di violazione delle norme di cui al primo comma che disciplinano l'esame eseguito sotto sorveglianza ufficiale. Le sanzioni previste debbono essere efficaci, proporzionate e dissuasive. Le sanzioni comprendono il ritiro del riconoscimento di cui al primo comma, lettera a), punto iii), agli ispettori ufficiali giudicati colpevoli di aver violato, per negligenza o deliberatamente, le norme che disciplinano i controlli ufficiali. Qualora sia accertata una siffatta violazione, la certificazione della semente controllata è annullata a meno che possa essere dimostrato che la semente soddisfa comunque tutte le condizioni pertinenti.

6. Per l'esecuzione dei controlli sotto sorveglianza ufficiale possono essere adottate ulteriori misure, con la procedura di cui all'articolo 25, paragrafo 2.

Fino al momento in cui verranno adottate tali misure occorre rispettare le condizioni stabilite all'articolo 2 della decisione 89/540/CEE della Commissione ⁽¹⁾.

Articolo 3

1. Gli Stati membri prescrivono che sementi di:

Brassica L. (partim)

Brassica rapa L. var. silvestris (Lam.) Briggs

Cannabis sativa L.

Carthamus tinctorius L.

Carum carvi L.

Gossypium spp.

Helianthus annuus L.

Linum usitatissimum L. (partim) — Lino tessile, lino oleaginoso

possono essere commercializzate soltanto se sono state ufficialmente certificate come «sementi di base» o «sementi certificate».

2. Gli Stati membri prescrivono che possono essere commercializzate sementi delle specie di piante oleaginose e da fibra diverse da quelle elencate al paragrafo 1 soltanto se si tratta di sementi che sono state ufficialmente certificate come «sementi di base» o «sementi certificate» oppure di sementi commerciali.

3. Con la procedura di cui all'articolo 25, paragrafo 2, può essere prescritto che sementi delle specie di piante oleaginose o da fibra diverse da quelle elencate al paragrafo 1 possono essere commercializzate a decorrere da date determinate soltanto se sono state ufficialmente certificate come «sementi di base» o «sementi certificate».

4. Gli Stati membri vigilano affinché gli esami ufficiali delle sementi siano effettuati secondo i metodi internazionali in uso, ove tali metodi esistano.

Articolo 4

In deroga all'articolo 3, paragrafi 1 e 2, gli Stati membri prescrivono che possano essere commercializzate:

- le sementi selezionate di generazioni anteriori alle sementi di base e
- le sementi in natura, commercializzate ai fini del condizionamento, a condizione che sia garantita l'individualità di tali sementi.

⁽¹⁾ GU L 286 del 4.10.1989, pag. 24. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 96/336/CE (GU L 128 del 29.5.1996, pag. 23).

Articolo 5

Gli Stati membri possono autorizzare, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3:

- a) la certificazione ufficiale e la commercializzazione di sementi di base non rispondenti alle condizioni dell'allegato II per quanto riguarda la facoltà germinativa; all'uopo sono adottate disposizioni opportune perché il fornitore garantisca una determinata facoltà germinativa che egli indica, per la commercializzazione, su una speciale etichetta recante il suo nome e indirizzo nonché il numero di riferimento del lotto;
- b) nell'interesse di un rapido approvvigionamento di sementi, la certificazione ufficiale o l'ammissione ufficiale e la commercializzazione fino al primo destinatario commerciale di sementi delle categorie «sementi di base», «sementi certificate» di qualsiasi natura o «sementi commerciali» per le quali non sia terminato l'esame ufficiale volto a controllare la rispondenza alle condizioni dell'allegato II per quanto riguarda la facoltà germinativa. La certificazione o l'ammissione viene concessa solo a condizione che sia presentato un rapporto di analisi provvisoria delle sementi e sia indicato il nome e l'indirizzo del primo destinatario; sono adottate disposizioni opportune perché il fornitore garantisca la facoltà germinativa risultante dall'analisi provvisoria; tale facoltà germinativa deve essere indicata, per la commercializzazione, su un'etichetta speciale recante il nome e l'indirizzo del fornitore, nonché il numero di riferimento del lotto.

Queste disposizioni non sono applicabili alle sementi importate dai paesi terzi, fatti salvi i casi previsti dall'articolo 18 limitatamente alle riproduzioni effettuate al di fuori della Comunità.

Gli Stati membri che fanno ricorso alla deroga di cui alle lettere a) o b) si garantiscono la reciproca assistenza amministrativa per quanto concerne i controlli.

Articolo 6

1. In deroga all'articolo 3, paragrafi 1 e 2, gli Stati membri possono autorizzare i produttori stabiliti nel proprio territorio a commercializzare:

- a) piccoli quantitativi di sementi a scopi scientifici o per lavori di selezione,
- b) quantitativi adeguati di sementi per altri scopi di prova o di sperimentazione, purché le sementi siano di una varietà per la quale sia stata depositata una richiesta di iscrizione nel catalogo nello Stato membro considerato.

Nel caso di materiali geneticamente modificati, tale autorizzazione può essere concessa solo se sono state adottate tutte le misure appropriate atte ad evitare effetti nocivi sulla salute umana e sull'ambiente. Ai fini della valutazione del rischio ambientale da effettuare al riguardo si applicano quindi le disposizioni di cui all'articolo 7, paragrafo 4, della direttiva 2002/53/CE.

2. Gli obiettivi per i quali possono essere concesse le autorizzazioni di cui al paragrafo 1, lettera b), le disposizioni relative al contrassegno degli imballaggi, nonché i quantitativi e le

condizioni per la concessione, da parte degli Stati membri, di queste autorizzazioni sono stabiliti con la procedura di cui all'articolo 25, paragrafo 2.

3. Le autorizzazioni concesse prima del 14 dicembre 1998 dagli Stati membri ai produttori insediati nel loro territorio per gli scopi di cui al paragrafo 1 rimangono valide in attesa che siano definite le disposizioni di cui al paragrafo 2. Successivamente, tutte tali autorizzazioni sono conformi alle disposizioni stabilite ai sensi del paragrafo 2.

Articolo 7

Gli Stati membri possono stabilire, per quanto si riferisce agli allegati I e II, condizioni supplementari o più rigorose per la certificazione e per l'esame delle sementi commerciali della loro produzione.

Articolo 8

Gli Stati membri stabiliscono, a richiesta del costituente, che la descrizione eventualmente richiesta dei componenti genealogici sia tenuta segreta.

Articolo 9

1. Gli Stati membri prescrivono che durante la procedura di controllo delle varietà, durante l'esame delle sementi per la certificazione e durante l'esame delle sementi commerciali, i campioni siano prelevati ufficialmente secondo metodi adeguati.

2. Per l'esame delle sementi per la certificazione e per l'esame delle sementi commerciali, i campioni sono prelevati da lotti omogenei; nell'allegato III sono indicati il peso massimo di un lotto e il peso minimo del campione.

Articolo 10

1. Gli Stati membri prescrivono che possono essere commercializzate sementi di base, sementi certificate di ogni tipo e sementi commerciali soltanto in partite sufficientemente omogenee e in imballaggi chiusi, muniti, conformemente agli articoli 11 e 12, di un sistema di chiusura e di un contrassegno.

2. Gli Stati membri possono prevedere deroghe alle disposizioni del paragrafo 1 per la commercializzazione di piccoli quantitativi al consumatore diretto, per quanto riguarda l'imballaggio, il sistema di chiusura e il contrassegno.

Articolo 11

1. Gli Stati membri prescrivono che gli imballaggi di sementi di base, di sementi certificate di ogni tipo e di sementi commerciali siano chiusi ufficialmente o sotto controllo ufficiale in modo che non si possano aprire senza deteriorare il

sistema di chiusura o senza lasciare tracce di manomissione sull'etichetta ufficiale prevista dall'articolo 12, paragrafo 1, o sull'imballaggio stesso.

Per assicurare la chiusura, il sistema di chiusura comporta almeno l'incorporazione dell'etichetta ufficiale o l'apposizione di un sigillo ufficiale.

Le misure di cui al secondo comma non sono indispensabili nel caso di un sistema di chiusura non riutilizzabile. Con la procedura di cui all'articolo 25, paragrafo 2, si può constatare che un determinato sistema di chiusura risponde alle disposizioni del presente paragrafo.

2. Non si può procedere ad una o più nuove chiusure dell'imballaggio se non ufficialmente o sotto controllo ufficiale. In tal caso, sull'etichetta prevista all'articolo 12, paragrafo 1, si menzionerà anche l'ultima nuova operazione di chiusura, la data della medesima e il servizio che l'ha effettuata.

3. Per i piccoli imballaggi chiusi nel loro territorio gli Stati membri possono prevedere deroghe alle disposizioni del paragrafo 1. Le condizioni relative a tali deroghe possono essere stabilite secondo la procedura di cui all'articolo 25, paragrafo 2.

Articolo 12

1. Gli Stati membri prescrivono che gli imballaggi di sementi di base, di sementi certificate di ogni tipo e di sementi commerciali:

a) siano muniti, all'esterno di un'etichetta ufficiale non ancora utilizzata, conforme ai requisiti fissati nell'allegato IV e redatta in una delle lingue ufficiali della Comunità. Il colore dell'etichetta è bianco per le sementi di base, azzurro per le sementi certificate di prima riproduzione da sementi di base, rosso per le sementi certificate delle successive riproduzioni da sementi di base e bruno per le sementi commerciali. Se l'etichetta è munita di un occhiello, la sua fissazione è sempre assicurata mediante un sigillo ufficiale. Se, nel caso previsto all'articolo 5, lettera a), le sementi di base non soddisfano ai requisiti fissati nell'allegato II per quanto riguarda la facoltà germinativa, tale circostanza è menzionata sull'etichetta. È autorizzato l'impiego di etichette ufficiali adesive. Con la procedura di cui all'articolo 25, paragrafo 2, può essere autorizzata, sotto controllo ufficiale, la stampa sull'imballaggio, in modo indelebile e secondo il modello dell'etichetta, delle indicazioni prescritte;

b) contengano un attestato ufficiale dello stesso colore dell'etichetta, che riproduca almeno le indicazioni previste per l'etichetta nell'allegato IV, parte A, lettera a), punti 4, 5 e 6 e, per le sementi commerciali, lettera b), punti 2, 5 e 6. L'attestato deve presentarsi in modo da non poter essere scambiato con l'etichetta di cui alla lettera a). Esso non è

indispensabile quando le indicazioni sono stampate in modo indelebile sull'imballaggio o se, conformemente alla lettera a), è utilizzata un'etichetta adesiva o un'etichetta costituita da materiale non lacerabile.

2. Gli Stati membri possono prevedere deroghe alle disposizioni del paragrafo 1 per i piccoli imballaggi chiusi nel proprio territorio. Le condizioni relative a tali deroghe possono essere stabilite con la procedura di cui all'articolo 25, paragrafo 2.

3. Non è pregiudicato il diritto degli Stati membri di prescrivere che le sementi di piante oleaginose e da fibra, per le quali è provata la destinazione a impiego diverso dalla produzione agricola, possono essere commercializzate solo se tale destinazione è menzionata sull'etichetta.

Articolo 13

Con la procedura di cui all'articolo 25, paragrafo 2, si può prevedere la possibilità, per gli Stati membri, di prescrivere, in casi diversi da quelli considerati dalla presente direttiva, che gli imballaggi di sementi di base, di sementi certificate di tutte le categorie o di sementi commerciali, siano provvisti di un'etichetta del fornitore (sotto forma di etichetta distinta da quella ufficiale oppure di informazioni del fornitore stampate sull'imballaggio stesso). Anche le indicazioni che devono figurare su tale etichetta sono stabilite con la procedura di cui all'articolo 25, paragrafo 2.

Articolo 14

Nel caso di sementi di una varietà geneticamente modificata, ogni etichetta apposta sulla relativa partita e ogni documento, ufficiale o meno, che la accompagni in virtù della presente direttiva, indicano chiaramente che la varietà è stata geneticamente modificata.

Articolo 15

Gli Stati membri prescrivono che ogni trattamento chimico di sementi di base, di sementi certificate di ogni tipo o di sementi commerciali sia menzionato sull'etichetta ufficiale o su un'etichetta del fornitore, nonché sull'imballaggio o all'interno dello stesso.

Articolo 16

Al fine di trovare migliori alternative a talune disposizioni stabilite della presente direttiva si può decidere l'organizzazione, a determinate condizioni, di esperimenti temporanei a livello comunitario, conformemente alla procedura di cui all'articolo 25, paragrafo 2.

Nell'ambito di tali esperimenti, gli Stati membri possono essere esentati di taluni obblighi previsti dalla presente direttiva. La portata di tale esenzione sarà definita in rapporto alle condizioni in cui essa si applica. La durata di un esperimento non deve superare sette anni.

Articolo 17

Gli Stati membri vigilano affinché le sementi commercializzate in applicazione delle disposizioni della presente direttiva, sia vincolanti che facoltative, non siano soggette ad alcuna restrizione di commercializzazione diversa da quelle previste dalla presente direttiva o da altre direttive comunitarie per quanto concerne le loro caratteristiche, le disposizioni relative all'esame, il contrassegno e la chiusura.

Articolo 18

Le sementi selezionate di generazioni anteriori alle sementi di base possono essere commercializzate in applicazione dell'articolo 4, primo trattino, a condizione che:

- a) siano state ufficialmente controllate dal servizio competente per la certificazione, conformemente alle norme che disciplinano la certificazione delle sementi di base;
- b) siano contenute in imballaggi conformi alle disposizioni della presente direttiva, e
- c) tali imballaggi siano provvisti di un'etichetta ufficiale, recante almeno le seguenti indicazioni:
 - il servizio di certificazione e lo Stato membro o le relative sigle,
 - il numero di riferimento della partita,
 - il mese e l'anno della chiusura, oppure
 - il mese e l'anno dell'ultimo prelievo ufficiale di campioni ai fini della certificazione,
 - la specie, indicata almeno con la sua denominazione botanica, che può essere riportata in forma abbreviata e senza i nomi degli autori, in caratteri latini,
 - la varietà, indicata almeno in caratteri latini,
 - la dicitura «sementi pre-base»,
 - il numero di generazioni anteriori alle sementi delle categorie «sementi certificate» o «sementi certificate di prima riproduzione».

L'etichetta è di colore bianco ed è barrata diagonalmente da una linea viola.

Articolo 19

1. Gli Stati membri prescrivono che le sementi di piante oleaginose e da fibra:

- provenienti direttamente da sementi di base o da sementi certificate di prima riproduzione ufficialmente certificate in un paese terzo cui sia stata concessa l'equivalenza ai sensi dell'articolo 20, lettera b), o provenienti direttamente dal-

l'ibridazione di sementi di base ufficialmente certificate in uno Stato membro con sementi di base ufficialmente certificate in un siffatto paese terzo e

- raccolte in un altro Stato membro,

devono, a richiesta e senza pregiudizio della direttiva 2002/53/CE, essere certificate ufficialmente come sementi certificate in ciascuno degli Stati membri, se sono state sottoposte sul campo di produzione ad un'ispezione che soddisfi le condizioni previste all'allegato I per la categoria interessata e se è stato constatato, al momento di un esame ufficiale, che sono state rispettate le condizioni previste all'allegato II per la stessa categoria.

Allorché in questi casi le sementi sono state prodotte direttamente a partire da sementi ufficialmente certificate di riproduzioni anteriori alle sementi di base, gli Stati membri possono autorizzare anche la certificazione ufficiale come sementi di base, se le condizioni previste per tale categoria sono state rispettate.

2. Le sementi di piante oleaginose e da fibra raccolte nella Comunità e destinate ad essere certificate conformemente al paragrafo 1 sono:

- confezionate e provviste di un'etichetta ufficiale alle condizioni di cui all'allegato V, lettera A e B, conformemente a quanto prevede l'articolo 11, paragrafo 1, e
- accompagnate da un documento ufficiale rispondente alle condizioni di cui all'allegato V, lettera C.

Le disposizioni di cui al primo comma, relative all'imballaggio e al contrassegno possono non essere applicate nel caso in cui le autorità responsabili del controllo in loco, quelle preposte al rilascio dei documenti per le sementi non definitivamente certificate ai fini della certificazione e quelle responsabili della certificazione stessa coincidano o convengano sull'esenzione.

3. Gli Stati membri prescrivono inoltre che le sementi di piante oleaginose e da fibra:

- provenienti direttamente da sementi di base o da sementi certificate di prima riproduzione ufficialmente certificate in uno o più Stati membri o in un paese terzo a cui sia stata concessa l'equivalenza ai sensi dell'articolo 20, lettera b), o provenienti direttamente dall'ibridazione di sementi di base ufficialmente certificate in uno Stato membro con sementi di base ufficialmente certificate in un siffatto paese terzo e

- raccolte in un paese terzo,

devono, a richiesta, essere certificate ufficialmente come sementi certificate in ciascuno Stato membro in cui le sementi di base sono state prodotte e certificate ufficialmente, se sono state sottoposte sul campo di produzione ad un'ispezione che soddisfi le condizioni previste in una decisione di equivalenza ai sensi dell'articolo 20, lettera a), per la categoria interessata e

se è stato constatato, al momento di un esame ufficiale, che sono state soddisfatte le condizioni previste all'allegato II per la stessa categoria. Anche gli altri Stati membri possono autorizzare la certificazione ufficiale di tali sementi.

Articolo 20

1. Su proposta della Commissione, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, dà atto:

- a) nei casi previsti all'articolo 18 che le ispezioni in campo in un paese terzo soddisfano alle condizioni di cui all'allegato I;
- b) che sementi di piante oleaginose e da fibra raccolte in un paese terzo e che offrano le stesse garanzie quanto alle loro caratteristiche nonché alle disposizioni adottate per il loro esame, per assicurarne l'identità, per il contrassegno e per il controllo, sono per questi aspetti equivalenti alle sementi di base, alle sementi certificate o alle sementi certificate di prima, di seconda e di terza riproduzione o alle sementi commerciali raccolte all'interno della Comunità e conformi alle disposizioni della presente direttiva.

2. Il paragrafo 1 si applica anche a ogni nuovo Stato membro per il periodo che va dal giorno della sua adesione alla data alla quale deve mettere in vigore le disposizioni legislative, regolamentari o amministrative necessarie per conformarsi alle disposizioni della presente direttiva.

Articolo 21

1. Al fine di eliminare difficoltà temporanee di approvvigionamento generale di sementi di base o di sementi certificate, che si manifestino nella Comunità e non possano essere superate in altro modo, può essere deciso, con la procedura di cui all'articolo 25, paragrafo 2, che gli Stati membri autorizzino, per un periodo determinato, la commercializzazione nell'intera Comunità di quantitativi necessari per superare le difficoltà di approvvigionamenti, di sementi di una categoria soggetta a requisiti ridotti o di sementi di una varietà non inclusa nel «catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole» o nei cataloghi nazionali delle varietà degli Stati membri.

2. Quando si tratti di una categoria di sementi di una determinata varietà, l'etichetta ufficiale è quella prevista per la corrispondente categoria; per le sementi di varietà non incluse nei cataloghi sopracitati l'etichetta ufficiale è quella prevista per sementi commerciali. L'etichetta deve indicare sempre che si tratta di una categoria di sementi soggetta a requisiti ridotti.

3. Possono essere adottate norme d'applicazione delle disposizioni del paragrafo 1 con la procedura di cui all'articolo 25, paragrafo 2.

Articolo 22

1. Gli Stati membri vigilano affinché siano effettuati controlli ufficiali sulla commercializzazione di sementi di piante

oleaginose e da fibra, perlomeno mediante sondaggi, per verificare la conformità ai requisiti della presente direttiva.

2. Fatta salve la libera circolazione delle sementi all'interno della Comunità, gli Stati membri adottano tutte le misure necessarie affinché, all'atto della commercializzazione di quantitativi di sementi superiori a 2 kg, importati da paesi terzi vengano fornite loro le seguenti indicazioni:

- a) specie;
- b) varietà;
- c) categoria;
- d) paese di produzione e servizio di controllo ufficiale;
- e) paese speditore;
- f) importatore;
- g) quantitativi di sementi.

Le modalità secondo cui dette indicazioni debbono essere fornite possono essere stabilite con la procedura di cui all'articolo 25, paragrafo 2.

Articolo 23

1. Nell'ambito della Comunità vengono effettuati esami comparativi comunitari al fine di controllare a posteriori campioni di sementi di base, escluse quelle di varietà ibride e sintetiche, e di sementi certificate di qualsiasi tipo di piante oleaginose e da fibra prelevati mediante sondaggi. L'esame dei requisiti cui devono soddisfare le sementi può essere effettuato al momento del controllo a posteriori. L'organizzazione dei saggi ed i relativi risultati sono sottoposti alla valutazione del comitato di cui all'articolo 25, paragrafo 1.

2. Gli esami comparativi servono ad armonizzare i metodi tecnici di certificazione per ottenere l'equivalenza dei risultati. Conseguito tale obiettivo, gli esami formeranno oggetto di una relazione annuale di attività, da notificarsi in via riservata agli Stati membri e alla Commissione. La Commissione determina secondo la procedura prevista nell'articolo 25, paragrafo 2, la data alla quale la relazione viene redatta per la prima volta.

3. Le disposizioni relative all'esecuzione degli esami comparativi vengono adottate con la procedura di cui all'articolo 25, paragrafo 2. Gli esami comparativi possono includere anche sementi di piante oleaginose e da fibra raccolte in paesi terzi.

Articolo 24

Le modifiche da apportare al testo degli allegati in funzione dell'evoluzione delle conoscenze scientifiche e tecniche sono adottate con la procedura di cui all'articolo 25, paragrafo 2.

Articolo 25

1. La Commissione è assistita dal comitato permanente per le sementi ed i materiali di moltiplicazione agricoli, orticoli e forestali istituito con l'articolo 1 della decisione 66/399/CEE del Consiglio ⁽¹⁾.

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo si applicano gli articoli 4 e 7 della decisione 1999/468/CE.

Il periodo stabilito dall'articolo 4, paragrafo 3, della decisione 1999/468/CE è fissato a un mese.

3. Il Comitato adotta il proprio regolamento interno.

Articolo 26

Fatte salve le tolleranze previste nell'allegato II circa la presenza di malattie, di organismi nocivi o di loro vettori, la presente direttiva non pregiudica le disposizioni delle legislazioni nazionali giustificate da motivi di tutela della salute e della vita delle persone e degli animali o di preservazione dei vegetali o di protezione della proprietà industriale e commerciale.

Articolo 27

1. Con la procedura di cui all'articolo 25, paragrafo 2, possono essere stabilite condizioni specifiche che tengano conto dei nuovi sviluppi per quanto riguarda:

- a) le condizioni di commercializzazione di sementi trattate chimicamente;
- b) le condizioni di commercializzazione di sementi per quanto riguarda la conservazione in situ e l'utilizzazione sostenibile delle risorse fitogenetiche, compresi i miscugli di sementi di specie che comprendono anche le specie elencate all'articolo 1 della direttiva 2002/53/CE, associate a specifici habitat naturali o seminaturali e minacciate da erosione genetica;
- c) le condizioni di commercializzazione di sementi adatte alla produzione biologica.

2. Le condizioni specifiche di cui al paragrafo 1, lettera b) comprendono in particolare i seguenti punti:

- a) le sementi di queste specie devono essere di provenienza nota approvata dall'autorità competente di ciascuno Stato membro ai fini della commercializzazione nei settori specifici;
- b) pertinenti restrizioni quantitative.

Articolo 28

Uno Stato membro può, su sua richiesta, esaminata conformemente alla procedura prevista all'articolo 25, paragrafo 2, essere dispensato totalmente o parzialmente dall'obbligo di applicare la presente direttiva, ad eccezione dell'articolo 17:

- a) per quanto riguarda la specie seguente:
 - cartamo;
- b) per quanto riguarda le altre specie se non esiste normalmente riproduzione o commercializzazione delle sementi di tali specie nel suo territorio.

Articolo 29

Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

La Commissione ne informa gli altri Stati membri.

Articolo 30

La Commissione, entro e non oltre il 1° febbraio 2004, procede ad una valutazione dettagliata delle semplificazioni delle procedure di certificazione introdotte dall'articolo 5 della direttiva 98/96/CE. La valutazione verte in particolare sulle eventuali ripercussioni sulla qualità delle sementi.

Articolo 31

1. La direttiva 69/208/CEE, modificata dalle direttive indicate nell'allegato VI, parte A, è abrogata, fatti salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini d'attuazione delle stesse di cui all'allegato VI, parte B.

2. I riferimenti alla direttiva abrogata si intendono fatti alla presente direttiva e devono essere letti secondo la tavola di concordanza di cui all'allegato VII.

Articolo 32

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo a quello di pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Articolo 33

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Lussemburgo, addì 13 giugno 2002.

Per il Consiglio

Il Presidente

M. RAJOY BREY

⁽¹⁾ GU 125 dell'11.7.1966, pag. 2289/66.

ALLEGATO I

CONDIZIONI CUI DEVE SODDISFARE LA COLTURA

1. I precedenti colturali del campo non devono essere incompatibili con la produzione di sementi della specie e della varietà coltivata ed il campo di produzione deve essere sufficientemente esente da piante provenienti dalle colture precedenti.
2. La coltura deve essere conforme alle norme seguenti relative alla distanza da fonti vicine di polline che possono determinare una impollinazione estranea indesiderabile:

Coltura	Distanze minime
1	2
<i>Brassica</i> spp. diversa da <i>Brassica napus</i> ; <i>Cannabis sativa</i> diversa da Canapa monoica; <i>Carthamus tinctorius</i> ; <i>Carum carvi</i> ; <i>Gossypium</i> spp.; <i>Sinapis alba</i> :	
— per la produzione di sementi di base	400 m
— per la produzione di sementi certificate	200 m
<i>Brassica napus</i> :	
— per la produzione di sementi di base	200 m
— per la produzione di sementi certificate	100 m
<i>Cannabis sativa</i> , canapa monoica:	
— per la produzione di sementi di base	5 000 m
— per la produzione di sementi certificate	1 000 m
<i>Helianthus annuus</i> :	
— per la produzione di sementi di base di ibridi	1 500 m
— per la produzione di sementi di base di varietà diverse dagli ibridi	750 m
— per la produzione di sementi certificate	500 m

Queste distanze possono non essere osservate se esiste una protezione sufficiente contro qualsiasi impollinazione estranea indesiderabile.

3. La coltura deve possedere sufficienti identità e purezza varietale oppure, nel caso di una coltura di una linea inbred di *Helianthus annuus*, sufficienti identità e purezza relativamente ai suoi caratteri.

Per la produzione di sementi di varietà ibride di *Helianthus annuus* le suddette disposizioni si applicano anche ai caratteri dei componenti, compresa maschiosterilità o ristorazione della fertilità.

In particolare, le colture di *Brassica juncea*, *Brassica nigra*, *Cannabis sativa*, *Carthamus tinctorius*, *Carum carvi*, *Gossypium* spp. e gli ibridi di *Helianthus annuus* devono rispondere alle norme o alle altre condizioni seguenti:

- A. *Brassica juncea*, *Brassica nigra*, *Cannabis sativa*, *Carthamus tinctorius*, *Carum carvi* e *Gossypium* spp.:

il numero di piante della coltura riconoscibili come manifestamente non conformi alla varietà non può superare:

- 1 per 30 m² per le sementi di base,
- 1 per 10 m² per le sementi certificate.

B. Ibridi di *Helianthus annuus*:

- a) la percentuale in numero di piante riconoscibili come manifestamente non conformi alla linea inbred o al componente non può superare:
- aa) per la produzione di sementi di base:
- | | |
|---|-------|
| i) linea inbred: | 0,2 % |
| ii) ibridi semplici: | |
| — genitore maschile, piante che hanno emesso polline allorché il 2 % o più delle piante femminili presentano fiori ricettivi: | 0,2 % |
| — genitore femminile: | 0,5 % |
- bb) per la produzione di sementi certificate:
- | | |
|---|-------|
| — componente maschile, piante che hanno emesso polline allorché il 5 % o più delle piante femminili presentano fiori ricettivi: | 0,5 % |
| — componente femminile: | 1,0 % |
- b) per la produzione di sementi di varietà ibride, devono essere rispettate le norme o altre condizioni seguenti:
- aa) le piante del componente maschile emettono polline sufficiente durante la fioritura delle piante del componente femminile;
- bb) se il componente femminile presenta stigmi ricettivi, la percentuale di piante di tale componente che hanno emesso o emettono il polline non deve superare lo 0,5 %;
- cc) per la produzione di sementi di base la percentuale totale in numero di piante del componente femminile riconoscibili come manifestamente non conformi alla linea inbred o al componente e che hanno emesso o stanno emettendo il polline non deve superare lo 0,5 %;
- dd) qualora non possa essere soddisfatta la condizione di cui all'allegato II, parte I, punto 2, è rispettata la condizione seguente: un componente maschile sterile utilizzato per la produzione di sementi certificate contiene una linea o più linee restauratrici specifiche, in modo che almeno un terzo delle piante derivate dagli ibridi risultanti produca del polline apparentemente normale sotto tutti gli aspetti.

4. La presenza di organismi nocivi che riducano il valore di utilizzazione delle sementi è tollerata nella misura più limitata possibile. Nel caso di *Glycine max.* questa condizione si applica in particolare agli organismi *Pseudomonas syringae* pv. *glycinea* *Diaporthe phaseolorum* var. *caulivora* e var. *sojac*, *Phialophora gregata* e *Phytophthora megasperma* f.sp. *glycinea*.

5. La rispondenza alle norme summenzionate o ad altre condizioni viene esaminata, nel caso delle sementi di base, mediante ispezioni ufficiali sul campo e, nel caso delle sementi certificate mediante ispezioni ufficiali sul campo o ispezioni effettuate sotto sorveglianza ufficiale. Queste ispezioni in campo devono essere effettuate alle seguenti condizioni:

- A. lo stato colturale o lo stadio di sviluppo della coltura devono consentire un esame adeguato;
- B. nel caso di colture di ibridi di girasole, avrà luogo almeno un'ispezione sul campo di produzione. Nel caso di ibridi di girasole, avranno luogo almeno due ispezioni sul campo di produzione;
- C. l'ampiezza, il numero e la distribuzione delle parti del campo che formano oggetto di ispezione al fine di esaminare la rispondenza alle condizioni fissate nel presente allegato devono essere determinati secondo metodi appropriati.

ALLEGATO II

CONDIZIONI CUI DEVONO SODDISFARE LE SEMENTI

I. SEMENTI DI BASE E CERTIFICATE

1. Le sementi devono presentare identità e purezza varietali in grado sufficiente. Le sementi delle specie sotto elencate devono rispondere in particolare alle seguenti norme o altre condizioni:

Specie e categorie	Purezza varietale minima (%)
1	2
<i>Arachis hypogaea</i> :	
— sementi di base	99,7
— sementi certificate	99,5
<i>Brassica napus</i> , varietà diverse dalle varietà esclusivamente foraggere, <i>Brassica rapa</i> , diverse dalle varietà esclusivamente foraggere:	
— sementi di base	99,9
— sementi certificate	99,7
<i>Brassica napus</i> spp diverse dalle varietà esclusivamente foraggere, <i>Brassica rapa</i> , varietà esclusivamente foraggere, <i>Helianthus annuus</i> , diverso dalle varietà ibride, compresi i loro componenti, <i>Sinapis alba</i> :	
— sementi di base	99,7
— sementi certificate	99
— sementi certificate di seconda e terza riproduzione	98
<i>Linum usitatissimum</i> :	
— sementi di base	99,7
— sementi certificate di prima riproduzione	98
— sementi certificate di seconda e terza riproduzione	97,5
<i>Papaver somniferum</i> :	
— sementi di base	99
— sementi certificate	98
<i>Glycine max.</i> :	
— sementi di base	99,5
— sementi certificate	99

La purezza varietale minima è controllata principalmente all'atto di ispezioni ufficiali in campo effettuate alle condizioni stabilite nell'allegato I.

2. Qualora non possa essere soddisfatta la condizione di cui all'allegato I, punto 3, lettera B, b), dd), deve essere rispettata la seguente condizione: se per la produzione di sementi certificate di ibridi di girasole sono stati impiegati un componente femminile sterile e un componente maschile che non ristorino la maschio-sterilità, le sementi prodotte dal genitore maschile sterile saranno miscelate con sementi prodotte da sementi parentali interamente fertili. Il rapporto fra sementi parentali maschili sterili e il genitore maschile fertile non deve superare il rapporto 2:1.

3. Le sementi devono essere conformi alle seguenti norme o altre condizioni relative a facoltà germinativa, purezza specifica e contenuto di semi di altre specie di piante, inclusi i semi di *Orobanchae* spp.

A. Tavola:

Specie e categoria	Facoltà germinativa minima (% del seme puro)	Purezza specifica		Contenuto massimo in numero di semi di altre specie di piante in un campione del peso stabilito all'allegato III, colonna 4 (totale per colonna)							Condizioni relative al contenuto di semi di <i>Orobanchae</i>
		Purezza specifica minima (% in peso)	Contenuto massimo di semi di altre specie di piante (% in peso)	Altre specie di piante (a)	<i>Avena fatua</i> , <i>Avena ludoviciana</i> , <i>Avena sterilis</i>	<i>Cuscuta</i> spp.	<i>Raphanus raphanistrum</i>	<i>Rumex</i> spp. diverso da <i>Rumex acetosella</i>	<i>Alopecurus myosuroides</i>	<i>Lolium remotum</i>	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<i>Arachis hypogaea</i>	70	99	—	5	0	0 (c)					
<i>Brassica</i> spp.											
— sementi di base	85	98	0,3	—	0	0 (c) (d)	10	5			
— sementi certificate	85	98	0,3	—	0	0 (c) (d)	10	5			
<i>Cannabis sativa</i>	75	98	—	30 (b)	0	0 (c)					(e)
<i>Carthamus tinctorius</i>	75	98	—	5	0	0 (c)					(e)
<i>Carum carvi</i>	70	97	—	25 (b)	0	0 (c) (d)	10		3		
<i>Gossypium</i> spp.	80	98	—	15	0	0 (c)					
<i>Helianthus annuus</i>	85	98	—	5	0	0 (c)					
<i>Linum usitatissimum</i> :											
— tessile	92	99	—	15	0	0 (c) (d)			4	2	
— oleaginoso	85	99	—	15	0	0 (c) (d)			4	2	
<i>Papaver somniferum</i>	80	98	—	25 (b)	0	0 (c) (d)					
<i>Sinapis alba</i> :											
— sementi di base	85	98	0,3	—	0	0 (c) (d)	10	2			
— sementi certificate	85	98	0,3	—	0	0 (c) (d)	10	5			
<i>Glycine max.</i>	80	98	—	5	0	0 (c)					

B. Norme o altre condizioni applicabili allorché ne viene fatto riferimento nella tavola di cui alla sezione 1, punto 3, lettera A, del presente allegato.

- Il contenuto massimo di semi di cui alla colonna 5 comprende anche i semi delle specie di cui alle colonne da 6 a 11.
- La determinazione del contenuto totale in numero di semi di altre specie di piante può non essere effettuata a meno che sussista un dubbio sul rispetto delle condizioni di cui alla colonna 5.
- La determinazione del contenuto in numero di semi di *Cuscuta* spp. può non essere effettuata a meno che sussista un dubbio sul rispetto delle condizioni di cui alla colonna 7.
- La presenza di un seme di *Cuscuta* spp. in un campione del peso stabilito non deve essere considerata come impurezza se un secondo campione dello stesso peso è esente da semi di *Cuscuta* spp.
- La semente deve essere esente da *Orobanchae*; tuttavia un seme di *Orobanchae* in un campione di 100 g non deve essere considerato come impurezza, se un secondo campione di 200 g è esente da *Orobanchae*.

4. La presenza di organismi nocivi che riducano il valore di utilizzazione delle sementi è tollerata nella misura più limitata possibile. In particolare le sementi devono essere conformi alle seguenti norme o altre condizioni.

A. Tavola:

Specie	Organismi nocivi			
	Percentuale massima in numero di semi contaminati da organismi nocivi (totale per colonna)			Sclerotinia sclerotiorum (numero massimo di sclerozi o frammenti di sclerozio in un campione del peso stabilito all'allegato III, colonna 4)
	Botrytis spp.	Alternaria spp., Ascochyta linicola (syn. Phoma linicola), Colletotrichum lini, Fusarium spp.	Platyedra gossypiella	
1	2	3	4	5
<i>Brassica napus</i>				10 (b)
<i>Brassica rapa</i>				5 (b)
<i>Cannabis sativa</i>	5			
<i>Gossypium</i> spp.			1	
<i>Helianthus annuus</i>	5			10 (b)
<i>Linum usitatissimum</i>	5	5 (a)		
<i>Sinapis alba</i>				5 (b)

- B. Norme o altre condizioni applicabili allorché ne viene fatto riferimento nella tavola di cui alla sezione I, punto 4, lettera A, del presente allegato.

- Nel lino tessile la percentuale massima in numero di semi contaminati da *Ascochyta linicola* (syn. *Phoma linicola*) non deve superare 1.
- La determinazione del contenuto di sclerozi o di frammenti di sclerozio di *Sclerotinia sclerotiorum* può non essere effettuata a meno che sussista un dubbio sul rispetto delle condizioni di cui alla colonna 5 della tabella.

- C. Norme particolari o altre condizioni applicabili a *Glycine max.*:

- Per *Pseudomonas syringae* pv. *glycinea*, il numero massimo di sottocampioni, nell'ambito di un campione di almeno 5 000 sementi per lotto suddiviso in cinque sottocampioni, che risultano contaminati dal suddetto organismo non deve superare 4.

Qualora vengano identificate colonie sospette in tutti i cinque sottocampioni, per confermare il rispetto delle norme o condizioni di cui sopra possono essere eseguiti appropriati test biochimici sulle colonie sospette isolate su un terreno preferenziale prelevato da ogni sotto-campione.

- Per *Diaporthe phaseolorum* il numero massimo di sementi contaminate non deve superare 15 %.
- La percentuale in peso di materia inerte, quale è definita in conformità dei metodi internazionali più recenti in materia di test, non deve superare lo 0,3 %.

In conformità con la procedura prevista dall'art 25, paragrafo 2, gli Stati membri possono essere autorizzati a non effettuare tale esame, a meno che, sulla base dell'esperienza acquisita, sia lecito dubitare che le norme e condizioni di cui sopra siano state soddisfatte.

II. SEMENTI COMMERCIALI

Le condizioni di cui alla sezione 1 del presente allegato, ad eccezione del punto 1, si applicano alle sementi commerciali.

ALLEGATO III

PESO DEI LOTTI E DEI CAMPIONI

Specie	Peso massimo di un lotto (tonnellate) (t)	Peso minimo di un campione da prelevare da un lotto (grammi) (g)	Peso del campione per le determinazioni in numero di semi di cui all'allegato II, sezione I, punto 3, lettera A, colonne da 5 a 11, e all'allegato II, sezione I, punto 4, lettera A, colonna 5 (grammi) (g)
1	2	3	4
<i>Arachis hypogaea</i>	25	1 000	1 000
<i>Brassica rapa</i>	10	200	70
<i>Brassica juncea</i>	10	100	40
<i>Brassica napus</i>	10	200	100
<i>Brassica nigra</i>	10	100	40
<i>Cannabis sativa</i>	10	600	600
<i>Carthamus tinctorius</i>	25	900	900
<i>Carum carvi</i>	10	200	80
<i>Gossypium spp.</i>	25	1 000	1 000
<i>Helianthus annuus</i>	25	1 000	
<i>Linum usitatissimum</i>	10	300	150
<i>Papaver somniferum</i>	10	50	10
<i>Sinapis alba</i>	10	400	200
<i>Glycine max.</i>	25	1 000	1 000

Il peso di un lotto non può eccedere per più del 5 % il peso massimo prescritto.

ALLEGATO IV

ETICHETTA

A. Indicazioni prescritte

a) Per le sementi di base e le sementi certificate:

1. «Normativa CE»
2. Servizio di certificazione e Stato membro o sigla degli stessi.
3. Mese e anno della chiusura, indicati con l'espressione: «chiuso ... (mese, anno)» o mese e anno dell'ultimo prelievo ufficiale di campioni per la decisione relativa alla certificazione, indicati con l'espressione: «campione prelevato ... (mese, anno)».
4. Numero di riferimento del lotto.
5. Specie, indicata almeno con la sua denominazione botanica, che può essere riportata in forma abbreviata e senza i nomi degli autori in caratteri latini.
6. Varietà, indicata almeno in caratteri latini.
7. Categoria.
8. Paese di produzione.
9. Peso netto o lordo dichiarato.
10. In caso di indicazione del peso e d'utilizzazione di antiparassitari granulati, di sostanze di rivestimento o di altri additivi solidi, l'indicazione della natura dell'additivo e il rapporto approssimativo tra il peso di semi puri ed il peso totale.
11. Nel caso di varietà ibride o linee inbred:
 - per le sementi di base se l'ibrido o la linea inbred cui appartengono le sementi sono stati ufficialmente ammessi, conformemente alla direttiva 2002/53/CE:

il nome di questo componente con cui sono stati ufficialmente ammessi, con o senza riferimento alla varietà finale, corredato, nel caso di ibridi o linee inbred destinati unicamente a servire da componenti per varietà finali, del termine «componente»,
 - per le sementi di base negli altri casi:

il nome del componente cui appartengono le sementi di base, con un riferimento alla varietà finale, con o senza riferimento alla sua funzione (maschio o femmina) e corredato del termine «componente»,
 - per le sementi certificate:

il nome della varietà cui appartengono le sementi certificate, corredato del termine «ibrido».
12. In caso di rianalisi, per lo meno della facoltà germinativa, possono essere menzionati l'indicazione «rianalizzato ... (mese ed anno)» e il servizio responsabile della rianalisi. Queste indicazioni possono figurare su un talloncino autoadesivo ufficiale apposto sull'etichetta ufficiale.

Conformemente alla procedura prevista all'articolo 25, paragrafo 2, gli Stati membri possono essere dispensati dall'obbligo di indicare la denominazione botanica riguardo a talune specie e, ove opportuno, per periodi limitati, laddove sia stato appurato che gli inconvenienti derivanti dal rispetto di tale obbligo superano i vantaggi previsti per la commercializzazione dei semi.

b) Per le sementi commerciali:

1. «Normativa CE».
2. «Sementi commerciali (non certificate per la varietà)».
3. Servizio di certificazione e Stato membro o sigla degli stessi.

4. Mese e anno della chiusura, indicati con l'espressione «chiuso ... (mese, anno)».
5. Numero di riferimento del lotto.
6. Specie, indicata almeno con la sua denominazione botanica che può essere riportata in forma abbreviata e senza i nomi degli autori in caratteri latini.
7. Regione di produzione.
8. Peso netto o lordo dichiarato.
9. In caso di indicazione del peso e d'utilizzazione di antiparassitari granulati, di sostanze di rivestimento o di altri additivi solidi, l'indicazione della natura dell'additivo e il rapporto approssimativo tra il peso di semi puri ed il peso totale.
10. In caso di rianalisi, per lo meno della facoltà germinativa, possono essere menzionati l'indicazione «rianalizzato ... (mese ed anno)» e il servizio responsabile delle rianalisi. Queste indicazioni possono figurare su un talloncino autoadesivo ufficiale apposto sull'etichetta ufficiale.

Conformemente alla procedura prevista all'articolo 25, paragrafo 2, gli Stati membri possono essere dispensati dall'obbligo di indicare la denominazione botanica riguardo a talune specie e, ove opportuno, per periodi limitati, laddove sia stato appurato che gli inconvenienti derivanti dal rispetto di tale obbligo superano i vantaggi previsti per la commercializzazione dei semi.

B. Dimensioni minime

110 mm × 67 mm.

ALLEGATO V

ETICHETTA E DOCUMENTO PREVISTI NEL CASO DI SEMENTI NON DEFINITIVAMENTE CERTIFICATE E RACCOLTE IN UN ALTRO STATO MEMBRO*A. Indicazioni prescritte per l'etichetta*

- Autorità responsabile dell'ispezione sul campo di produzione e Stato membro o sigla dei medesimi.
- Specie, indicata almeno con la sua denominazione botanica che può essere riportata in forma abbreviata e senza i nomi degli autori, in caratteri latini.
- Varietà, indicata almeno in caratteri latini; nel caso di varietà (linee inbred, ibridi) destinate ad essere utilizzate esclusivamente come componenti di varietà ibride, è aggiunta la parola «componente».
- Categoria.
- Nel caso di varietà ibrida, la parola «ibrido».
- Numero di riferimento del campo o della partita.
- Peso netto o lordo dichiarato.
- La menzione «sementi non definitivamente certificate».

Conformemente alla procedura prevista all'articolo 25, paragrafo 2, gli Stati membri possono essere dispensati dall'obbligo di indicare la denominazione botanica riguardo a talune specie e, ove opportuno, per periodi limitati, laddove sia stato appurato che gli inconvenienti derivanti dal rispetto di tale obbligo superano i vantaggi previsti per la commercializzazione dei semi.

B. Colore dell'etichetta

L'etichetta è di colore grigio.

C. Indicazioni prescritte per il documento

- Autorità che rilascia il documento.
- Specie, indicata almeno con la sua denominazione botanica che può essere riportata in forma abbreviata e senza i nomi degli autori, in caratteri latini.
- Varietà, indicata almeno in caratteri latini.
- Categoria.
- Numero di riferimento delle sementi utilizzate e indicazione del paese o dei paesi che hanno effettuato la certificazione delle sementi.
- Numero di riferimento del campo o della partita.
- Superficie coltivata per la produzione della partita coperta dal documento.
- Quantità di sementi raccolte e numero di colli.
- Numero di generazioni dopo le sementi di base, nel caso di sementi certificate.
- Attestato che sono state soddisfatte le condizioni prescritte per la coltura da cui le sementi provengono.
- Se del caso, risultati dell'analisi preliminare delle sementi.

ALLEGATO VI

PARTE A

DIRETTIVA ABROGATA E MODIFICAZIONI SUCCESSIVE

(di cui all'articolo 31)

Direttiva 69/208/CEE (GU L 169 del 10.7.1969, pag. 3)	
Direttiva 71/162/CEE del Consiglio (GU L 87 del 17.4.1971, pag. 24)	unicamente l'articolo 5
Direttiva 72/274/CEE del Consiglio (GU L 171 del 29.7.1972, pag. 37)	unicamente per quanto riguarda i riferimenti alle disposizioni della direttiva 69/208/CEE di cui agli articoli 1 e 2
Direttiva 72/418/CEE del Consiglio (GU L 287 del 26.12.1972, pag. 22)	unicamente l'articolo 5
Direttiva 73/438/CEE del Consiglio (GU L 356 del 27.12.1973, pag. 79)	unicamente l'articolo 5
Direttiva 75/444/CEE del Consiglio (GU L 196 del 26.7.1975, pag. 6)	unicamente l'articolo 5
Direttiva 78/55/CEE del Consiglio (GU L 16 del 20.1.1978, pag. 23)	unicamente l'articolo 5
Direttiva 78/388/CEE della Commissione (GU L 113 del 25.4.1978, pag. 20)	
Direttiva 78/692/CEE del Consiglio (GU L 236 del 26.8.1978, pag. 13)	unicamente l'articolo 6
Direttiva 78/1020/CEE del Consiglio (GU L 350 del 14.12.1978, pag. 27)	unicamente l'articolo 3
Direttiva 79/641/CEE della Commissione (GU L 183 del 19.7.1979, pag. 13)	unicamente l'articolo 3
Direttiva 80/304/CEE della Commissione (GU L 68 del 14.3.1980, pag. 33)	
Direttiva 81/126/CEE della Commissione (GU L 67 del 12.3.1981, pag. 36)	unicamente l'articolo 4
Direttiva 82/287/CEE della Commissione (GU L 131 del 13.5.1982, pag. 24)	unicamente gli articoli 3 e 4
Direttiva 82/727/CEE del Consiglio (GU L 310 del 6.11.1982, pag. 21)	
Direttiva 82/859/CEE della Commissione (GU L 357 del 18.12.1982, pag. 31)	
Direttiva 86/155/CEE del Consiglio (GU L 118 del 7.5.1986, pag. 23)	unicamente l'articolo 4
Direttiva 87/120/CEE della Commissione (GU L 49 del 18.2.1987, pag. 39)	unicamente l'articolo 4
Direttiva 87/480/CEE della Commissione (GU L 273 del 26.9.1987, pag. 43)	unicamente l'articolo 2
Direttiva 88/332/CEE del Consiglio (GU L 151 del 17.6.1988, pag. 82)	unicamente l'articolo 7
Direttiva 88/380/CEE del Consiglio (GU L 187 del 16.7.1988, pag. 31)	unicamente l'articolo 5
Direttiva 90/654/CEE del Consiglio (GU L 353 del 17.12.1990, pag. 48)	unicamente per quanto riguarda i riferimenti alle disposizioni della direttiva 69/208/CEE di cui all'articolo 2 e all'allegato III.5
Direttiva 92/9/CEE della Commissione (GU L 70 del 17.3.1992, pag. 25)	
Direttiva 92/107/CEE della Commissione (GU L 16 del 25.1.1993, pag. 1)	
Direttiva 96/18/CE della Commissione (GU L 76 del 26.3.1996, pag. 21)	unicamente l'articolo 2
Direttiva 96/72/CE del Consiglio (GU L 304 del 27.11.1996, pag. 10)	unicamente l'articolo 1, punto 5
Direttiva 98/95/CE del Consiglio (GU L 25 dell'1.2.1999, pag. 1)	unicamente l'articolo 5
Direttiva 98/96/CE del Consiglio (GU L 25 dell'1.2.1999, pag. 27)	unicamente l'articolo 5

PARTE B

TERMINI DI ATTUAZIONE IN DIRITTO NAZIONALE

(di cui all'articolo 31)

Direttiva	Termine di attuazione
69/208/CEE	1° luglio 1970 ⁽¹⁾ ⁽²⁾
71/162/CEE	1° luglio 1970 (articolo 5, paragrafi 1, 2 e 7) 1° luglio 1972 (articolo 5, paragrafo 3) 1° luglio 1971 (altre disposizioni) ⁽¹⁾
72/274/CEE	1° luglio 1972 (articolo 1) 1° gennaio 1973 (articolo 2)
72/418/CEE	1° luglio 1973
73/438/CEE	1° luglio 1973 (articolo 5, paragrafo 3) 1° gennaio 1974 (articolo 5, paragrafo 4) 1° luglio 1974 (altre disposizioni)
75/444/CEE	1° luglio 1975 (articolo 5, paragrafo 2) 1° luglio 1977 (altre disposizioni)
78/55/CEE	1° luglio 1978 (articolo 5, paragrafo 2) 1° luglio 1979 (altre disposizioni)
78/388/CEE	1° gennaio 1981 [articolo 1, paragrafi 1 ⁽³⁾ e 2 ⁽⁴⁾] 1° luglio 1980 (altre disposizioni)
78/692/CEE	1° luglio 1977 (articolo 6) 1° luglio 1979 (altre disposizioni)
78/1020/CEE	1° luglio 1977
79/641/CEE	1° luglio 1980
80/304/CEE	1° luglio 1980
81/126/CEE	1° luglio 1982
82/287/CEE	1° gennaio 1983
82/727/CEE	1° luglio 1982
82/859/CEE	1° luglio 1983
86/155/CEE	1° marzo 1986 (articolo 4, paragrafi da 3 a 5) 1° luglio 1987 (altre disposizioni)
87/120/CEE	1° giugno 1988
87/480/CEE	1° luglio 1990
88/332/CEE	
88/380/CEE	1° luglio 1992 [articolo 5, paragrafi 10, 19, 23 e 25 ⁽⁵⁾ , e articolo 5, paragrafo 12] 1° luglio 1990 (altre disposizioni)
90/654/CEE	
92/9/CEE	30 luglio 1992
92/107/CEE	1° luglio 1994
96/18/CE	1° luglio 1996
96/72/CE	1° luglio 1997 ⁽⁴⁾
98/95/CE	1° febbraio 2000 (Rettifica: GU L 126 del 20.5.1999, pag. 23)
98/96/CE	1° febbraio 2000

⁽¹⁾ Il 1° luglio 1973 per l'articolo 14, paragrafo 1, il 1° luglio 1974 per le disposizioni che riguardano le sementi di base e il 1° luglio 1976 per le restanti disposizioni per la Danimarca, l'Irlanda e il Regno Unito.

⁽²⁾ Il 1° gennaio 1986 per la Grecia, il 1° marzo 1986 per la Spagna e il 1° gennaio 1991 per il Portogallo.

⁽³⁾ Per quanto riguarda l'allegato I, punto 3.

⁽⁴⁾ Per quanto riguarda l'allegato II, sezione 1, punto 1.

⁽⁵⁾ Laddove tali disposizioni prescrivano l'indicazione, sull'etichetta delle sementi, della denominazione botanica di una specie.

⁽⁶⁾ Le scorte residue di etichette recanti l'abbreviazione «CEE» possono continuare ad essere utilizzate sino al 31 dicembre 2001.

ALLEGATO VII

TAVOLA DI CONCORDANZA

Direttiva 69/208/CEE	Presente direttiva
Articolo 1	Articolo 1, 1° comma bis
Articolo 17	Articolo 1, 2° comma bis
Articolo 1 bis	Articolo 2, paragrafo 1, lettera a)
Articolo 2, paragrafo 1, lettera A	Articolo 2, paragrafo 1, lettera b)
Articolo 2, paragrafo 1, lettera B a)	Articolo 2, paragrafo 1, lettera c), punto i)
Articolo 2, paragrafo 1, lettera B b)	Articolo 2, paragrafo 1, lettera c), punto ii)
Articolo 2, paragrafo 1, lettera B c)	Articolo 2, paragrafo 1, lettera c), punto iii)
Articolo 2, paragrafo 1, lettera B d)	Articolo 2, paragrafo 1, lettera c), punto iv)
Articolo 2, paragrafo 1, lettera B bis, punto 1, lettera a)	Articolo 2, paragrafo 1, lettera d), punto 1, punto i)
Articolo 2, paragrafo 1, lettera B bis, punto 1, lettera b)	Articolo 2, paragrafo 1, lettera d), punto 1, punto ii)
Articolo 2, paragrafo 1, lettera B bis, punto 2, lettera a)	Articolo 2, paragrafo 1, lettera d), punto 2, punto i)
Articolo 2, paragrafo 1, lettera B bis, punto 2, lettera b)	Articolo 2, paragrafo 1, lettera d), punto 2, punto ii)
Articolo 2, paragrafo 1, lettera B bis, punto 2, lettera c)	Articolo 2, paragrafo 1, lettera d), punto 2, punto iii)
Articolo 2, paragrafo 1, lettera C a)	Articolo 2, paragrafo 1, lettera e), punto i)
Articolo 2, paragrafo 1, lettera C b)	Articolo 2, paragrafo 1, lettera e), punto ii)
Articolo 2, paragrafo 1, lettera C c)	Articolo 2, paragrafo 1, lettera e), punto iii)
Articolo 2, paragrafo 1, lettera C d)	Articolo 2, paragrafo 1, lettera e), punto iv)
Articolo 2, paragrafo 1, lettera D a)	Articolo 2, paragrafo 1, lettera f), punto i)
Articolo 2, paragrafo 1, lettera D b)	Articolo 2, paragrafo 1, lettera f), punto ii)
Articolo 2, paragrafo 1, lettera D c)	Articolo 2, paragrafo 1, lettera f), punto iii)
Articolo 2, paragrafo 1, lettera D d)	Articolo 2, paragrafo 1, lettera f), punto iv)
Articolo 2, paragrafo 1, lettera E a)	Articolo 2, paragrafo 1, lettera g), punto i)
Articolo 2, paragrafo 1, lettera E b)	Articolo 2, paragrafo 1, lettera g), punto ii)
Articolo 2, paragrafo 1, lettera E c)	Articolo 2, paragrafo 1, lettera g), punto iii)
Articolo 2, paragrafo 1, lettera E d)	Articolo 2, paragrafo 1, lettera g), punto iv)
Articolo 2, paragrafo 1, lettera E bis, lettera a)	Articolo 2, paragrafo 1, lettera h), punto i)
Articolo 2, paragrafo 1, lettera E bis, lettera b)	Articolo 2, paragrafo 1, lettera h), punto ii)
Articolo 2, paragrafo 1, lettera E bis, lettera c)	Articolo 2, paragrafo 1, lettera h), punto iii)
Articolo 2, paragrafo 1, lettera E bis, lettera d)	Articolo 2, paragrafo 1, lettera h), punto iv)
Articolo 2, paragrafo 1, lettera F a)	Articolo 2, paragrafo 1, lettera i), punto i)
Articolo 2, paragrafo 1, lettera F b)	Articolo 2, paragrafo 1, lettera i), punto ii)
Articolo 2, paragrafo 1, lettera F c)	Articolo 2, paragrafo 1, lettera i), punto iii)
Articolo 2, paragrafo 1, lettera F d)	Articolo 2, paragrafo 1, lettera i), punto iv)
Articolo 2, paragrafo 1, lettera G a)	Articolo 2, paragrafo 1, lettera j), punto i)
Articolo 2, paragrafo 1, lettera G b)	Articolo 2, paragrafo 1, lettera j), punto ii)
Articolo 2, paragrafo 1, lettera G c)	Articolo 2, paragrafo 1, lettera j), punto iii)
Articolo 2, paragrafo 1, lettera H a)	Articolo 2, paragrafo 1, lettera k), punto i)
Articolo 2, paragrafo 1, lettera H b)	Articolo 2, paragrafo 1, lettera k), punto ii)
Articolo 2, paragrafo 1, lettera H c)	Articolo 2, paragrafo 1, lettera k), punto iii)
Articolo 2, paragrafo 1 bis	Articolo 2, paragrafo 2
Articolo 2, paragrafo 1 E ter	Articolo 2, paragrafo 3
Articolo 2, paragrafo 2, lettera a)	—

Direttiva 69/208/CEE	Presente direttiva
Articolo 2, paragrafo 2, lettera b)	Articolo 2, paragrafo 4, lettera a)
Articolo 2, paragrafo 2, lettera c)	—
Articolo 2, paragrafo 2, lettera d)	Articolo 2, paragrafo 4, lettera b)
Articolo 2, paragrafo 3, punto i), lettera a)	Articolo 2, paragrafo 5, lettera a), punto i)
Articolo 2, paragrafo 3, punto i), lettera b)	Articolo 2, paragrafo 5, lettera a), punto ii)
Articolo 2, paragrafo 3, punto i), lettera c)	Articolo 2, paragrafo 5, lettera a), punto iii)
Articolo 2, paragrafo 3, punto i), lettera d)	Articolo 2, paragrafo 5, lettera a), punto iv)
Articolo 2, paragrafo 3, punto ii)	Articolo 2, paragrafo 5, lettera b)
Articolo 2, paragrafo 3, punto iii)	Articolo 2, paragrafo 5, lettera c)
Articolo 2, paragrafo 3, punto iv)	Articolo 2, paragrafo 5, lettera d)
Articolo 2, paragrafo 3, punto v)	Articolo 2, paragrafo 5, 2° trattino
Articolo 2, paragrafo 4	Articolo 2, paragrafo 6
Articolo 3	Articolo 3
Articolo 3 bis	Articolo 4
Articolo 4	Articolo 5
Articolo 4 bis	Articolo 6
Articolo 5	Articolo 7
Articolo 6	Articolo 8
Articolo 7	Articolo 9
Articolo 8	Articolo 10
Articolo 9	Articolo 11
Articolo 10	Articolo 12
Articolo 11	Articolo 13
Articolo 11 bis	Articolo 14
Articolo 12	Articolo 15
Articolo 12 bis	Articolo 16
Articolo 13	Articolo 17
Articolo 14	Articolo 19
Articolo 14 bis	Articolo 18
Articolo 15, paragrafo 1, lettera a)	Articolo 20, lettera a)
Articolo 15, paragrafo 1, lettera b)	Articolo 20, lettera b)
Articolo 16	Articolo 21
Articolo 18	Articolo 22
Articolo 19	Articolo 23
Articolo 20 bis	Articolo 24
Articolo 20	Articolo 25
Articolo 21	Articolo 26
Articolo 21 bis, paragrafo 1	Articolo 27, paragrafo 1
Articolo 21 bis, paragrafo 2, punto i)	Articolo 27, paragrafo 2, lettera a)
Articolo 21 bis, paragrafo 2, punto ii)	Articolo 27, paragrafo 2, lettera b)
Articolo 22	Articolo 28
—	Articolo 29 ⁽¹⁾
—	Articolo 30 ⁽²⁾
—	Articolo 31
—	Articolo 32
—	Articolo 33

Direttiva 69/208/CEE	Presente direttiva
ALLEGATO I	ALLEGATO I
ALLEGATO II, parte I, punto 1	ALLEGATO II, parte I, punto 1
ALLEGATO II, parte I, punto 1 bis	ALLEGATO II, parte, punto 2
ALLEGATO II, parte I, punto 2	ALLEGATO II, parte I, punto 3
ALLEGATO II, parte I, punto 3	ALLEGATO II, parte I, punto 4
ALLEGATO II, parte II	ALLEGATO II, parte II
ALLEGATO III	ALLEGATO III
ALLEGATO IV, parte A, lettera a), punto 1	ALLEGATO IV, parte A, lettera a), punto 1
ALLEGATO IV, parte A, lettera a), punto 2	ALLEGATO IV, parte A, lettera a), punto 2
ALLEGATO IV, parte A, lettera a), punto 3	ALLEGATO IV, parte A, lettera a), punto 3
ALLEGATO IV, parte A, lettera a), punto 4	ALLEGATO IV, parte A, lettera a), punto 4
ALLEGATO IV, parte A, lettera a), punto 5	ALLEGATO IV, parte A, lettera a), punto 5
ALLEGATO IV, parte A, lettera a), punto 6	ALLEGATO IV, parte A, lettera a), punto 6
ALLEGATO IV, parte A, lettera a), punto 7	ALLEGATO IV, parte A, lettera a), punto 7
ALLEGATO IV, parte A, lettera a), punto 8	ALLEGATO IV, parte A, lettera a), punto 8
ALLEGATO IV, parte A, lettera a), punto 9	ALLEGATO IV, parte A, lettera a), punto 9
ALLEGATO IV, parte A, lettera a), punto 10	ALLEGATO IV, parte A, lettera a), punto 10
ALLEGATO IV, parte A, lettera a), punto 10 bis	ALLEGATO IV, parte A, lettera a), punto 11
ALLEGATO IV, parte A, lettera a), punto 11	ALLEGATO IV, parte A, lettera a), punto 12
ALLEGATO IV, parte A, lettera b)	ALLEGATO IV, parte A, lettera b)
ALLEGATO IV, parte B	ALLEGATO IV, parte B
ALLEGATO V	ALLEGATO V
—	ALLEGATO VI
—	ALLEGATO VII

⁽¹⁾ 98/95/CE, articolo 9, paragrafo 2 e 98/96/CE, articolo 8, paragrafo 2.

⁽²⁾ 98/96/CE, articolo 9.